



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

**The Trento Law and
Technology Research Group
Student Paper n. 19**

**LA RESPONSABILITÀ CIVILE
NELL'ATTIVITÀ SCIISTICA**

**SKI ACCIDENTS AND CIVIL
LIABILITY**

MARISA CAPPA

lawtech

ISBN: 978-88-8443-548-4

COPYRIGHT © 2014 MARISA CAPPA

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group
Student Papers Series Index
<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Unitn-eprints:
<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004292/>

Questo paper © Copyright 2014 by Marisa Cappa è pubblicato con
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

SKI ACCIDENTS AND CIVIL LIABILITY

ABSTRACT

According to data collected from Dolomiti Superski, in the season 2013/2014 nearly ten million days of ski passes have been sold for a total of about 149 million "beeps", and that only in the Alpine area that ranges from San Martino di Castrozza to Plan de Corones, Val di Fassa, Alta Pusteria. These data give a measure of the size reached by this sport nowadays. Beautiful landscapes and bashed slopes, that seem snooker tables, attract millions of enthusiasts every winter, children and adults, from beginners to the more experienced ones.

Unfortunately, due to the crowding of ski areas, due to the harsh weather conditions occurring sometimes, due to the imprudent skiers or careless operators of the lifts or ski instructors, accidents occur as a result of which often skiers suffer damage, even serious ones, and hence the assault to the Courts to ask for compensation.

The legislator, pushed by the growing number of the ski area visitors and, with it, the number of accidents, enacted Law 363/2003 in order to regulate the obligations of operators of ski areas and the behavior of skiers. The main purpose of this law is to prevent accidents through a more careful and aware exploit of the slopes, both on the part of managers and users ... but once the incident occurred, however, the law in question fails to provide operators with the right elements to determine the consequences of accidents, and respond to requests for damages.

The article 4 of Law n. 363/2003, for example, states that, in case of accidenti s identifiable a civil liability of the operator of ski areas, but it gives no indications about the nature of that responsibility. No Law, nor the 363/2003 or L. n.81/1991 - specifically dedicated to the profession of the ski instructor - tells us if the ski instructor can be considered responsible for the damages occurred to the pupils during lessons and which kind of responsibility the ski instructor has to face.

In absence of law evidence, the search for criteria and solutions about the responsibility of the operator, the ski instructor, the school, the costumer, in case of an accident, is left to the ingeniousness of the interpreters.

The task assigned to the jurist is complex and intricate because the field of civil liability is full of nuances and the reality of the litigation is varied and

multifaceted: the same ski accident is often assessed either through the rules of tort liability either through those of the contractual liability, with significant differences in terms of burden of proof and time limitation for the actor.

KEYWORDS

Skiing, Civil liability, Tort, Contract, Sport Law, Ski instructor,
Ski schools

About the Author

Marisa Cappa (e-mail: marisa.cappa@studiolegalecappa.it), practicing lawyer, earned her J. D. in Law, *magna cum laude*, at the University of Pavia under the supervision of prof. Umberto Stefani (December 2013). While studying at the University, she has become a ski instructor and, actually, during winter months, she teaches skiing at the Cortina ski school. The opinions stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELL'ATTIVITÀ SCIISTICA

ABSTRACT

Secondo i dati raccolti dall'ufficio stampa del Dolomiti Superski, nella stagione 2013/2014 sono state vendute quasi dieci milioni di giornate di skipass per un totale di circa 149 milioni di "beep", e ciò solamente nell'area dell'arco alpino che va da S. Martino di Castrozza a Plan de Corones, dalla Val di Fassa all'Alta Pusteria. Sono dati che danno la misura delle dimensioni raggiunte dallo sci al giorno d'oggi. Paesaggi incantevoli e piste preparate da sembrare tavoli da biliardo attirano ogni inverno milioni di appassionati, adulti e bambini, da quelli più esperti ai principianti.

Purtroppo però, sia per l'affollamento delle aree sciabili, sia per le talvolta difficili condizioni climatiche, sia per la scarsa prudenza degli sciatori o per la disattenzione dei gestori degli impianti o dei maestri di sci, si verificano incidenti in conseguenza dei quali spesso gli sciatori subiscono dei danni, anche gravi, e da qui l'assalto agli organi giudiziari per richiederne il risarcimento.

Il legislatore, spinto dal crescente numero dei frequentatori delle piste da sci e, con esso, del numero degli incidenti, è intervenuto con la L. 363/2003 al fine di disciplinare gli obblighi dei gestori delle aree sciabili e il comportamento degli sciatori. Lo scopo principale di tale legge è di prevenire gli incidenti attraverso un utilizzo più attento e consapevole delle piste, tanto da parte dei gestori che degli utenti... ma una volta avvenuto comunque l'incidente, la legge in parola si astiene dal fornire agli operatori del diritto elementi chiari in base ai quali determinare le conseguenze degli infortuni e rispondere alle richieste di risarcimento dei danni.

L'art. 4 della L. n. 363/2003, per esempio, afferma che sia individuabile una responsabilità civile del gestore degli impianti in caso di infortunio, ma nulla indica in merito al tipo di tale responsabilità! Nessuna Legge, né la 363/2003 né L. n.81/1991 – dedicata specificatamente alla professione del maestro di sci – ci dice se il maestro di sci possa essere ritenuto responsabile per i danni occorsi agli allievi durante le lezioni o a quale titolo esso debba eventualmente rispondere.

In assenza di indizi legislativi, la ricerca dei criteri e delle soluzioni sul tema della natura della responsabilità del gestore, del maestro, della scuola o dell'utente in caso di incidenti viene lasciata all'ingegno degli interpreti.

Il compito demandato allo studioso del diritto è tanto complesso quanto intricato e pieno di sfumature è il campo della responsabilità civile – ambito storicamente oggetto di accesi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali – e quanto varia e sfaccettata è la realtà: spesso, il medesimo infortunio sciistico si presta ad essere preso in considerazione sia attraverso le norme della responsabilità aquiliana che da quelle della responsabilità contrattuale, con notevoli differenze in termini di onere della prova e di tempi di prescrizione per l'attore.

E' un lavoro altresì delicato in quanto volto a contemperare la ricerca di soluzioni in grado di dare risposta alle pretese delle vittime degli incidenti con l'esigenza di evitare che le conseguenze di ogni danno vengano allocate sempre e comunque in capo a quei soggetti che ricoprono posizioni di garanzia (il gestore, le scuole, il maestro). Se da una parte, infatti, occorre far in modo che colui che ha subito un danno possa trovare ristoro, dall'altra non è possibile permettere che gli strumenti di tutela offerti dalle norme della responsabilità civile vengano trasformati in ingiusti mezzi di arricchimento da coloro che, con la propria condotta disattenta e irrispettosa delle regole e del prossimo, sono i soli veri artefici dei danni lamentati.

PAROLE CHIAVE

Sci, Responsabilità civile, Diritto sportivo, Maestro di sci,
Scuole di sci

Informazioni sull'autore

Marisa Cappa (e-mail marisa.cappa@studiolegalecappa.it), praticante avvocato, ha conseguito la laurea in giurisprudenza, con lode, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia nel dicembre 2013, discutendo una tesi elaborata con la supervisione del prof. Umberto Stefani. Nel corso degli anni universitari è diventata maestra di sci e nei mesi invernali insegna presso la Scuola Sci Cortina. Le opinioni espresse, così come gli errori e le imprecisioni, contenute in questo *paper* sono imputabili esclusivamente all'autore.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELL'ATTIVITÀ SCIISTICA

Marisa Cappa

Capitolo I

1. Sci, turismo invernale di massa e aumento del contenzioso.....	12
2. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: differenze e interazioni.....	16
2.1. la fonte, la funzione e la situazione giuridica soggettiva lesa.....	17
2.2. il regime giuridico: onere della prova, risarcibilità dei danni e prescrizione.....	22
2.3. verso un possibile superamento della distinzione tra le due responsabilità?	27
3. “Il contatto sociale”: la genesi degli obblighi di protezione.	33
4. il concorso tra responsabilità.....	43

CAPITOLO II

1. Premessa: le norme che regolano l'attività ludica sportiva in montagna	54
2. La responsabilità civile del gestore degli impianti.....	60
2.1. il trasporto in seggiovia, in funivia, e sullo skilift.....	64
2.2. la discesa su pista	71
2.3. pericoli tipici ed atipici: estensione della responsabilità del gestore.....	82
3. Un solo evento lesivo: concorso di entrambe le responsabilità?	84
4. Lo sci fuori pista.....	86

9

5. Lo scontro tra sciatori	90
----------------------------------	----

Capitolo III

1. La responsabilità civile del maestro di sci e della scuola di sci (inquadramento giuridico del rapporto maestro/allievo e maestro/scuola di sci/allievo).....	93
--	----

2. La responsabilità contrattuale del maestro di sci libero professionista per il danno da autolesione dell'allievo	97
--	----

3. Segue: la responsabilità da contatto sociale del maestro non libero professionista	105
--	-----

4. La responsabilità contrattuale della scuola sci.....	110
---	-----

5. Segue: le clausole di esonero della responsabilità civile alla luce della disciplina del codice del consumo	114
---	-----

6. La responsabilità extracontrattuale del maestro e della scuola	120
---	-----

7. La responsabilità del maestro di sci per danni cagionati a terzi dall'allievo: art. 2048 o art. 2043 c.c.?	125
--	-----

CONCLUSIONI.....	132
------------------	-----

BIBLIOGRAFIA.....	135
-------------------	-----

*“La vetta ti appartiene
solo quando sei tornato in basso,
fino a quel momento
sei tu che appartieni a lei.”*

*- Hans Kammerlander,
dal libro di vetta del monte Averau*

CAPITOLO 1

1. Sci, turismo invernale di massa e aumento del contenzioso

Hemingway in *“Festa mobile”* ricorda gli inverni trascorsi tra il 1924 ed il 1925 sulle nevi austriache e descrive così le sue esperienze sugli sci: *“Allora lo sci non era come oggi (...) Non c'erano skilift né funicolari, ma piste e mulattiere che portavano per brevi valli sino ad alta quota. Non c'erano squadre di soccorso e per farti una bella discesa dovevi sobbarcarti una bella salita e proprio questo procurava le gambe che ci volevano per ogni pendio. Salivi su pelli di foca che attaccavi al fondo degli sci”*.

Gli scenari descritti da Hemingway sono molto lontani da quelli cui noi oggi siamo abituati. Grazie all'evoluzione della tecnologia che ci permette di usufruire di comodi e veloci impianti di risalita e di godere di piste perfettamente battute, lo sci è ormai diventato un fenomeno di massa.

Secondo le più recenti statistiche del sistema SIMON (Sorveglianza degli incidenti in montagna, attivo dal 2003 presso l'Istituto superiore di Sanità) in un anno, solo in Italia, sono circa 2.300.000 i praticanti dello sci ed il numero degli incidenti si attesta sui 35.000 ogni stagione.

Proprio per le dimensioni quantitative assunte negli ultimi tempi dal turismo invernale in montagna, anche il contenzioso in materia di responsabilità civile e penale, legato alla pratica degli sport invernali sulla neve, è in costante aumento e diventa quindi tema di interesse sempre più vivo.

In un primo momento si era trattato di un contenzioso localizzato principalmente presso le aule giudiziarie dei tribunali siti nelle zone in cui insistono le aree sciabili, ora invece l'originario localismo è venuto meno, in seguito alla trasformazione del fenomeno da attività turistica di nicchia a

turismo di massa, alla sempre più elevata ricorrenza degli incidenti, e soprattutto all'introduzione della disciplina speciale a tutela del consumatore, che individua la residenza di quest'ultimo quale criterio di determinazione della competenza territoriale.

La complessità, l'ampia diffusione e peculiarità del contenzioso legato al turismo invernale in montagna hanno indotto alcuni cultori della materia a coniare l'espressione "responsabilità sciistica"¹, chiaramente senza alcuna finalità creativa di un *tertium genus* di responsabilità bensì allo scopo di utilizzare, invece, questo sintagma non diversamente da altre simili espressioni atecniche, ma molto evocative, come la più diffusa "responsabilità medica".

Al fine di rendere più semplice la comprensione dell'argomento in esame, è opportuno suddividere la variegata area della responsabilità sciistica in due macrocategorie: una dedicata alla responsabilità del gestore delle piste e degli impianti per i danni occorsi all'utente – sciatore² e l'altra concernente la responsabilità del maestro di sci, e della scuola di sci, per le lesioni subite dall'allievo durante la lezione o da questo cagionate a terzi³.

Come risulterà chiaro dall'analisi della casistica in materia, ciascuna di queste categorie raggruppa e mette in rilievo i profili di criticità comuni alle svariate fattispecie che la realtà è in grado di offrire allo studioso.

All'interno della categoria relativa alla responsabilità del gestore trovano accoglienza tutti i casi in cui lo sciatore sia stato vittima di un incidente avvenuto sulle piste o sull'impianto di risalita.

Tali situazioni pongono problematiche notevolmente complesse concernenti l'individuazione della natura della responsabilità da imputare al gestore, alle quali la giurisprudenza non sembra ancora pronta a fornire una soluzione univoca e definitiva.

Il filone giurisprudenziale tradizionale tiene distinta l'ipotesi dell'infortunio subito dall'utente durante la fase di risalita per mezzo degli

¹ AA. VV., *Responsabilità sciistica – analisi giurisprudenziale e prospettive alla comparazione*, a cura di IZZO-PASCUZZI, Torino, 2006, XVI.

² Vedi *infra* cap. 2.

³ Vedi *infra* cap. 3.

impianti da quella dell'infornio occorso allo sciatore scendendo lungo la pista⁴.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, la giurisprudenza, riconoscendo nel rapporto intercorrente tra gestore e utente gli estremi del contratto di trasporto, tende ad imputare al gestore una responsabilità contrattuale *ex art. 1681 c.c.*

Al contrario, per i danni sofferti dagli sciatori a causa di incidenti verificatisi sulle piste, e generalmente determinati dalle cattive condizioni del manto nevoso o dalla presenza di pericoli lungo le stesse, la giurisprudenza ha fatto principalmente ricorso alle norme della responsabilità extracontrattuale⁵.

Questa differente soluzione è stata determinata, come si vedrà più approfonditamente in seguito⁶, dalle iniziali difficoltà incontrate dai giudici nell'individuare il gestore quale possibile parte di un contratto avente ad oggetto non solo il servizio di trasporto, ma anche l'approntamento di piste sicure.

L'originaria distinzione, tra danno sofferto nella fase di trasporto a monte e in quella di discesa lungo le piste, sta lasciando, negli ultimi anni, progressivamente spazio ad un nuovo orientamento secondo il quale sarebbe invece possibile ritenere il gestore contrattualmente responsabile sia per gli incidenti avvenuti durante la fruizione del servizio di trasporto, sia nel corso della discesa.

In seguito all'entrata in vigore della Legge del 24 Dicembre 2003 n. 363 (normativa quadro in materia di gestione delle aree sciabili e della

⁴ Si vedano in proposito: Cass., 23.05.1997, n. 4607, cit.; Cass., 15.02.2001, n. 2216, in *Dir. Trasporti*, 2003, 183 con nota di POZZI; in *Danno e resp.*, 2001, 372; App. Milano, 15.02.2006, *Giur. Merito*, 2006, 12, 2669 ss; Trib. Rovereto, 14.02.2013, inedita.

⁵ Si veda, per fare un esempio, la sentenza della Cass., 15.02.2001, n. 2216, cit., nella quale si afferma che il gestore non ha l'obbligo di mantenere le piste in buono stato e che il rapporto contrattuale sussistente tra il gestore e l'utente ha ad oggetto esclusivamente la fruizione del servizio di trasporto; di conseguenza l'utente, infortunatosi nello svolgimento dell'attività sciistica, a causa delle cattive condizioni del tracciato, non può agire nei confronti del gestore invocando le norme della responsabilità contrattuale, dovendo limitarsi a far valere le proprie pretese *ex artt. 2043 c.c. e ss.*

⁶ Vedi *infra*, cap. 2 §1, §2 e §2.2.

pratica in sicurezza degli sport invernali) sono state superate le ragioni che impedivano di estendere il regime della responsabilità contrattuale al nocumento sofferto nella fase di discesa⁷. Tale evoluzione ha creato i presupposti affinché un'interessante soluzione prospettata dal Tribunale di Pinerolo nel 2000 potesse ottenere l'avallo della Corte di Cassazione⁸. Con la citata sentenza è stata individuata una figura contrattuale atipica: il contratto di *skipass*, in forza del quale, a fronte del pagamento di un corrispettivo, commisurato alla durata del contratto, la società gestrice offre all'utente la possibilità di godere dei servizi di risalita e di utilizzare le piste.

Pertanto la società che fornisce questi servizi non deve solo limitarsi a mettere a disposizione dell'acquirente gli impianti di risalita e le piste di discesa, ma deve anche attrezzare e mantenere gli stessi in modo tale da consentire agli utenti di poterne fruire in modo sicuro; da ciò discende la possibilità che la società sia chiamata a rispondere, in base alle norme che governano la responsabilità contrattuale, dei danni prodotti da una cattiva manutenzione della pista.

Nella seconda macrocategoria, quella dedicata allo studio dei profili di responsabilità del maestro di sci e della scuola di sci, trovano spazio le questioni relative alla difficile individuazione della natura della responsabilità dell'insegnante quando costui presta il proprio lavoro tramite una scuola di sci e non come libero professionista. In questo caso vi è un rapporto giuridicamente rilevante tra il maestro e la scuola e fra l'allievo e la scuola, ma nessun contratto lega l'allievo al maestro. L'assenza di un'obbligazione *ex contractu* in capo al maestro nei confronti dell'allievo segna un'evidente *liaison* tra il caso in esame e i più noti casi della

⁷ Si rinvia al cap. 2 per un approfondimento sulle motivazioni che impedivano di ritenere il gestore contrattualmente responsabile anche per i danni sofferti dallo sciatore nel percorrere le piste.

⁸ Tale nuova linea interpretativa è stata prospettata per la prima volta nella sentenza del Tribunale di Pinerolo, 18.10.2000, in *Danno e resp.*, 2002, 75, con nota di BONA, rimanendo, però, per alcuni anni un caso isolato.

Ha ottenuto, poi, l'accoglimento della Cassazione con la sentenza 06.02.2007, n. 2563, in *Obbligazioni e contratti* 2007, 6, 551.

responsabilità del medico dipendente da una struttura sanitaria e quello del precettore operante presso un istituto scolastico⁹.

Prima di procedere nello studio del materiale giurisprudenziale offerto dal contenzioso concernente la responsabilità scistica, è necessario soffermarsi sugli istituti che entreranno in gioco nella successiva trattazione per comprenderne i caratteri essenziali e i profili problematici.

Occorrerà pertanto iniziare dall'analisi degli elementi distintivi e di interazione tra le due classiche figure di responsabilità, per proseguire, poi, dando uno sguardo alla teoria del contatto sociale e al principio del concorso.

2. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: differenze e interazioni

Teorici e pratici del diritto si sono chiesti in più occasioni se la responsabilità scistica, così come la responsabilità professionale del

⁹ Come verrà più approfonditamente illustrato in seguito (v. *infra* cap. 1, §3), i casi della responsabilità del medico operante presso una struttura sanitaria e dell'insegnante dipendente di un istituto scolastico pongono questioni, di non scarso rilievo, relativamente alla natura della responsabilità imputabile rispettivamente al medico e all'insegnante.

In entrambe le ipotesi s'instaurano due rapporti di natura certamente contrattuale (tra medico e struttura sanitaria e tra quest'ultima e il paziente e, nel caso dell'insegnante, tra insegnante e istituto di formazione e tra questo e l'allievo), mentre non si può ritenere operante un contratto tra paziente e medico o tra allievo e insegnante. Ciò comporta gravi conseguenze nell'ipotesi in cui il paziente o l'allievo si trovino nella necessità di agire nei confronti del medico o del precettore per il risarcimento di un danno sofferto nell'ambito dell'esecuzione della prestazione di cura o di insegnamento. L'attore, infatti, ha la possibilità di agire, senza dubbio, invocando le norme della responsabilità contrattuale nei confronti dell'ospedale o della scuola, ma non nei confronti del medico e dell'insegnante, contro i quali rimarrebbero invocabili solo le norme di cui agli artt. 2043 c.c. e ss. Tale soluzione, però, non può essere considerata soddisfacente poiché il regime della responsabilità aquiliana pone a carico dell'attore un più gravoso onere probatorio, rispetto al generale disposto dell'art. 1218 c.c., e, inoltre, paziente e medico o allievo e insegnante verrebbero considerati alla stregua di soggetti tra loro estranei, quando invece è innegabile che tra loro si sia instaurato un legame.

Da questi rilievi problematici prende le mosse una lunga e complessa ricerca che ha portato, infine, alla genesi della teoria del "contatto sociale". Vedi *infra* cap. 1, § 3, sulla genesi degli obblighi di protezione e sul contatto sociale, e cap. 3, sulla configurabilità del contatto sociale tra allievo e maestro di sci.

medico, fosse da ricondurre nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o in quello della responsabilità contrattuale.

Il diverso inquadramento assume notevole rilievo poiché comporta l'applicazione di norme differenti in materia di onere della prova, di regime prescrizione e di determinazione del danno risarcibile, con diretta ripercussione sulla risarcibilità o meno di determinate fattispecie di danno.

La distinzione tra le due diverse categorie di responsabilità non è però sempre agevole¹⁰.

Nel tentativo di tracciare un confine razionale tra i due diversi regimi di responsabilità occorre necessariamente procedere individuando i caratteri distintivi delle rispettive discipline e soffermarsi, poi, sulle analogie e sulle zone grigie tra le due sfere di responsabilità.

Una ripartizione tradizionale fa leva su elementi distintivi ritenuti per lungo tempo inequivocabili, e principalmente individuati nella fonte del rapporto obbligatorio, nella diversa funzione svolta dalle due categorie di responsabilità, nella situazione giuridica soggettiva lesa e nel regime, con particolare riferimento alla disciplina dell'onere probatorio, della risarcibilità dei danni e dei tempi di prescrizione.

2.1. La fonte, la funzione e la situazione giuridica soggettiva lesa

La responsabilità contrattuale sorge dall'inadempimento di un'obbligazione preesistente, come stabilito dall'art. 1218 c.c. il quale prevede che il debitore debba risarcire il danno conseguente al mancato

¹⁰ Il confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, secondo l'analisi svolta da ALPA, *La responsabilità civile. Principi*, Torino, 2010, 30 ss., è sfumato anche in altri ordinamenti, come quello francese o dei Paesi di *common law*.

In Francia la dottrina è impegnata da lungo tempo nel dibattito sull'unità o sulla dualità delle nozioni di responsabilità e molti autori prediligono una tesi intermedia secondo la quale non esisterebbe neppure una differenziazione per natura, ma una distinzione basata solamente sul regime normativo.

Nei paesi di *common law* non si è mai radicata una separazione netta tra effetti del *contract* ed effetti del *tort* e, di conseguenza, nemmeno tra danno per inadempimento e danno aquiliano.

esatto adempimento della prestazione dovuta. Il legislatore, riferendosi, nel testo dell'articolo sopra richiamato, ad un soggetto "debitore" e ad una "prestazione dovuta", presuppone che tra colui che è tenuto al risarcimento e colui che ha diritto al risarcimento si sia già formato un rapporto obbligatorio, dalla violazione del quale discende la responsabilità contrattuale del soggetto inadempiente. Di conseguenza, in caso di inadempimento, si assiste al fenomeno della *perpetuatio obligationis* intesa come sostituzione dell'obbligazione originaria con l'obbligazione risarcitoria.

La responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c. e ss.), invece, in mancanza di qualunque precedente legame o contatto, trova la propria origine nel fatto illecito e, cioè, nell'aver cagionato un danno ingiusto ad altri¹¹. La responsabilità extracontrattuale è pertanto un'obbligazione che si costituisce *ex novo* poiché all'origine non sussiste alcun vincolo giuridico tra i soggetti della fattispecie di danno, ma il vincolo nasce proprio in conseguenza del danno e assume la veste di obbligazione primaria¹².

Fatta questa distinzione, si trae l'ulteriore conseguenza secondo la quale, in ultima analisi, la fonte della responsabilità contrattuale risiede nella volontà delle parti dell'originario rapporto obbligatorio, mentre la responsabilità extracontrattuale affonda le proprie radici nella legge¹³. Nel primo caso, infatti, il contraente incorre in responsabilità per non aver mantenuto la promessa e, nel secondo, per aver cagionato un danno

¹¹ Questa soluzione ha trovato anche il recente avallo della Corte di Cassazione, sez. un., 26.06.2007, n. 14712, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008, 5, II, 567 (s.m.) con nota di CIOCCA nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che "*la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue alla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto*".

¹² ROSSI, voce *Contatto sociale (fonte di obbligazione)*, in *Digesto disc. priv.*, sez. civ., Agg. V, Torino, 2010, 346 ss.

¹³ DI MAJO, voce *Responsabilità contrattuale*, in *Digesto disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino, 1998, 25.

ingiusto, secondo i limiti e i presupposti stabiliti dalla legge agli artt. 2043 c.c. e ss.¹⁴.

Altro elemento tipicamente distintivo è la diversa funzione svolta dai due differenti modelli di responsabilità.

La responsabilità contrattuale persegue l'obiettivo di mettere il creditore nella medesima situazione in cui esso si sarebbe trovato se l'obbligazione fosse stata esattamente adempiuta; quella extracontrattuale, al contrario, è volta a rimuovere le conseguenze del danno cagionato ad un estraneo¹⁵, con le ripercussioni che si diranno in termini di risarcibilità dei danni¹⁶.

Sul piano delle diverse situazioni giuridiche soggettive verso le quali è indirizzata la tutela offerta dalla responsabilità extracontrattuale, da una parte, e dalla responsabilità da inadempimento dall'altra, tradizionalmente la prima sarebbe rivolta alla protezione dei soli diritti assoluti, mentre l'inadempimento rimarrebbe essenzialmente lesivo di un diritto relativo.

Questa iniziale distinzione ha ceduto il passo ad una serie di interventi della dottrina e della giurisprudenza volti a dimostrare che anche

¹⁴ Questa soluzione, alla luce degli studi più recenti, si espone a critiche. Da una parte non appare corretto affermare che tutte le obbligazioni oggetto del contratto trovino la propria origine nella volontà dei contraenti, poiché numerosi sono gli obblighi imposti dal legislatore, quali ad esempio i doveri di informazione, e in genere quelli che derivano dal principio di correttezza e di buona fede. Dall'altra, l'attuale tendenza è quella di concepire il rapporto contrattuale come un rapporto complesso che ha ad oggetto, oltre alla prestazione promessa, anche ulteriori obblighi di protezione, volti a tutelare interessi di parte, che altrimenti troverebbero tutela solo in via aquiliana. Pertanto non appare del tutto corretto affermare che la responsabilità contrattuale discenda solamente dalla volontà delle parti, poiché spesso trova anch'essa la propria fonte nella legge (v. ancora DI MAJO, voce *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, cit., 25 s.). La teoria degli obblighi di protezione, elaborata inizialmente dai teorici tedeschi, rappresenta il punto di partenza dal quale la dottrina moderna ha elaborato un nuovo e più articolato concetto di obbligazione: non più limitata all'obbligo di prestare, ma arricchita da obbligazioni ultronee volte a salvaguardare interessi di parte messi a repentaglio dall'attuazione del rapporto obbligatorio stesso. Vedi più approfonditamente *infra*, cap. 1, §3, sul contatto sociale e la genesi degli obblighi di protezione.

¹⁵ ALPA e ZENO-ZENCOVICH, *L'ingiustizia del danno. Tipicità e atipicità dell'illecito*, in AA.VV., *Casi e questioni di diritto privato*, a cura di BESSONE, Milano, 1993, 333 ss. e anche DI MAJO, voce *Responsabilità contrattuale*, cit., 26.

¹⁶ Vedi *infra*, cap. 1, § 2.2.

la lesione di un diritto di credito, e cioè di un diritto soltanto relativo, da parte di un soggetto terzo al rapporto obbligatorio, può giustificare una richiesta di risarcimento *ex art. 2043 c.c.*¹⁷.

In dottrina si è sostenuto, ad esempio, che tutti i diritti soggettivi si caratterizzano per una loro assolutezza intrinseca e che quindi anche il creditore ha il diritto di pretendere, *erga omnes*, l'astensione da atti che turbino il suo rapporto obbligatorio con il debitore. Come hanno notato alcuni autori¹⁸, tutte le argomentazioni di natura formale che si sono susseguite nel tempo sono superabili se si accetta la tesi dell'atipicità dell'illecito aquiliano, secondo la quale "ingiustizia del danno" è una formula molto ampia che consente di ricomprendervi la lesione di

¹⁷ Sul punto di rilevante interesse è il famoso caso Meroni sfociato nella sentenza della Corte di Cass, sez. un., 26.01.1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, I, 342 ss. con note di BUSNELLI e JEMOLO.

Nel caso in oggetto della citata sentenza, la Società Torino Calcio s.p.a. chiedeva il risarcimento del danno subito a causa della morte del calciatore Luigi Meroni, proprio tesserato, a causa di un incidente stradale a seguito del quale era stato aperto un procedimento penale per omicidio colposo nei confronti del minore Attilio Romero. Pertanto la Società Torino Calcio citava in giudizio, sulla scorta dell'art. 2048 c.c., il padre del minore Attilio Romero, al fine di ottenere il risarcimento del danno, nel caso di acclarata responsabilità del minore per la morte del calciatore.

Il quesito giuridico che qui interessa, e che è stato sottoposto alla Corte, è così riassumibile: se un siffatto rapporto di credito (qual è quello intercorrente tra la Società di Calcio ed il calciatore) sia tutelabile, a favore del creditore, di fronte al fatto illecito del terzo che abbia inciso sulla persona del debitore, sopprimendola, e, ancor prima, nel quesito, più generale, se sia ammissibile la tutela aquiliana, di cui all'art. 2043 cod. civ., in caso di lesione del credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. A tale questione la Cassazione ha risposto sostenendo che il principio secondo il quale la risarcibilità del danno *ex art. 2043 c.c.* debba ammettersi solo con riguardo alle lesioni di diritti assoluti (quali i diritti alla vita, all'integrità fisica ecc.) e non possa invocarsi per la lesione di un diritto di credito, merita di essere rivisitato. La Corte conclude cassando con rinvio la sentenza impugnata ed enunciando il seguente principio di diritto: "*Chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l'estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo. È definitiva e irreparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o di alimenti, sempre che non esistano obbligati in grado eguale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere, ovvero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti?*".

¹⁸ ALPA e ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 346 s.

qualunque situazione giuridica soggettiva (diritti assoluti, diritti di credito, diritti di godimento, e anche interessi e aspettative).

In effetti questa è, in parte, la soluzione accolta dalla Corte di Cassazione nella storica sentenza relativa al caso Meroni, nella quale i giudici di legittimità affermarono che *“La realtà normativa quale si esprime nell’art. 2043 c.c. non consente di assumere come dato certo e decisivo la rigida contrapposizione dei diritti assoluti ai diritti relativi, al fine di limitare ai primi la tutela aquiliana, negandola ai secondi. Invero l’ingiustizia che l’art. 2043 c.c. assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile, va intesa nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra ius: non iure, nel senso che il fatto prodotto dal danno non debba essere altrimenti giustificato dall’ordinamento; contra ius, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento nella forma del diritto soggettivo”*¹⁹.

L’interpretazione della Cassazione si era estesa fino ad inserire nell’alveo della tutela aquiliana anche i diritti di credito, ma aveva lasciato fuori ancora gli interessi che non fossero assurti al rango di diritti.

Questi ultimi trovarono spazio nell’art. 2043 c.c. in una più recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 500/1999²⁰), in seguito alla quale è venuto meno il principio che limitava l’area della risarcibilità, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, alla lesione di diritti soggettivi. L’azione risarcitoria può essere dunque proposta anche in caso di lesione di un interesse legittimo. Nella citata sentenza i giudici di legittimità affermarono che *“La lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra nella fattispecie della responsabilità aquiliana”* e proseguirono specificando che, però, non tutti gli interessi sono sempre risarcibili, perché *“la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima (e colpevole) della P.A., l’interesse al bene della vita al quale*

¹⁹ Così Cass., sez. un., 26.01.1971, n. 174, cit.

²⁰ Cass. sez. un., 22.07.1999, n. 500, in *Giust. civ.* 1999, I, 2261, con nota di MORELLI; in *Contratti*, I, 1999, 869 s., con nota di MOSCARINI; in *Corr. giur.*, 1999, 1367, con nota di DI MAJO e di MARICONDA; in *Danno e resp.*, 1999, 965; in *Giornale dir. amm.*, 1999, 832, con nota di TORCHIA.

l'interesse legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo".

Di conseguenza è ora possibile affermare che la natura dell'interesse giuridico leso (diritto assoluto o diritto relativo) non è utile a determinare il regime di tutela attivabile²¹, poiché il tradizionale principio secondo il quale vi deve essere una rigida contrapposizione tra diritti assoluti e diritti relativi, per giustificare il diverso trattamento offerto dalle due categorie di responsabilità, necessita di essere riconsiderato.

2.2. Il regime giuridico: onere della prova, risarcibilità dei danni e prescrizione

Analizzando la disciplina, una prima importante differenziazione si ravvisa nelle norme in materia di onere della prova il quale viene ripartito diversamente in relazione ai due regimi giuridici della responsabilità.

Secondo le comuni regole di ripartizione dell'onere della prova, applicabili anche alla responsabilità extracontrattuale, l'art. 2697 c.c. pone a carico dell'attore – danneggiato la dimostrazione dell'esistenza di tutti i fatti costitutivi della sua pretesa.

Ciò comporta che il danneggiato che agisce in via extracontrattuale debba provare gli elementi indefettibili del fatto illecito *ex art.* 2043 c.c., incluso l'atteggiamento soggettivo (dolo o colpa) del danneggiante. Nelle ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. artt. 2049, 2054 ultimo comma, 2047 secondo comma c.c.) e di colpa cosiddetta presunta (cfr. artt. 2050 – 2054 c.c.), però, la regola generale non opera e l'attore è esonerato dalla difficile dimostrazione dell'elemento soggettivo.

Per la responsabilità contrattuale, invece, il legislatore ha previsto diversamente: in ogni caso di inadempimento il creditore potrà limitarsi a provare l'esistenza dell'obbligazione poiché l'art. 1218 c.c. presume la colpa del debitore, esonerando l'attore – creditore dal relativo onere probatorio. Si tratta comunque di una presunzione relativa poiché viene riconosciuta

²¹ FRENDA, *Il concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana*, Padova, 2012, 5.

al debitore la facoltà di dimostrare che l'impossibilità di adempiere è derivata da causa a lui non imputabile.

Queste differenze di regime si giustificano analizzando il ruolo che la colpa ricopre nelle due diverse discipline.

In ambito extracontrattuale l'elemento soggettivo svolge allo stesso tempo sia la funzione di criterio di valutazione della condotta del danneggiante sia, e soprattutto, quella di criterio di individuazione del responsabile.

Al contrario, nell'ambito della responsabilità contrattuale, la colpa non riveste la funzione di criterio di collegamento della responsabilità al debitore inadempiente poiché è lo stesso rapporto obbligatorio originario a fornire la prova di tale collegamento. La colpa svolge, pertanto, solo la funzione di criterio di valutazione della condotta del debitore, ma non anche quella di individuazione del responsabile²².

In riferimento al regime della responsabilità contrattuale, in tema di prova, occorre altresì fare un cenno alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato.

A tale classica distinzione, infatti, consegue, secondo la dottrina tradizionale, una diversa ripartizione dell'onere probatorio.

Il debitore, a fronte di un'obbligazione di risultato, si dovrebbe attivare al fine di conseguire l'anzidetto risultato sopportando anche il rischio della sua eventuale mancata realizzazione.

Ciò comporterebbe che per il creditore sia sufficiente dimostrare che lo scopo non sia stato raggiunto, mentre il debitore, per liberarsi, dovrebbe fornire la prova della sopravvenuta impossibilità della prestazione a causa del caso fortuito o della forza maggiore.

Al contrario, in presenza di un'obbligazione di mezzi, il debitore si dovrebbe impegnare soltanto a compiere quanto possibile per il

²² GIARDINA, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: significato attuale di una distinzione tradizionale*, Milano, 1993, 145, ove si spiega che il rapporto obbligatorio identifica *ex ante* i soggetti titolari del diritto e dell'obbligo di risarcimento, mentre quando parliamo di responsabilità extracontrattuale il collegamento della responsabilità avviene in base ad un criterio ricostruito successivamente all'evento dannoso.

perseguimento del risultato, cosicché il rischio del mancato raggiungimento rimarrebbe a carico del creditore.

Di conseguenza, oggetto di un'obbligazione di mezzi sarebbe sostanzialmente un obbligo di comportamento diligente e non la realizzazione dell'obiettivo, a differenza delle obbligazioni di risultato. L'attore – creditore, a fronte dell'inadempimento di un'obbligazione di mezzi, sarebbe tenuto a dimostrare che il debitore non abbia operato secondo la perizia, la diligenza e la prudenza richieste, dovendo di fatto provare la colpa del debitore.

Si produrrebbe in tal modo, per le sole obbligazioni di mezzi, l'effetto di applicare la regola della responsabilità aquiliana ove, secondo il disposto degli artt. 2697 e 2043 c.c., la dimostrazione della colpa del convenuto grava sul danneggiato.

Ciò comporterebbe, nello specifico settore della responsabilità professionale, che spetti al paziente o al cliente la difficile dimostrazione della colpa del professionista.

La giurisprudenza, al fine di offrire una maggiore tutela al soggetto danneggiato e di sollevarlo dall'arduo compito di provare la colpa del danneggiante, ha affinato nel tempo alcuni espedienti tecnici.

Il primo tra questi applica la tecnica della *res ipsa loquitur*, la quale crea una sorta di presunzione di colpa a carico del convenuto con la conseguenza di determinare una vera e propria inversione dell'onere della prova in relazione alla dimostrazione della diligenza della condotta²³.

Tale tecnica viene utilizzata in particolar modo in tutti i casi in cui vi è uno squilibrio tra danneggiato e danneggiante dovuto al bagaglio di conoscenze tecniche professionali posseduto dal convenuto, come accade ad esempio per la responsabilità professionale, qual è la responsabilità del medico, dell'avvocato, del maestro di sci, e così via; ed è proprio questo sbilanciamento tra le parti che giustifica l'intervento correttivo.

Grazie all'utilizzo della tecnica della *res ipsa loquitur* il professionista è chiamato sempre e comunque a provare la sua non responsabilità dimostrando o che il caso è di difficile esecuzione o che l'insuccesso non è

²³ GIARDINA, *op. cit.*, 149 s.

imputabile ad una sua condotta negligente. Così, tanto per le obbligazioni di mezzi quanto per quelle di risultato, opera la presunzione di colpa prevista dall'art. 1218 c.c.

Si è quindi detto²⁴ che l'operatività di questo espediente ha portato la giurisprudenza a propendere per il superamento della storica distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, per affermare l'esistenza di un unico regime probatorio²⁵.

Nel campo invece della responsabilità aquiliana, una fattispecie che consente di rendere più agevole l'adempimento dell'onere della prova per l'attore è il c.d. *contatto sociale* il quale, sulla base dello schema dell'obbligazione senza prestazione, offre la possibilità al danneggiato di avvalersi delle più agevoli norme della responsabilità per inadempimento, in luogo della disciplina di cui agli artt. 2043 e 2697 c.c., anche laddove non sia originariamente ravvisabile un contratto che vincoli danneggiante e danneggiato²⁶.

²⁴ Si veda, in proposito, NICOLUSSI, *Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico, Danno e resp.*, 2008, 871 ss. Nel commento alla sentenza Cass. sez. un., 11.01.2008, n. 567 – che ha riconfermato essere superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato affermando che l'art. 1218 c.c., quale regola generale, debba applicarsi a tutte le obbligazioni, ivi comprese quelle professionali, salvo un atteggiamento di maggior favore, nei confronti del professionista, nei casi di particolare difficoltà della prestazione – l'Autore spiega l'affermazione delle Sezioni Unite attraverso il richiamo all'art. 1176, secondo comma, c.c. il quale richiede, nell'adempimento di una prestazione professionale, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, diligenza correlata all'affidamento che il creditore ha riposto nel professionista. Dal professionista, infatti, il creditore si attende sia il raggiungimento del risultato, sia che il professionista adempia alla propria prestazione con la diligenza richiesta dall'attività che svolge. Tale obbligo di comportamento diligente non riduce l'oggetto della prestazione né soggettivizza un obbligo di risultato che deve sempre essere valutato nei termini oggettivi stabiliti dall'art. 1218 c.c., perché l'unica esimente per il debitore rimane la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva dell'adempimento. Sul punto cfr. anche BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICAZATTI, Milano, 1991, 137 ss.

²⁵ LONGOBUCCO, *L'onere della prova nella malpractice medica*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 04, 1391.

²⁶ Dallo schema dell'obbligazione senza prestazione s'individua una responsabilità contrattuale determinata dalla violazione di obblighi creati dalla buona fede sulla scorta di un affidamento socialmente rilevante. Tale responsabilità, pur non essendo riconducibile all'inadempimento di un'obbligazione nata dal contratto, è parimenti lontana dalla c.d. "responsabilità del passante". Vedi *infra* cap. 1, § 3.

Per quel che concerne la risarcibilità dei danni, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, l'art. 2056 c.c. richiama espressamente i soli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.²⁷, mentre non viene fatto riferimento alcuno, nel testo dell'art. 2056 c.c., all'art. 1225 c.c. in materia di prevedibilità del danno. Tale mancanza sembra creare una netta discrepanza tra il regime della responsabilità contrattuale, per il quale opera il limite della risarcibilità, qualora non vi sia dolo del debitore, al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, e quello della responsabilità extracontrattuale, per il quale questa regola non trova applicazione.

In realtà la differenziazione non opera in tutte le ipotesi, poiché l'art. 1225 c.c. circoscrive la propria efficacia ai casi in cui l'inadempimento o il ritardo non siano dipesi dal dolo del debitore. Ciò comporta che il danneggiato potrà pretendere il risarcimento del danno imprevedibile anche agendo in via contrattuale, sempre che vi siano gli estremi del dolo nell'inadempimento o nel ritardo come richiesto dall'art. 1225 c.c.

L'immediata conseguenza è che, a ben vedere, la determinazione del danno risarcibile viene influenzata dalla valutazione della condotta dell'agente anche in ambito contrattuale²⁸, esattamente come accade *ex art.* 2043 c.c., ed è quindi evidente l'affinità di soluzioni che si determina tra i due regimi.

Senza sfumature risulta essere invece, almeno su un piano teorico, la distinzione basata sul diverso regime di prescrizione. Nessun dubbio sul fatto che l'azione di responsabilità contrattuale si prescriva in dieci anni (salvo le note eccezioni in materia di trasporto, di società, e via dicendo²⁹),

²⁷ Ciò comporta che il risarcimento comprende sia il danno emergente che il lucro cessante, purché essi siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, che alla sua determinazione provveda il giudice in via equitativa se il suo ammontare è incerto, e che il *quantum* del risarcimento possa subire una diminuzione in caso di concorso del fatto colposo del creditore.

²⁸ GIARDINA, *op. cit.*, 15.

²⁹ L'azione di responsabilità nei confronti del vettore si prescrive in un anno, o decorsi 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa, come previsto dall'art. 2951 c.c.; i diritti che derivano dai rapporti sociali si prescrivono in cinque anni *ex art.* 2949 c.c.; in materia di assicurazione la prescrizione è di un anno decorrente dalle singole scadenze (per il diritto al pagamento delle rate di

mentre quella di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito si prescrive nel più breve termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, eccetto anche qui specifiche eccezioni normative, come quella del risarcimento nella circolazione stradale³⁰.

Da un punto di vista pratico, però, anche questa differenziazione perde in parte di rilevanza se si ammette il concorso delle due azioni di responsabilità. Vale a dire che, se l'azione viene promossa contemporaneamente come azione contrattuale e come azione extracontrattuale, vi sarà anche concorso della disciplina dei termini di prescrizione³¹.

2.3. Verso un possibile superamento della distinzione tra le due responsabilità?

Dall'analisi appena effettuata, si riscontra che la distinzione tra le due figure di responsabilità, nell'applicazione pratica del diritto, va lentamente sfumandosi, e ciò in ragione, da una parte, dell'espansione del concetto di obbligazione – la quale da rapporto elementare ha raggiunto una struttura complessa corredata da una serie di obblighi accessori rispetto all'obbligazione principale – e, dall'altra parte, in ragione delle

premio), e di due anni per gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione, come previsto dall'art. 2952 c.c.

³⁰ Per il risarcimento del danno determinato dalla circolazione di veicoli (di ogni specie) opera il più breve termine di due anni, o l'eventuale termine più lungo previsto dalle norme penali, se il fatto costituisce anche reato. Così è previsto dall'art. 2947, secondo e terzo comma, c.c.

³¹ Si veda sul punto ROSSELLO, *Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, 323 s., e si pensi all'esempio di Tizio, viaggiatore, che subisce un danno durante un trasporto. Egli può agire, in considerazione del concreto atteggiarsi della fattispecie, in via contrattuale, contestando l'inadempimento al trasportatore ma, poiché la condotta di quest'ultimo integra anche il fatto illecito aquiliano, per ragioni di imprudenza, negligenza o imperizia, Tizio può agire anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.

I termini di prescrizione dell'azione saranno evidentemente quelli propri di ciascuna di esse, e dunque un anno per la prima e cinque per la seconda (salvo il maggior termine nel caso di condotta penalmente rilevante), pur essendo l'iniziativa di Tizio tutta concentrata in un'unica azione processuale.

numerose fattispecie che si pongono trasversalmente rispetto alle linee parallele tracciate dalla classica distinzione tra contratto e torto³².

Diverse sono le ipotesi nelle quali il confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale risulta evanescente e per le quali diviene difficile l'inquadramento in una categoria di responsabilità piuttosto che nell'altra. Ciò accade, per fare degli esempi, per la responsabilità del gestore di un'area sciabile, ove talvolta vi è incertezza sulla stessa riconducibilità del danno al rapporto contrattuale intercorrente tra utente dell'area sciabile e gestore, o per altri noti casi come quello della caduta dell'avventore del supermercato sulla foglia di insalata, o quello dei danni subiti dai clienti della banca nel corso di una rapina.

Sebbene la tendenza della giurisprudenza sia quella di riconoscere l'operatività delle norme della responsabilità contrattuale nelle sole ipotesi in cui venga violato un diritto dell'attore riconducibile al rapporto obbligatorio, e di quelle della responsabilità extracontrattuale ogni qual volta sia lesa un diritto del tutto estraneo al rapporto, di fatto questa regola subisce svariate eccezioni, ad opera della stessa giurisprudenza, nell'intento di offrire al danneggiato una più adeguata tutela.

In dottrina due sono le tesi contrapposte: l'una fa capo a coloro che promuovono il superamento della distinzione delle due responsabilità anche sotto il profilo della disciplina, in favore di una *reductio ad unum* delle due categorie³³, e l'altra è sostenuta da coloro che, valorizzando le

³² ROSSI, voce *Contatto sociale*, cit., 346 ss. Sul punto si veda anche SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 2005, 12 ss., ove l'Autore sostiene che la netta distinzione tra le due figure di responsabilità assuma vieppiù colori sfumati con l'estendersi delle zone di confine.

³³ Si veda tra tutti BUSNELLI, *Verso un possibile riavvicinamento tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale*, in *Resp. civ. prev.*, 1977, 748-751. L'Autore si mostra favorevole al superamento della tradizionale contrapposizione tra le due responsabilità soprattutto a fronte di situazioni nelle quali è difficile la riconducibilità nell'una o nell'altra categoria, e caratterizzate da elementi comuni che ne giustificerebbero un trattamento omogeneo. Egli inoltre ritiene che sarebbe opportuno procedere a un'attenta analisi delle discipline delle due responsabilità al fine di verificarne i punti di convergenza e trarne le conseguenze sul piano interpretativo.

divergenze della disciplina, propendono, invece, per il mantenimento della distinzione³⁴.

Il cuore di questo lungo dibattito dottrinale è rappresentato dalla colpa e dal ruolo da essa giocato. Coloro che optano per tener ferma la suddivisione sottolineano l'essenzialità della colpa nella responsabilità extracontrattuale, in quanto criterio di imputazione, e la sua secondarietà nella responsabilità per inadempimento, ove la responsabilità si fonda automaticamente per il solo fatto del mancato adempimento o del ritardo. Al contrario, chi propugna il superamento della differenziazione, legge nelle norme della responsabilità contrattuale la necessità che l'inadempimento sia colpevole.

La responsabilità del debitore, secondo l'indirizzo maggioritario, è da ritenere in senso puramente oggettivo in quanto è connessa all'inadempimento o al ritardo della prestazione dovuta ed ha come unico limite la prova dell'impossibilità, assoluta ed oggettiva, dell'adempiere³⁵.

L'area della responsabilità extracontrattuale è, invece, storicamente dominata dalla operatività dell'antico brocardo *nulla poena sine culpa*, e cioè, svincolandolo dal piano penale, nessuna responsabilità senza colpa.

Analizzando l'evoluzione del ruolo della colpa nella diverse fattispecie della responsabilità extracontrattuale, ci si rende conto che il tradizionale principio sopra citato sta perdendo la sua tradizionale verità, poiché diverse sono le ipotesi in cui il dolo e la colpa non appaiono più elementi essenziali dell'illecito.

Accanto alla fattispecie descritta dall'art. 2043 c.c., fondata sulla colpa, ve ne sono altre in cui il soggetto responsabile non è necessariamente colui che ha tenuto un comportamento colposo o doloso,

³⁴ Si confrontino sul punto SALVI, *op. cit.*, 12 ss.; ALPA, *op. cit.*, 32 ss.; ROSSI, *op. cit.*, 346 ss.

³⁵ Così DI MAJO, voce *Responsabilità contrattuale*, cit., 38 ss.

Secondo l'indirizzo maggioritario, pertanto, gioca un ruolo preminente la regola contenuta nell'art. 1218 c.c., mentre quella dell'art. 1176 c.c. (che pretende la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento della prestazione) deve ritenersi operante solo in riferimento alla valutazione della esattezza o inesattezza dell'adempimento, e non avuto riguardo al giudizio di responsabilità. Secondo tale interpretazione il debitore risponde oggettivamente dell'inadempimento.

ma colui che per l'ordinamento appare più idoneo a sopportare il peso del torto dannoso³⁶.

Secondo alcuni autori³⁷ sarebbe il criterio del rischio, accanto alla colpa e al dolo, a fondare la responsabilità.

Un Autore, al contrario, si mostra dubbioso sulla teoria dell'esposizione al pericolo quale elemento alternativo fondante la responsabilità³⁸. Ciò perché affermare che la creazione di un pericolo funge da criterio di responsabilità equivale a dire che *“la valutazione data dall'ordinamento ad ogni ipotesi di creazione di pericolo è in ogni caso negativa”*³⁹; con l'ulteriore implicazione che l'unico modello di società ammissibile sarebbe quello in cui venisse bandito ogni possibile pericolo. A ben vedere, comunque, è pur vero che in tutti gli ordinamenti, prima dell'affermarsi di una matura responsabilità oggettiva, il criterio del rischio gioca un ruolo fondamentale configurandosi come una *“colpa in radice che non necessita della prova ulteriore di mancanza di diligenza”*⁴⁰.

Il codice civile presenta diverse ipotesi di responsabilità senza colpa, quali quelle contenute negli artt. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti), 2054 c.c. (responsabilità del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del conducente dell'autoveicolo); a questi soggetti il legislatore non concede neppure la possibilità di fornire prova contraria.

Altre norme, come l'art. 2050 c.c., in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'art. 2051 c.c., relativo ai danni cagionati da cosa in custodia, l'art. 2052 c.c., per i danni cagionati da animali, e l'art.

³⁶ CALABRESI, *Costo degli incidenti e responsabilità civile: analisi economico – giuridica*, Milano, 1975, 47 ss.

³⁷ ALPA e ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità oggettiva. La responsabilità di padroni e committenti*, AA. VV., in *Casi e questioni di diritto privato*, a cura di BESSONE, Milano, 1993, 360 s.

³⁸ CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 295, in cui l'Autore sostiene che rimane dubbia “l'esposizione al pericolo” quale elemento alternativo fondante la responsabilità nelle fattispecie non improntate sulla colpa, poiché il rischio può essere considerato criterio di imputazione alternativo soltanto in una fase non matura dell'evoluzione della responsabilità oggettiva.

³⁹ CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., 297.

⁴⁰ CASTRONOVO, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, 1979, 716.

2053 c.c., per danni causati da un edificio in rovina, disciplinano una responsabilità fondata su una presunzione di colpa, poiché non è l'attore, a differenza di quel che accade *ex art. 2043 c.c.*, a dover dimostrare l'elemento soggettivo, ma è il convenuto che per liberarsi dovrà dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito o, come nel particolare caso dell'art. 2050 c.c., di aver comunque adottato il massimo grado di diligenza. Di modo che, di fatto, anche l'esercente di un'attività pericolosa è tenuto a rispondere fino al limite del caso fortuito. In effetti, come opportunamente osservato da Castronovo⁴¹, l'autore dell'attività pericolosa non può sperare di poter provare di aver tenuto la diligenza massima, ma piuttosto dovrà, in alternativa, o dimostrare a monte che non si tratta di attività pericolosa, o provare un fatto che si atteggi a caso fortuito, come previsto dall'art. 2051 c.c.

Il *discrimen* tra ipotesi di responsabilità senza colpa e per colpa "presunta" non è poi così ben definito, poiché pretendere dal convenuto di provare il caso fortuito altro non significa se non chiedergli di aver adottato ogni cautela e ogni precauzione, in altre parole "*obbligare il soggetto a rispondere di tutti i danni che (non prevenuti con la diligenza massima) si sono verificati*"⁴².

L'evoluzione del ruolo della colpa può essere spiegata solo attraverso la storia dei diversi interessi che l'ordinamento ha inteso proteggere tramite gli istituti della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

In origine il fulcro delle norme in materia di responsabilità aquiliana era il soggetto danneggiante e l'obiettivo del legislatore era quello di individuare e punire colui che, con una condotta più o meno colposa, avesse leso la sfera giuridica altrui.

E' evidente l'originaria prossimità della responsabilità per fatto illecito, così intesa, con la funzione tipica del diritto penale.

I cambiamenti della società hanno poi indotto il legislatore a mutare il punto di osservazione e a rivolgere l'attenzione sul danneggiato.

⁴¹ CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., 309.

⁴² ALPA e ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità oggettiva*, cit., 363 s.

Tale cambio di prospettiva ha comportato anche una modificazione dello scopo perseguito dalle norme in materia di responsabilità extracontrattuale: da quello sanzionatorio a quello riparatorio.

In altre parole, utilizzando il pensiero di Iannarelli, si può affermare che, mentre in precedenza l'individualismo tipico della società liberale portava l'ordinamento a concentrarsi solamente sull'autore del danno e sul suo atteggiamento volitivo che – secondo un'accezione prettamente soggettiva della colpa – veniva valutato in termini di riprovevolezza morale, l'attuale impostazione, accanto al criterio generale di imputazione fondato sulla colpa, prevede altri criteri che da essa prescindono⁴³.

In conclusione, la tesi di coloro che ritengono possibile una *reductio ad unum* della responsabilità civile, nella convinzione che entrambe le figure di responsabilità si fondino sulla colpa, viene smentita sotto due profili. Innanzitutto, dall'analisi appena effettuata, si evince come la responsabilità aquiliana non sia sempre una responsabilità per colpa, poiché diverse sono le ipotesi di responsabilità oggettiva; d'altro canto, la colpa non funge da criterio di imputazione nemmeno per la responsabilità contrattuale, ove il fondamento unico ed unitario della responsabilità *ex art. 1218 c.c.*⁴⁴ rimane l'inadempimento.

Possiamo pertanto affermare che, seppure la distinzione tra le due categorie stia scemando, secondo la dottrina maggioritaria è ancora validamente individuabile una linea discretiva tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, e la circostanza che vi siano ipotesi di incerta qualificazione, catalogabili ora in una categoria, ora nell'altra, non impedisce di considerare ancora distinte le due figure di responsabilità⁴⁵.

⁴³ IANNARELLI, *La responsabilità civile*, in AA.VV., *Casi e questioni di diritto privato*, cit., 343 s.

⁴⁴ CASTRONOVO, *Obbligazione senza prestazione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano, 1995, 153 s.

⁴⁵ ALPA, *La responsabilità civile*, cit., 32 ss.

3. “Il contatto sociale”: la genesi degli obblighi di protezione.

Al fine della successiva trattazione in tema di responsabilità sciistica, e in particolar modo della responsabilità del maestro di sci, è utile delineare la fattispecie del “contatto sociale”, cui si è fatto cenno nel paragrafo introduttivo.

La prassi ci presenta situazioni di danno per le quali appare insoddisfacente una classificazione tanto nell’area della responsabilità aquiliana, quanto in quella della responsabilità per inadempimento, poiché esse si pongono all’interno di una zona grigia tra contratto e torto.

Ciò è reso possibile dal fatto che i confini tra i due tipi di responsabilità sono elastici, atteso che, come in precedenza dimostrato, svariate sono le ipotesi tradizionalmente ricondotte nell’alveo della responsabilità aquiliana che appaiono, più recentemente, attratte verso l’area della responsabilità contrattuale.

Tra queste, per fare degli esempi, possono menzionarsi il danno cagionato al paziente dal medico che lavora per la struttura sanitaria nella quale è inserito, il danno che uno studente abbia procurato a se stesso durante le ore di scuola e del quale si chiedi il risarcimento al precettore dipendente dell’istituto di formazione, le lesioni occorse ad un allievo durante la lezione di sci impartita da un maestro non libero professionista, le informazioni erronee o non veritiere fornite dal professionista. La difficoltà di collocazione di tali ipotesi è determinata dal fatto che, come osserva Castronovo⁴⁶, *“la forma giuridica del torto extracontrattuale appare insufficiente in quanto annega in una troppo generica responsabilità del passante o responsabilità di chiunque, caratterizzata dal mettere in relazione soggetti fino a quel momento estranei”* ma, d’altro canto, risulta problematica anche una

⁴⁶ CASTRONOVO, *Obbligazione senza prestazione*, cit., 150. La stessa espressione (“responsabilità del passante”) è utilizzata dall’Autore anche in altri suoi scritti quali, ad esempio, *Le frontiere nobili della responsabilità civile*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1989, 586 s., e in *La nuova responsabilità civile*, cit., 447.

riconduzione nell'alveo della responsabilità contrattuale, poiché i soggetti, pur non essendo tra loro estranei, non sembrano neppure legati dall'esistenza di un vero rapporto obbligatorio.

Il medico, ad esempio, non è direttamente legato al paziente tramite un rapporto contrattuale, ma è la struttura ospedaliera, nel cui organico è inserito il medico, ad essere debitrice nei confronti del paziente.

Allo stesso modo non si ravvisa un vincolo tra alunno e precettore, bensì tra istituto e allievo, accanto al quale opera l'ulteriore contratto di lavoro tra insegnante ed istituto scolastico.

Di modo che il medico ed il precettore sono tenuti contrattualmente ad una prestazione nei confronti, rispettivamente, della struttura ospedaliera e dell'istituto di formazione, non del paziente o dell'allievo.

Dal momento che non è data all'interprete la facoltà di creare un terzo modello di responsabilità, componendo le discipline della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, non resta che trovare una soluzione che sia in grado di risolvere questa *impasse* ermeneutica utilizzando le categorie offerte dal legislatore.

E' il "contatto sociale" lo strumento tramite il quale si rende possibile il trasferimento all'interno della sfera della responsabilità per inadempimento di fattispecie prima ricondotte al danno aquiliano.

Il contatto sociale affonda le proprie radici negli sforzi profusi dai teorici tedeschi⁴⁷ che, primi tra tutti, hanno elaborato la teoria degli "obblighi di protezione". Tale elaborazione ha consentito alla dottrina moderna di mutare la nozione di obbligazione: non più circoscritta semplicemente all'interno della prestazione di fonte contrattuale, ma arricchita da una cornice di obbligazioni ultronee, volte alla salvaguardia di interessi di parte messi a repentaglio dall'attuazione del rapporto stesso. Se, infatti, l'oggetto del rapporto obbligatorio viene ridotto essenzialmente alla prestazione

⁴⁷ La teorizzazione degli obblighi di protezione nasce dalle ricostruzioni svolte dalla dottrina tedesca: JHERING, in particolare, ha concentrato i suoi studi sulla natura della responsabilità per *culpa in contrabendo*. Si può affermare che la responsabilità precontrattuale ha svolto una funzione "archetipale" nell'elaborazione della teoria dell'obbligazione da contatto sociale (secondo un'espressione utilizzata da ROSSI, *op. cit.*, 348).

dovuta, tutto ciò che ne rimane fuori ricade nella responsabilità extracontrattuale; ma se la concezione di obbligazione diviene più complessa, corredata com'è di doveri accessori di informazione e salvaguardia, allora il campo d'azione della responsabilità contrattuale si estende fino a raggiungere aree diverse dal mero inadempimento dell'obbligazione di prestare.

Gli obblighi di protezione trovano la propria fonte nella legge, anche quando l'obbligazione di prestazione nasce, invece, da un contratto. Trattandosi di obblighi, la loro violazione non può che condurre ad una responsabilità contrattuale, allo stesso modo del mancato adempimento di un obbligo di prestazione fondato su un contratto o su una promessa unilaterale⁴⁸.

Il passo successivo consiste nel verificare la possibilità di concepire l'esistenza di obblighi di protezione autonomamente rispetto a una preesistente obbligazione di prestare derivante da contratto.

Su tale eventualità si è interrogata la dottrina italiana.

Tra il medico ed il paziente, così come tra l'alunno ed il maestro, non sussiste un obbligo di prestazione contrattuale, ma ciononostante non si può negare la presenza di un contatto al quale consegue un rapporto obbligatorio. L'obiettivo sta dunque nel ricercare l'origine di tale rapporto obbligatorio.

All'inizio di tale indagine vi fu la questione sulla natura, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità precontrattuale⁴⁹, in

⁴⁸ Si veda in tal senso CASTRONOVO, *Obbligazione senza prestazione*, cit., 151.

⁴⁹ Lo studio in merito alla natura della responsabilità precontrattuale, come anticipato (cfr. nota 47), è stato portato avanti dal teorico tedesco JHERING che affronta la questione nella sua opera, *Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen*, in *Jebrings Jahrbucher* 4, 1861, rist. a cura di SCHMID, Bad Homburg-Berlin-Zurich, 1969 e richiamato da CIMBALI, *La responsabilità da contatto sociale*, Milano, 2010, 137 (trad. *Culpa in contrahendo ovvero del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione*). Il suo obiettivo era quello di trarre partendo dallo studio dei testi giustinianeî, una regola generale utile per colmare un vuoto giuridico, allora esistente, e cioè l'assenza di norme in grado di tutelare chi, in buona fede, avesse confidato nella validità di un contratto a causa del comportamento colpevole altrui. Secondo lo studioso, la *diligentia* contrattuale doveva essere richiesta nello stesso modo tanto nei rapporti contrattuali ancora in fase di formazione, quanto in quelli già perfezionatisi e, in entrambi i casi, l'inosservanza di tale obbligo di diligenza doveva comportare

quanto, nell'arco della fase delle trattative, un rapporto contrattuale non si può dire ancora sorto sebbene indubbiamente le parti abbiano obblighi reciproci di correttezza e buona fede, così come previsto dall'art. 1337 c.c.

La responsabilità per *culpa in contrahendo*, secondo gli studi della dottrina italiana, non trova la propria origine in un contratto. Come ha osservato Castronovo, è indifferente che le parti giungano o meno alla conclusione di un contratto. L'origine della *culpa in contraendo*, secondo un'autorevole elaborazione dottrinale, non ancora completamente accolta dalla giurisprudenza⁵⁰, anziché di sicuro inquadramento in quella extracontrattuale, può essere ricondotta alla fonte contrattuale individuata nella locuzione "ogni altro atto o fatto" di cui all'art. 1173 c.c.

In tal modo diventa possibile configurare un rapporto obbligatorio pur in assenza dell'obbligo di prestare.

Il fatto, fonte della responsabilità contrattuale, viene individuato nell'affidamento generatosi in una parte per il comportamento dell'altra. Nasce, così, un rapporto obbligatorio che si basa sulla buona fede intesa come norma volta alla tutela dell'affidamento di un soggetto nella correttezza di un altro soggetto, con cui il primo è entrato in relazioni di affari.

Da questa ricostruzione Mengoni⁵¹ ha tratto una considerazione generale secondo la quale, ogni volta che una relazione sociale è soggetta

l'esperibilità dell'azione contrattuale per il risarcimento del danno. Per un approfondimento si veda ROSSI, *op. cit.*, 349.

Il tema dell'obbligazione senza prestazione è stato oggetto di studio anche da parte di LARENZ (*Lehrbuch des Schuldrechts*, Munchen, 1982, I, 13, 101, richiamato da CIMBALI, *La responsabilità da contatto sociale*, Milano, 2010, 137). Lo studioso tedesco notava che vi è uno stretto coordinamento tra *culpa in contrahendo* e obbligo senza prestazione. Durante la fase delle trattative contrattuali, infatti, non può considerarsi già sorto un obbligo di prestare (in quanto questo si configura, in tale fase, soltanto in via eventuale), ma ciononostante si è creato tra le parti un legame concreto e giuridicamente rilevante sottoposto all'operatività del principio di buona fede. Di conseguenza, durante le trattative, trovano applicazione specifici obblighi di informazione e di correttezza, autonomi rispetto ad un obbligo primario di prestare. Si veda, più nello specifico, VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2005, 258.

⁵⁰ CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., 420.

⁵¹ Si veda, MENGONI, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Riv. dir. Comm.*, 1956, I, 20-29.

all'applicazione di una norma giuridica che impone la buona fede, la relazione sociale si trasforma in rapporto obbligatorio. La buona fede è funzionale non solo alla tutela giuridica altrui sotto il profilo della correttezza nell'adempimento della prestazione principale dovuta, ma può estendersi fino a tutelare interessi di parte che possono venir lesi dal comportamento in concreto tenuto da una delle parti⁵².

A questo punto occorre domandarsi se la medesima ricostruzione, che ha portato parte della dottrina ad affermare il ricorso alla responsabilità contrattuale per la *culpa in contrahendo*, possa essere generalizzata e sfruttata come modello normativo per situazioni diverse dalla responsabilità precontrattuale, ma che sul piano giuridico pongono le medesime problematiche.

Si tratta, in altre parole, di verificare se vi siano altre situazioni in cui il contatto sociale sia in grado di diventare fonte atipica di obbligazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 1173 c.c., e di creare legami giuridicamente rilevanti tra soggetti che non si possono qualificare come creditore e debitore, e che non siano tenuti a un obbligo di prestazione fondato su un rapporto contrattuale che li veda quale soggetti del medesimo. Il che comporta l'effetto di sottrarre ulteriori ipotesi alla disciplina della responsabilità aquiliana, mediante il sorgere di obblighi la cui violazione conduce all'applicazione delle norme in materia di responsabilità contrattuale.

A dire il vero, per utilizzare un linguaggio maggiormente appropriato, risulta opportuno parlare di responsabilità da inadempimento di obbligazioni, quale ne sia l'origine *ex art. 1173 c.c.*, e cioè tanto di obbligazioni derivanti da contratto quanto da "*ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico*". L'espressione responsabilità contrattuale indica solo una delle possibili fonti dell'obbligazione (il contratto), atteggiandosi a *sineddoche*, ma la sua comune diffusione è giustificata dal fatto che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, tale responsabilità sorge dalla violazione di un rapporto contrattuale⁵³.

⁵² Cfr., sul punto, più avanti, cap. 1, § 4.

⁵³ SANTORO, *La responsabilità da contatto sociale*, Milano, 2012, 17.

Il terreno che, per primo, si dimostrò fertile per la nascita di obblighi protezione è quello della responsabilità medica.

La questione riguarda, più precisamente, la natura della responsabilità del medico dipendente di una struttura ospedaliera. La fattispecie è complessa e scomponibile in tre rapporti bilaterali: rispettivamente quello tra paziente e struttura, tra medico e struttura e tra medico e paziente.

Dal momento che il medico non è debitore del paziente, poiché tra medico e paziente non opera alcun vincolo contrattuale, che è invece presente nelle altre due relazioni, la responsabilità del medico è stata inquadrata il più delle volte nell'art. 2043 c.c.⁵⁴

Una tale ricostruzione pone almeno due aspetti problematici di rilievo, come ha osservato la Corte di Cassazione nella storica sentenza n. 589/1999⁵⁵.

In primo luogo, chi appresta le cure al paziente viene considerato alla stregua di un generico passante e detta impostazione non può essere soddisfacente poiché riduce al momento terminale, cioè al danno, una vicenda che non incomincia con il danno. Tra medico e paziente è ravvisabile, infatti, un rapporto quantomeno sociale in virtù del quale il paziente si affida alle cure del medico e il medico accetta di prestargliele. La professionalità dell'operatore sanitario ingenera necessariamente nel paziente un affidamento dal quale *“in forza del principio di buona fede, nascono obblighi di conservazione della sfera giuridica altrui che si interpongono tra la condotta e il danno e sottraggono l'eventuale responsabilità al regime del torto aquiliano”*⁵⁶.

⁵⁴ Ad esempio Cass., 26.03.1990, n. 2428, in *Giur. it.* 1991, I, 1, 600.

⁵⁵ Cass., 22.01.1999, n. 589, in *Giust. civ.*, 1999, I, 999; in *Resp. civ. e prev.*, 1999, 652, con nota di FORZIATI; in *Corriere giuridico*, 1999, 441, con nota di DI MAJO; in *Danno e resp.*, 1999, 294, con nota di CARBONE in *Contratti*, 1999, 999, con nota di GUERINONI; in *Il civilista*, 2009, 4, 94 (s.m.), con nota di BATTAGLIA. In questa sentenza, i giudici, analizzando la natura del rapporto intercorrente tra paziente e medico dipendente da una struttura sanitaria, affermano che l'obbligazione del medico dipendente dal S.s.n., per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale.

⁵⁶ CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., 482.

In secondo luogo, se la responsabilità del medico (dipendente della struttura ospedaliera) fosse ricondotta esclusivamente nell'ambito della responsabilità aquiliana, essa sarebbe configurabile solo nel caso in cui, per effetto dell'intervento del medico, il paziente si trovi in una posizione peggiore rispetto a quella precedente il contatto con il medico stesso. Se invece il paziente, pur non avendo subito un peggioramento della sua situazione, non abbia raggiunto un effetto positivo, non gli sarà possibile far valere le sue doglianze agendo *ex art.* 2043 c.c., norma che richiede necessariamente il danno.

Da ciò deriva che, come si legge nella massima della sopra citata sentenza della Cassazione n. 589/1999, *“l’obbligazione del medico dipendente dal S.s.n. per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale. Conseguente che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale”*.

Una volta che si è giunti ad affermare che una responsabilità contrattuale del medico può generarsi anche in mancanza di un rapporto obbligatorio tra medico e paziente, lo stesso dovrebbe potersi dire, al di fuori di questo specifico settore, in tutti quei casi in cui siano presenti i tre requisiti che sembrano caratterizzare la responsabilità contrattuale da contatto sociale⁵⁷.

Tali requisiti si sostanziano nella presenza di un contatto sociale tra due soggetti, in un settore nel quale possa verificarsi la lesione di diritti meritevoli di tutela per l'ordinamento; nell'esercizio, da parte di uno dei due soggetti, di un'attività professionale; nell'affidamento nell'altrui professionalità (intesa più che altro come perizia).

La Corte di legittimità ha richiamato la teoria dell'obbligazione senza prestazione anche nell'ambito del rapporto precettore – allievo. Con la sentenza n. 9346/2002 la Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite su una controversia insorta per il risarcimento dei danni provocati dall'allievo

⁵⁷ FORZIATI, nota a Cass., 22.01.1999, n. 589, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, 652 ss.

a se stesso durante le ore di lezione⁵⁸. La teoria degli obblighi di protezione può trovare applicazione quando il maestro mette a disposizione dell'alunno le proprie conoscenze, in adempimento di un contratto che lo lega all'istituto scolastico, in cui quest'ultimo sia, a sua volta, debitore dell'allievo.

Il rapporto medico/istituto di cura/paziente, infatti, non è dissimile dal rapporto insegnante/istituto di formazione/alunno.

Come mette in luce la pronuncia della Corte, la responsabilità per i danni da autolesione è, sia per l'istituto che per il docente, di natura contrattuale.

A seguito dell'iscrizione dell'allievo presso l'istituto di formazione, sorge un vincolo negoziale tra scuola e allievo in conseguenza del quale l'istituto s'impegna a vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'alunno, cosicché qualunque danno che quest'ultimo subisca durante tutto il periodo di formazione costituisce inadempimento *ex art.* 1218 c.c.

Il docente, dipendente dell'istituto scolastico, è a sua volta responsabile in via contrattuale poiché, come si legge nella massima della citata sentenza, *“tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona”*.

La teoria degli obblighi di protezione consente di rendere applicabile l'art. 1218 c.c., con i vantaggi che ne conseguono in termini di tempi di prescrizione e di regime probatorio. All'attore – danneggiato, infatti, spetterebbe solamente provare che il danno si è verificato durante il rapporto, mentre sarà il convenuto – danneggiante a dover dimostrare, come richiede l'art. 1218 c.c., che l'adempimento dell'obbligazione (che nello specifico caso in esame si concreta nella salvaguardia dell'incolumità dell'allievo) non è stato possibile per un fatto a sé non imputabile. Di fatto

⁵⁸ Cass., sez. un., 27.06.2002, n. 9346, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 1107; in *Dir. e giust.*, 2002, 33, 19, con nota di ROSSETTI; in *Giust. civ.*, 2002, I, 2414; in *Resp. civ. e prev.*, 2002, 1012, con nota di FACCI; in *Foro it.*, 2002, I, 2635 s., con nota di DI CIOMMO.

la responsabilità del convenuto è di natura oggettiva in quanto egli risponde fino al limite del caso fortuito.

Alla base di tale orientamento vi è la convinzione che la disciplina della responsabilità contrattuale offra una tutela migliore al danneggiato⁵⁹.

Merita un cenno anche la questione della responsabilità da informazioni non veritiere, da sempre oggetto di dibattiti dottrinali, data la controversa collocazione all'interno di una categoria di responsabilità o nell'altra.

Secondo Castronovo essa è qualificabile come “responsabilità di stato” poiché è lo *status* professionale a giocare un ruolo fondamentale⁶⁰.

La figura del professionista, infatti, ingenera necessariamente un affidamento nei soggetti che, per l'appunto, si affidano alle conoscenze di cui il professionista dispone.

Il soggetto che richiede un'informazione si aspetta che la risposta ai suoi quesiti venga fornita con la diligenza e con la perizia che comunemente ci si attende da una figura professionale.

L'art. 1176, secondo comma, c.c. prevede che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza, con la quale il professionista è tenuto a svolgere il suo lavoro, venga valutata in relazione al tipo di attività svolta.

Alcuni autori ritengono che questa disposizione non si limiti semplicemente ad indicare la misura della diligenza che deve essere adottata dal professionista, ma che riferisca tale dovere di diligenza “*a ogni ipotesi in cui, pur al di fuori di un obbligo di prestazione, tale soggetto espliciti un'attività che, in quanto ad esso imputabile, è ab origine qualificata dalla medesima*”

⁵⁹ FACCI, *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, 1012, in nota a Cass., sez. un., 27.06.2002, n. 9346.

⁶⁰ CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., 482 ss., mette in evidenza che è la qualificazione professionale a generare un affidamento nei soggetti che su di essa fanno conto sulla base di un contatto sociale professionale. Per questo motivo si parla di responsabilità di stato, inteso come *status* professionale, poiché l'affidamento, giustificato dalle qualità professionali, fa nascere, in virtù del principio di buona fede, obblighi di conservazione della sfera giuridica altrui, e sottrae l'eventuale responsabilità del professionista al regime del torto aquiliano.

*professionalità e non può non tradursi negli stessi comportamenti che esso adotterebbe ove vi fosse obbligato*⁶¹.

Ciò significa che, in assenza di un formale vincolo giuridico, il professionista non è tenuto ad adempiere alcun obbligo di prestazione, ma se decide, liberamente, di fornire l'informazione richiesta, questa dovrà essere corredata dalla medesima diligenza e perizia, pena, in caso contrario, l'inadempimento dell'obbligo di protezione che si è venuto a creare in conseguenza dell'affidamento riposto dal richiedente nel professionista. Di conseguenza, in realtà, un vincolo sorge comunque per il fatto dell'affidamento, e la violazione dello stesso non può che comportare l'applicazione delle norme in materia di responsabilità contrattuale.

Il contatto sociale può essere definito come un rapporto giuridico che si realizza di fatto quale conseguenza di un complesso di circostanze e di comportamenti che, valutati in modo socialmente tipico, realizzano operazioni economiche e trasferimenti di ricchezza tra i soggetti, pur mancando in apparenza una compiuta realizzazione dello scambio in un contratto, inteso come incontro tra una dichiarazione di volontà con il valore di proposta e una conforme dichiarazione di volontà con valore di accettazione⁶².

Configurare un rapporto obbligatorio pur in assenza dell'obbligo di prestazione di fonte contrattuale consente lo spostamento di una fattispecie di danno dall'area della responsabilità aquiliana a quella della responsabilità contrattuale, con le note conseguenze in termini di disciplina, e ciò che rende la teoria del contatto sociale ancor più interessante è il fatto che il rapporto obbligatorio discenda da una fonte diversa sia dal contratto che dal fatto illecito.

Di contatto sociale si parlerà, nello specifico, nel capitolo dedicato alla responsabilità del maestro di sci e della scuola di sci, poiché introduce la possibilità per l'allievo infortunatosi durante la lezione, di agire in via contrattuale anche nei confronti del maestro di sci dipendente della scuola.

⁶¹ CASTRONOVO, *op. ult. cit.*, 496.

⁶² ROPPO, *Il contatto sociale e i rapporti contrattuali di fatto*, in AA.VV., *Casi e questioni di diritto privato*, cit., 204.

4. Il concorso tra responsabilità

Nell'ambito dei rapporti tra sciatore e gestore dell'area sciabile, e tra allievo e maestro di sci, spesso l'incidente di cui rimane vittima lo sportivo può essere ricondotto sia nell'ambito della responsabilità contrattuale, sia in quello della responsabilità extracontrattuale⁶³.

In tema d'interazioni tra i due regimi di responsabilità, sorge un problema di fondamentale rilievo in merito alle fattispecie in cui un medesimo fatto dannoso si può configurare contemporaneamente come inadempimento e come violazione del generale precetto del *neminem laedere*. Si tratta di comprendere se sia possibile, in questi casi, riconoscere al creditore – danneggiato la facoltà di esercitare l'azione per il risarcimento del danno *ex art. 1218 c.c.* e, in pari tempo, *ex artt. 2043 ss. c.c.*

Vi è, infatti, una zona di confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella quale si possono inserire tutte le ipotesi in cui *“pur non essendo il contratto causalmente preordinato a tutelare l'integrità dei beni o della persona del contraente, non di meno la sua esecuzione coinvolge la persona e i beni di esso”*⁶⁴.

Le ipotesi classiche nelle quali potrà eventualmente trovare applicazione il principio del concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sono, per fare degli esempi, il danno cagionato dal medico al paziente nello svolgimento della sua attività professionale, che rappresenta tanto una forma di violazione del contratto d'opera, quanto un illecito extracontrattuale per lesione dell'integrità fisica; il contratto di trasporto e anche, per quel che successivamente più interesserà⁶⁵, il nocumento subito dall'utente durante il trasporto a monte sugli impianti

⁶³ Vedi, *infra*, cap. 2 e cap. 3.

⁶⁴ DI MAJO, voce *Responsabilità contrattuale*, in *Digesto disc. priv.*, sez.civ., XVII, Torino, 1998, 53 ss.

⁶⁵ Vedi *infra* cap. 2 § 2.1.

presenti nell'area sciabile⁶⁶; i danni sofferti in conseguenza di sinistri alpinistici⁶⁷; il vizio dell'immobile locato che abbia arrecato pregiudizio al locatario e tutti i casi in cui il fatto che costituisce inadempimento sia, al contempo, illecito perseguibile penalmente⁶⁸.

Occorre, a questo punto, chiarire cosa s'intende per principio del concorso⁶⁹.

Il principio del concorso, che è generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza⁷⁰, è la facoltà, concessa al creditore-danneggiato, di scegliere l'azione di responsabilità che, tra le due, ritiene più vantaggiosa, in tutte le ipotesi in cui la lesione è configurabile tanto come inadempimento quanto come violazione del principio fondante l'art. 2043 c.c.⁷¹; ma l'opzione deve essere esercitata o in via alternativa, secondo il noto brocardo latino *electa una via non datur recursus ad alteram*, o in via subordinata. Inoltre, affinché davvero possa parlarsi di concorso, è fondamentale che, al momento della proposizione dell'azione, entrambi i rimedi siano utilizzabili, poiché se, per l'operare di un qualunque

⁶⁶ Ed anche quello sofferto sulle piste da sci, nel caso di riconoscimento dell'esistenza di un contratto di *skipass* comprensivo del servizio di trasporto e del servizio piste: v. *infra*, cap. 2 § 2.2.

⁶⁷ Si veda Trib. Bolzano, 24.01.1977, in *Resp. civ. e prev.*, 1978, 459, con nota di GAMBARO, ove si afferma che è astrattamente possibile che il medesimo evento lesivo, in ambito di responsabilità della guida alpina, possa determinare l'operatività sia delle norme della responsabilità per inadempimento del contratto di guida alpina, sia di quelle della responsabilità aquiliana in conseguenza della violazione del generale principio del *neminem ledere*. Lo stesso ragionamento può essere esteso alla non dissimile ipotesi del contratto di insegnamento allievo/maestro di sci libero professionista, o allievo/scuola di sci. Vedi *infra*, cap. 3.

⁶⁸ Per un approfondimento sui casi tipici in cui può essere ammissibile il concorso si veda ROSSELLO, *op. cit.*, 324 ss., e DI MAJO, *op. cit.*, 53 ss.

⁶⁹ Per una nozione di concorso si veda FRENDA, *op. cit.*, 2 e, per un approfondimento sul concetto di cumulo, si veda ROSSELLO, *op. cit.*, 661; PONZANELLI, *Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto*, in *Resp. civ. e prev.*, 1984, 36; TOSCANO, *Responsabilità civile. Rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1956, 251, il quale spiega che il concorso designa la facoltà di opzione tra le due azioni, mentre con il cumulo ci si riferisce alla possibilità di esercitare contemporaneamente le due azioni (senza però che ciò comporti una duplicazione risarcitoria, inammissibile per il noto principio del *ne bis in idem* e perché sarebbe ingiusto concedere al soggetto leso due indennità a fronte della medesima lesione).

⁷⁰ Si veda, ad esempio, Cass., 23.06.1994, n. 6064, in *Foro it.*, 1995, I, 201 s.

⁷¹ ROSSELLO, *op. cit.*, 318; FRENDA, *op. cit.*, 5.

impedimento giuridico (es. l'intervenuta prescrizione del diritto fondato sulla responsabilità extracontrattuale), soltanto uno dei due rimane fruibile, allora non vi è facoltà di scelta e dunque non c'è nemmeno concorso (in questo caso si parla di "cumulo" di responsabilità).

A tal fine è necessario che, sotto il profilo soggettivo, il danneggiato e il danneggiante coincidano rispettivamente con il creditore e il debitore del rapporto obbligatorio e che, sotto il profilo oggettivo, il danno sia conseguenza diretta dell'inadempimento⁷².

Com'è stato messo in luce dalla dottrina⁷³, tale particolare situazione si configura generalmente in due diverse situazioni: o quando la prestazione oggetto dell'obbligazione debba attuarsi sulla persona del creditore (o su un suo bene), oppure quando il debitore viola un obbligo accessorio rispetto a quello principale dedotto nel rapporto obbligatorio, determinando un danno che, anche fuori dal rapporto obbligatorio, avrebbe trovato tutela *ex art.* 2043 c.c. In quest'ultimo particolare caso il fatto illecito, che consente di ricorrere alle norme dettate in materia di responsabilità aquiliana, ha come presupposto la preesistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, dove però la condotta che ha provocato il danno non può essere qualificata come inadempimento dell'obbligazione principale. Si torna, pertanto, sull'argomento concernente la teoria degli obblighi di protezione, secondo cui, come già più ampiamente descritto⁷⁴, una volta individuati nuovi obblighi che fungono da cornice rispetto alla prestazione principale e il cui scopo è quello di tutelare gli interessi delle parti messi a repentaglio dall'attuazione del rapporto stesso, una loro violazione, trattandosi

⁷² Restano pertanto escluse dalle ipotesi di concorso i casi in cui: il debitore cagioni allo stesso tempo un danno contrattuale al creditore ed un danno extracontrattuale a un soggetto terzo, estraneo al rapporto obbligatorio; quello in cui il debitore cagioni al creditore un danno non riconducibile al rapporto contrattuale e il caso in cui, alla responsabilità da inadempimento del debitore, si aggiunga una responsabilità aquiliana di un terzo soggetto. Vedi ROSSELLO, *op. cit.*, 318.

⁷³ DI MAJO, *op. cit.*, 53 e anche R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale*, in *Nss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, 670 s.

⁷⁴ Vedi *supra* §3, e in particolare cfr. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, *cit.*, 457 e 482.

comunque di obblighi, comporta la facoltà di chiamare in gioco la disciplina della responsabilità contrattuale, nonostante essi trovino la propria fonte nella legge e non nel contratto.

Il concorso si pone quindi come uno degli strumenti che nelle decisioni giudiziarie, sebbene non in maniera univoca, vengono utilizzati al fine di offrire una tutela maggiore al danneggiato.

Tra le ipotesi nelle quali la giurisprudenza ha fatto ampio uso del principio del concorso si menzionano la responsabilità del vettore nel contratto di trasporto e quella del medico nei casi *malpractice*.

Per quanto riguarda il trasporto, le prime pronunce che ammettono il concorso risalgono agli inizi del 1900. Nel 1911 la Cassazione, in materia di rimedi esperibili dal passeggero ferito a seguito di un incidente ferroviario, affermava che il danneggiato avesse la facoltà di avvalersi della responsabilità contrattuale o aquiliana, a sua scelta. Ciò perché, secondo quanto previsto dal legislatore, il vettore ha l'obbligo, *ex contractu*, di tutelare l'integrità dei passeggeri, e inoltre il diritto all'incolumità personale – quale diritto naturale – sussiste anche a prescindere da qualunque precedente accordo e, di conseguenza, deve poter essere tutelato anche in via extracontrattuale⁷⁵.

Occorre domandarsi, a questo punto, quali siano gli effettivi vantaggi che il viaggiatore può trarre dall'applicazione del concorso.

Innanzitutto, per il contratto di trasporto l'art. 2951 c.c. impone il brevissimo termine di prescrizione di un anno: di conseguenza sarà inevitabile per il trasportato, una volta decorso tale termine, avvalersi di

⁷⁵ Cass. Torino, 07.04.1911, in *Foro it.*, 1911, I, 1000 s., ove si legge che la domanda del danneggiato trova sicuramente fondamento nell'obbligo del danneggiante di tutelare l'integrità e la vita dei passeggeri, in esecuzione del contratto di trasporto, ma l'istanza del danneggiato trova fondamento anche a prescindere da qualsiasi stipulazione, poiché il diritto all'incolumità personale è "di tale natura da non avere mestieri di apposita convenzione per essere riconosciuto e difeso... fondato com'è su un principio di ragione naturale che preesiste e sussiste indipendentemente da qualsivoglia stipulazione". Nello stesso senso si veda anche Cass. Napoli, 25.04.1912, in *Foro it.*, 1912, I, 1522 ss., nella quale la Cassazione afferma che il giudice di merito non ha errato nel riconoscere il concorso della responsabilità derivante da contratto e di quella aquiliana poiché, nel caso oggetto della sentenza, in un unico fatto concorrevano due ragioni: una derivante dalla violazione del contratto di trasporto, per essersi verificate le lesioni durante il viaggio, e l'altra fondata sull'illecito aquiliano.

una tutela per cui valga la disciplina dettata dall'art. 2947 c.c., in materia di responsabilità extracontrattuale, il cui termine è invece quinquennale.

In secondo luogo l'art. 1225 c.c. consente, quando l'inadempimento è meramente colposo, di ottenere il solo risarcimento dei danni prevedibili, di modo che sarà interessante richiamare la disciplina del torto aquiliano al fine di chiedere il risarcimento anche dei danni imprevedibili.

Inoltre, limitatamente al trasporto ferroviario e a quello aereo, operano diverse norme (anche contenute nelle convenzioni internazionali) che prevedono condizioni particolari di contratto le quali spesso determinano una notevole restrizione dei danni risarcibili: si pensi, per esempio, alla limitazione del *quantum* contenuto in semplici multipli della tariffa pagata per il trasporto di persone o la spedizione di cose, indipendentemente dall'ammontare effettivo del danno alla persona o dal valore intrinseco delle cose distrutte o smarrite⁷⁶. Ancora una volta, pertanto, risulterà maggiormente vantaggioso agire *ex art.* 2043 c.c.

D'altra parte il regime probatorio è, di regola, ben più agevole secondo la disciplina della responsabilità contrattuale. L'art. 1681 c.c. prevede che il vettore risponda di tutti i sinistri che colpiscono il viaggiatore e i suoi beni, durante il trasporto, "*se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*" e, di conseguenza, spetta all'attore provare solo l'esistenza del rapporto e il danno subito.

⁷⁶ Si confronti GIANNA, *La tutela del viaggiatore*, Milano, 2013, 60. L'autrice spiega che è riconosciuta al vettore la possibilità di rispondere dei danni arrecati ai passeggeri, o ai loro beni, entro limiti risarcitori. La limitazione del risarcimento è determinata dalla previsione di un ammontare massimo del risarcimento e dalla previa delimitazione delle ipotesi di danno risarcibili. Il risarcimento dei danni per il trasporto ferroviario nazionale è soggetto all'applicazione delle CGT (Condizioni Generali di Trasporto) le quali all'art. 46 limitano il risarcimento per la perdita dei beni ad un massimo di 18,8 euro per chilo lordo di merce mancante; per il trasporto ferroviario internazionale trova applicazione la Convenzione COTIF-CIM che limita il risarcimento del danno a 16,66 DSP al chilo (Diritti Speciali di Prelievo pari, al giorno d'oggi, a circa 1,15 euro); per il trasporto aereo nazionale si fa riferimento al Codice della Navigazione il quale all'art. 951 stabilisce il limite di 19 DSP al chilo; per il trasporto aereo internazionale la Convenzione di Montreal prevede un massimo di 19 DSP al chilo.

L'art. 2043 c.c. richiede invece al danneggiato di dimostrare tutti gli elementi del fatto illecito, e cioè l'evento, il nesso causale tra l'evento e il comportamento del danneggiante, e il dolo o la colpa di quest'ultimo: ciò rende l'adempimento dell'onere probatorio sicuramente più gravoso.

Il regime probatorio derivante dall'applicazione dell'art. 2043 c.c. trova operatività però limitatamente al trasporto ferroviario, poiché l'art. 2054, primo comma, c.c., esclude la propria applicazione al trasporto tramite veicoli con guida di rotaie. Di conseguenza solo per il trasporto ferroviario è richiesta al danneggiato anche la prova della colpa (o del dolo) del vettore, mentre, in tutti gli altri casi, il regime della prova è quello più favorevole dettato dall'art. 2054 c.c. (è il convenuto che deve provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"). Dal momento che, sia *ex art. 2054 c.c.* che *ex art. 1681 c.c.*, il danneggiato non è tenuto a dimostrare l'elemento soggettivo del convenuto, agire *ex contractu* o in via aquiliana, in termini di adempimento dell'onere probatorio, non fa alcuna differenza.

Trattando di responsabilità del trasportatore, un breve cenno merita, infine, la questione relativa al trasporto gratuito e a quello di cortesia.

Nel primo caso il legislatore prevede espressamente che trovi applicazione l'art. 1681 c.c., di modo che le stesse considerazioni svolte per il trasporto oneroso possono estendersi anche a quello gratuito.

Nel trasporto di cortesia, invece, ci si pone il dubbio sull'effettiva sussistenza di un rapporto obbligatorio tra vettore e passeggero, o tra il vettore e il soggetto che ha richiesto il trasporto/la spedizione di cose. A seconda di quale sia la soluzione a questo interrogativo, differenti saranno le conseguenze in termini di rimedi risarcitori esperibili.

Infatti, se affermiamo che un rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante non si sia formato, allora occorrerà ritenere azionabili soltanto le norme in materia di responsabilità extracontrattuale, senza possibilità alcuna di concorso⁷⁷.

⁷⁷ Sul punto, in dottrina, si veda FRENDA, *op. cit.*, 171 ss., e per la giurisprudenza si confrontino, ad esempio, Cass., 05.03.1990, n. 1700, in *Riv. Dir. Comm.*, 1990,

Il trasporto amichevole o di cortesia, a differenza del trasporto gratuito, è concesso per amicizia o per mero spirito di liberalità, per cui, secondo un orientamento accolto anche dalla Corte di Cassazione, al trasporto di cortesia non deve essere applicata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., che dall'ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito. Ciò comporta che in riferimento alla responsabilità del vettore sia applicabile solamente l'art. 2043 c.c., anche in materia di onere della prova⁷⁸.

Se, al contrario, rinveniamo comunque l'esistenza di un rapporto obbligatorio a carico del vettore, allora si può porre il problema dell'eseribilità di entrambi i rimedi⁷⁹.

In realtà la giurisprudenza maggioritaria, anche in un'ottica di favore per il trasportatore disinteressato, non ammette applicazioni del principio del concorso, e qualifica l'eventuale responsabilità in soli termini di illecito aquiliano.

Un'altra tematica classicamente oggetto di operatività dell'istituto del concorso è quella della responsabilità medica. La lesione contemporanea di un diritto di credito e di un diritto assoluto è evidente quando la prestazione sanitaria discende da un contratto sorto direttamente tra medico e paziente, non così invece quando il contratto di

II, 261, e anche Cass., 08.10.2009, n. 21389, in *Giust. Civ.*, 2010, 10, I, 2209 ss. e in *Dir. Trasporti*, 2010, 2, 520.

⁷⁸ Cass., 05.03.1990, n. 1700, in *Riv. Dir. Comm.*, 1990, II, 261.

⁷⁹ Coloro che sostengono la tesi della natura contrattuale del trasporto amichevole, basano la propria teoria su elementi differenti. Taluni ritengono che si concluda, per effetto della richiesta di un passaggio e l'accoglimento di tale richiesta con l'ospitalità a bordo, un contratto *ex art.* 1327 c.c.; altri ritengono sufficiente, affinché si possa parlare di contratto, che una delle prestazioni sia suscettibile di valutazione economica; o ancora, si rinviene la base contrattuale del trasporto amichevole nell'incontro della volontà del passeggero di usufruire del passaggio e del trasportatore di offrirlo. Si veda, più nello specifico, FRENDA, *op. cit.*, 176 ss. V. anche Cass., 05.03.1990, n. 1700, in *Giur. It.*, 1990, I, 1, 1586, nella quale l'aspetto differenziatore, tra trasporto amichevole (o di cortesia) e il trasporto gratuito, viene individuato nell'elemento negoziale. Affinché un rapporto possa considerarsi caratterizzato dall'elemento negoziale, è necessario che sussista un interesse del vettore suscettibile di valutazione economica (tale non deve essere ritenuto il godimento della compagnia, ancorché finalizzata a non percorrere da solo una strada buia e poco sicura).

cura intercorra tra struttura ospedaliera e paziente, anziché tra quest'ultimo ed il medico.

In caso di mancato buon esito dell'intervento o della terapia nessun dubbio nasce circa l'applicabilità del regime di responsabilità contrattuale in capo alla struttura sanitaria, mentre per ciò che concerne la natura della responsabilità per la quale risponde il medico, come in precedenza spiegato, plurime sono state nel tempo le soluzioni fornite da giudici e teorici.

In un primo tempo era diffusa la qualificazione extracontrattuale della responsabilità medica, non trovando la prestazione sanitaria fonte in un contratto intercorrente con il paziente.

Con la storica sentenza della Cassazione n. 589/1999 ha preso avvio la tendenza a considerare il medico anche contrattualmente responsabile, pure in assenza di contratto, in virtù del contatto sociale inteso come *“relazione sociale generante affidamento di uno nella condotta dell'altro”*⁸⁰ e quale fatto fonte autonoma di obbligazioni *ex art. 1173 c.c.*

In tal modo si hanno gli strumenti necessari per giustificare una responsabilità medica sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale e ammettere, di conseguenza, il concorso⁸¹.

Anche consentendo all'attore danneggiato di promuovere alternativamente entrambe le azioni risarcitorie fondate sulla responsabilità

⁸⁰ Vedi *supra*, §3.

⁸¹ Nel campo della responsabilità medica i giudici di legittimità si sono anche espressi a favore del c.d. cumulo improprio per cui struttura e medico sono entrambi responsabili ma per titoli diversi. Ciò perché il danneggiato può agire nei confronti dei due diversi soggetti di diritto (ospedale e medico) con due azioni diverse: in base al disposto dato dagli artt. 1218 e 1228 c.c., nei confronti della struttura ospedaliera, ed *ex art. 2043* nei confronti del medico. Si veda in tal senso Cass. 24.03.1979, n. 1716, in *Foro it.*, 1980, I, 1115 s., e Cass. 13.03.1998, n. 2750, in *Giur. It.*, 1999, 2279. In quest'ultima sentenza, in particolare, si afferma che: *“Qualora tra medico e paziente sussista un rapporto contrattuale antecedente al ricovero in una struttura ospedaliera, oltre alla responsabilità contrattuale della struttura stessa, si può configurare una duplice responsabilità del medico: contrattuale, in virtù di detto rapporto fiduciario, ed extracontrattuale per aver causato un danno ingiusto.”*

Con l'espressione “cumulo improprio” ci si riferisce alle ipotesi in cui le due azioni di responsabilità coesistono e sono entrambe esperibili poiché più di uno sono gli interessi lesi, in conseguenza della medesima condotta del danneggiante; a differenza di quel che accade con il concorso quando il danno è uno solo, ma suscettibile di diversa qualificazione. Si veda FRENDA, *op. cit.*, 28 ss.

contrattuale e su quella extracontrattuale, i vantaggi ottenibili tramite il ricorso alle norme in materia di responsabilità aquiliana sono nettamente inferiori a quelli che si ottengono nel diverso caso del concorso nell'ambito del contratto di trasporto. L'unico effettivo "guadagno" che il paziente può trarre dalla disciplina *ex art. 2043 c.c.* è, infatti, la sola risarcibilità dei danni imprevedibili, che le norme *ex art. 1218 c.c.* non gli riconoscono nelle ipotesi di inadempimento meramente colposo. Per quel che concerne il regime probatorio e i tempi di prescrizione rimane maggiormente vantaggiosa la disciplina della responsabilità *ex contractu*.

Ora bisogna chiedersi quale *ratio* giustifichi il ricorso al concorso e se tale principio possa realmente considerarsi ammissibile.

Coloro che ne sostengono l'ammissibilità fondano le proprie ragioni sull'assunto secondo cui chi conclude un contratto deve potersi avvalere di uno strumento ulteriore per la tutela dei propri interessi, accrescendo la propria tutela giuridica⁸². Di conseguenza, non ha alcun senso ritenere che un rimedio debba per forza escludere l'altro e sottrarre al danneggiato-contrattante la possibilità di usufruire anche della difesa generale offerta dall'*art. 2043 c.c.*⁸³.

Quanti invece si oppongono al riconoscimento del concorso basano le proprie argomentazioni innanzitutto sul carattere di specialità delle norme sulla responsabilità contrattuale rispetto al generale principio

⁸² PACCHIONI, *Diritto civile italiano*, 2) *Diritto delle obbligazioni*, IV, *Dei delitti e dei quasi delitti*, Padova, 1940, 163. Allo scopo di rispondere al quesito se sia ammissibile un'azione in via aquiliana anche a fronte dell'esistenza di tutti i presupposti per l'azione contrattuale, l'Autore evidenzia che se un dovere, che troverebbe imposizione indipendentemente dalla stipulazione di un contratto, viene imposto anche contrattualmente, allora il contratto non fa altro che ripetere e confermare tale dovere. Di conseguenza non c'è ragione di impedire che dalla violazione del medesimo dovere "nascano concorrentemente e contemporaneamente due azioni": quella contrattuale e quella extracontrattuale.

⁸³ A favore dell'ammissibilità del concorso si vedano: SACCO, *Colpa contrattuale ed aquiliana. Concorso o incompatibilità*, in *Mon. Trib.*, 1926, 802; R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 678. Quest'ultimo sostiene che "tra inadempimento dell'obbligazione e responsabilità aquiliana non sussiste affatto un rapporto di genere e specie e in ipotesi nessuna incompatibilità si propone... laddove ad una situazione di danno unica si prospettano rimedi di vario fondamento e natura. Cosicché non si comprende perché la ricorrenza di un rapporto obbligatorio dovrebbe escludere l'altro mezzo di tutela". E per un confronto tra le tesi di coloro che sostengono l'ammissibilità del concorso e coloro che la negano, si veda ROSSELLO, *op. cit.*, 328 ss.

del *neminem laedere* contenuto nell'art. 2043 c.c. e, in secondo luogo, sulla prevalenza dell'autonomia privata e del suo carattere assorbente rispetto alla tutela generica offerta dalle norme sulla responsabilità aquiliana⁸⁴.

La questione rimane ad oggi dibattuta tra chi ritiene che da un contratto non possa sorgere altra azione di danno che quella contrattuale, e chi ammette che le due azioni di responsabilità possano coesistere quando il fatto che costituisce inadempimento sia anche violazione di un diritto assoluto⁸⁵.

L'ammissione del concorso, pertanto, se, da una parte, ha il vantaggio di consentire al danneggiato di invocare la tutela aquiliana anche quando vi siano tutti i presupposti per l'operare delle regole di quella contrattuale, garantendogli una più ampia tutela, dall'altra parte determina la frustrazione di quelle norme che il legislatore ha posto allo scopo di limitare la protezione di cui il creditore può usufruire. Se, ad esempio, il già citato art. 1225 c.c., in materia di responsabilità contrattuale, restringe il risarcimento ai soli danni prevedibili, quando l'inadempimento è colposo, non si giustifica la possibilità data all'attore di superare tale restrizione percorrendo anche la via della responsabilità aquiliana⁸⁶.

Stando così i termini del problema, il prezzo da pagare per offrire al *danneggiato* una tutela a più ampio spettro, sfruttando le applicazioni del

⁸⁴ In altre parole, secondo questo ragionamento, le norme che offrono una tutela generica (com'è quella dettata dall'art. 2043 c.c.) dovrebbero restare senza applicazione quando vi siano i presupposti per l'operatività di una norma in grado di tutelare i medesimi interessi in modo più specifico. Si vedano in tal senso ASQUINI, *La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1919, II, 350 ss., il quale afferma che “*la scomparsa della responsabilità extracontrattuale si deve dimostrare con la sovrapposizione in quel dato rapporto di una responsabilità contrattuale*” (ivi, 359), e ROSSELLO, *op. cit.*, 328 ss.

⁸⁵ AZZARITI, *In tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1959, II, 469 ss. V. *supra* in questo paragrafo.

⁸⁶ TURCO, *Brevi considerazioni sul principio di prevedibilità del danno come profilo distintivo fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 1987, 104 s. L'Autore spiega che il presupposto sul quale si fonda il giudizio di prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c. è la preesistenza di una relazione vincolante e giuridicamente rilevante tra le parti. Solo in questo caso, infatti, è possibile immaginare un'adeguata conoscenza, da parte del soggetto debitore, delle circostanze che fanno da sfondo al rapporto obbligatorio e alle quali può agganciarsi il giudizio di prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 c.c. Da ciò deriva che la struttura stessa della norma in parola è “*incompatibile con lo schema del fatto illecito e col risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.*”.

principio del concorso, è l'arretramento della tutela minima del *danneggiante* prevista dall'ordinamento, e ciò richiede necessariamente una valida giustificazione⁸⁷.

Nei successivi capitoli si verificherà la possibilità di sfruttare i benefici derivanti dall'applicazione del principio del concorso a fronte dei danni subiti dall'utente durante il trasporto per mezzo degli impianti sciistici, e dall'allievo-sciatore durante l'ora di lezione, trovandosi quest'ultimo coinvolto in un rapporto trilaterale (come accade al paziente nel caso appena discusso) del quale fanno parte sia la scuola che il maestro⁸⁸.

⁸⁷ FREANDA, *op. cit.*, 365.

⁸⁸ Analogamente al rapporto medico/paziente/struttura ospedaliera: fattispecie che, come detto, è stata uno dei principali settori di studio sulla possibile applicazione del principio del concorso di responsabilità.

CAPITOLO 2

1. Premessa: le norme che regolano l'attività ludica sportiva in montagna

L'obiettivo del presente capitolo è quello di offrire, tramite un approccio casistico, un'analisi delle più importanti decisioni giurisprudenziali aventi ad oggetto le molteplici fattispecie di danno correlate all'attività sciistica, al fine di tentare di individuarne un corretto inquadramento, alla luce delle comuni regole della responsabilità civile e di quelle più specifiche dettate in materia di pratica degli sport invernali da discesa.

Il settore della responsabilità sciistica presenta numerose zone di confine tra la responsabilità aquiliana e quella contrattuale, poiché, nella maggior parte dei casi, la lesione sofferta dallo sciatore può essere qualificata sia come inadempimento⁸⁹, sia come violazione del generale precetto del *neminem laedere*⁹⁰.

Per affrontare il complesso tema della responsabilità sciistica occorre, prima di tutto, riassumere brevemente le norme e i principi fondamentali che regolano, da una parte, la pratica dello sci e dello *snowboard* e, dall'altra, la gestione delle aree sciabili.

Il 24 dicembre 2003 è stata approvata la Legge quadro n. 363⁹¹:
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da

⁸⁹ Si pensi alla possibilità di inquadrare il rapporto utente – gestore nell'ambito di un contratto di trasporto o di un contratto di *skipass* e all'eventualità di ritenere sorto un contatto sociale tra allievo e maestro dipendente della scuola di sci. Vedi *infra*, cap. 2, § 2 e cap. 3.

⁹⁰ Vedi *supra*, cap. 1, § 4.

⁹¹ In data 11.03.2014, due giorni dopo l'incidente di Gressoney nel quale ha perso la vita una bambina di tre anni a seguito dello scontro con un altro sciatore, è stato presentato in Senato un disegno di legge volto a modificare la L. 363/2003 con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e l'attività di vigilanza sulle piste. Risultato che s'intende raggiungere anche attraverso la previsione dell'obbligo dei gestori di proporre agli sciatori, insieme allo *skipass*, l'acquisto di

fondo” con lo scopo di uniformare la disciplina che fino a quel momento era stata dettata soltanto dalle singole normative regionali e provinciali (Trento e Bolzano). I legislatori locali, in mancanza di un organico articolato normativo di fonte statale, avevano già provveduto a regolamentare diversi aspetti della pratica dello sci e, principalmente, la gestione delle aree sciabili, i procedimenti di concessione degli impianti e la condotta degli sciatori; dal canto suo, la FIS aveva approvato nel 1967 il “Decalogo dello sciatore”.

La L. n. 363/2003 è suddivisa in quattro capi; il primo è dedicato all’individuazione dell’ambito di applicazione della normativa contenuta nei capi successivi. L’art. 1 recita, in proposito, che la presente legge “*detta norme di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali (...) e i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili*”. Ove per aree sciabili attrezzate, come spiegato nell’art. 2, s’intendono le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico, dedicate alla pratica dello sci da fondo e da discesa, dello *snowboard*, della slitta e dello slittino, comprensive sia degli impianti (di innevamento e di risalita) che delle piste. Tale definizione è di grande interesse poiché sancisce l’indissolubile connubio tra impianto di risalita e relativa pista da discesa, presupponendo una coincidenza della figura del gestore dell’impianto con quella dell’esercente delle piste e determinando rilevanti conseguenze in termini di inquadramento della responsabilità del gestore di dette aree nelle ipotesi di incidenti subiti dagli utenti sulle piste⁹².

Il secondo capo della citata legge detta le norme relative alla gestione delle aree sciabili attrezzate. Tale capo riconosce una serie di obblighi che gravano sul gestore delle aree sciabili, tra i quali l’obbligo di protezione degli utenti delle piste dagli ostacoli presenti lungo le stesse, tramite l’utilizzo di idonee protezioni e di adeguate segnalazioni, al fine di

una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e l’introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme di condotta sulle piste.

⁹² Si veda *infra*, cap. 2, § 2, in merito al riconoscimento della coincidenza in un unico soggetto delle figure di gestore degli impianti e di esercente delle piste. Si rimanda al cap. 2, § 2.2 per un approfondimento sulle conseguenze, in termini di responsabilità del gestore, della coincidenza soggettiva gestore degli impianti – esercente delle piste.

garantire la pratica dello sport in condizioni di sicurezza, e l'obbligo, in caso di incidente, di assicurare il soccorso ed il trasporto degli infortunati (art. 3).

Accanto a tali fondamentali obblighi se ne aggiungono altri, che potremmo definire complementari ai primi, quali ad esempio: l'obbligo di assicurazione, in capo al gestore, per i danni che possano derivare agli utenti dall'uso di dette aree (art. 4); l'obbligo di segnalazione e di informazione riguardo alla classificazione delle piste, e di cautele per la prevenzione degli incidenti, cautele che devono essere conosciute e rispettate da ciascun utente (artt. 5 e 6); l'obbligo di provvedere alla periodica manutenzione delle aree affinché queste siano dotate della prescritta segnaletica e rispettino sempre i canoni di sicurezza richiesti. A tal fine il gestore è tenuto a rimuovere eventuali pericoli atipici, a segnalare la loro presenza ove la rimozione non sia possibile o, in casi estremi di particolare pericolosità non altrimenti eliminabile o di non agibilità, provvedere alla chiusura della pista.

Il terzo capo della L. 363/2003 è dedicato interamente all'individuazione di un insieme di regole al cui rispetto sono tenuti tutti gli utenti delle aree sciabili⁹³.

Tra gli obblighi ivi previsti si menzionano, a titolo esemplificativo, l'utilizzo del casco per i minori di 14 anni (art. 8), il controllo e l'adattamento della velocità alle proprie capacità ed alle condizioni ambientali (art. 9), il diritto di precedenza allo sciatore a valle (art. 10), le regole per il sorpasso (all'art. 11), per gli incroci e per lo stazionamento (artt. 12 e 13), per l'omissione di soccorso (art. 14) e per i comportamenti da tenere nel transito e nella risalita delle piste (art. 15).

Le novità più rilevanti, oltre all'introduzione dell'obbligo del casco, si rinvencono nell'art. 16, che disciplina l'utilizzo dei mezzi meccanici sulle piste da sci; nell'art. 17, che si interessa dello sci fuori pista, chiarendo che

⁹³ Si tratta principalmente di norme comportamentali dello sciatore assai simili a quelle inserite nel Decalogo FIS, ma che da queste, per quantità e per ampiezza dei contenuti, si differenziano. Il decalogo, meglio conosciuto come "Decalogo dello sciatore", è un corpo di regole di condotta approvato dalla FIS nel 1967 a Beirut.

per gli incidenti occorsi al di fuori delle aree sciabili non può essere chiamato a rispondere il gestore; e nell'art. 19, che sancisce il concorso di colpa in caso di scontro tra sciatori.

Proprio quest'ultimo articolo ha subito suscitato molte perplessità, poiché è costruito sullo schema della fattispecie descritta dall'art. 2054, secondo comma, c.c., in materia di responsabilità in caso di sinistri tra veicoli, nonostante la giurisprudenza abbia da sempre respinto l'applicazione dell'art. 2054 c.c. per lo scontro tra sciatori escludendo che gli sci si possano qualificare come veicolo⁹⁴.

Il legislatore del 2003, pur sancendo una serie corposa di obblighi in capo al gestore, ha scelto di non affrontare il problema della tipizzazione del contratto di *skipass*⁹⁵, fino ad ora solamente sfruttato dalla giurisprudenza in rare occasioni, quale figura atipica di contratto per mezzo del quale, in cambio di un corrispettivo (il prezzo dello *skipass*), l'utente acquista il diritto di accedere a tutti i servizi dell'area sciabile (piste, impianti ecc.)⁹⁶.

⁹⁴ Nelle ipotesi di scontro tra sciatori la giurisprudenza si è costantemente richiamata all'art. 2043 c.c. (restando a carico del danneggiato di provare la colpa del danneggiante) seguendo un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: *“alla circolazione con gli sci non è applicabile la disciplina prevista dal codice stradale per la circolazione dei veicoli e neppure quella, a quest'ultima strettamente collegata, relativa al risarcimento del danno”*. A tale considerazione la Cassazione è giunta escludendo che *“le disposizioni del codice stradale contemplino anche gli “sci”, data la definizione di “veicoli” contenuta nell'art. 20 (“macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motori per uso di bambini e invalidi”) e che la disciplina del codice civile attinente alla circolazione dei veicoli in generale, possa ritenersi autonoma da quella del codice stradale, in modo da potervi ritenere compresa anche la circolazione degli sciatori?”*. Cass., 30.07.1987, n. 6603 in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 1988, 25 s. e in *Dir. economia assicur.* 1988, 863 s. Così pure Cass., 01.04.1980, n. 2111, *Foro it.*, 1980, I, 1233 s.

⁹⁵ Come già anticipato nella premessa (vedi *supra*, cap. 1, § 1), il contratto di *skipass* nasce, ad opera della giurisprudenza, come figura contrattuale atipica in forza della quale, a fronte del pagamento di un corrispettivo, commisurato alla durata del contratto, la società gestrice offre all'utente la possibilità di godere dei servizi di risalita e di utilizzare le piste. Si tratta dunque di un contratto che ha ad oggetto sia il servizio di trasporto, sia il servizio piste.

⁹⁶ Ciò diversamente da quanto effettuato dalla Regione Lombardia che, nella deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2548 del 24.11.2011, ha delineato il “contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili” nel territorio della Regione Lombardia. Nel contratto tipo, contenuto nella citata deliberazione, è elencata una serie di obblighi, simile a quella presente nella L. 363/2003, ma più dettagliata e rivolta sia ai gestori che agli utenti. Per gli sciatori – contraenti tali obblighi risultano molto rigidi. Per fare solo alcuni esempi, l'utente, in virtù del

Il Decalogo FIS, ormai dodecalogo, è invece un insieme di dodici regole di condotta elaborate dalla FIS (Federazione Internazionale dello Sci), che costituisce il modello dello sciatore coscienzioso, prudente e diligente. Esso enuncia le principali modalità di comportamento, proprie della pratica dello sci, la cui osservanza è essenziale per la circolazione degli sciatori. Tutti gli sciatori sono tenuti a conoscere tali regole e ad osservarle.

Secondo la giurisprudenza, esso consacra un insieme di regole la cui inosservanza pone lo sciatore in una condizione di difetto dalla quale può derivare responsabilità in caso di

incidente⁹⁷.

La scelta del nostro legislatore di codificare rigidamente, per il tramite della L. 363/2003, le regole di comportamento per la pratica dello sci è audace sotto un duplice aspetto: innanzitutto l'Italia risulta l'unico Paese, tra quelli che aderiscono alla FIS, ad essersi in parte discostato dal Decalogo e, in secondo luogo, l'introduzione delle citate regole all'interno di una legge può determinare una loro cristallizzazione, quando invece sarebbe stato forse più opportuno prevedere, come già previsto da alcune normative regionali, un rinvio dinamico al Decalogo⁹⁸, che viene sempre

contratto, oltre ad attenersi alle regole di condotta di cui al capo III della L. 363/2003, s'impegna anche a pagare il prezzo del titolo e ad esibirlo quando richiesto, a risarcire i danni causati per proprio dolo o colpa agli altri utenti, agli addetti, e agli impianti o alle cose di proprietà del gestore o degli utenti. La deliberazione n. IX/2548 prevede anche che qualunque controversia, nascente tra le parti e relativa alla validità, alla esecuzione ed alla risoluzione del contratto, debba essere portata di fronte alla camera di Commercio per tentare di raggiungere una soluzione stragiudiziale della controversia.

⁹⁷ Per fare alcuni esempi si confrontino le sentenze: Pretura Bolzano, 22.12.1983, in *Riv. dir. sport.*, 1984, 696 s. nella quale si afferma che: "Le "regole di condotta dello sciatore" emanate dalla FIS (Federazione Internazionale Sci) hanno tuttavia valore di norma di comune prudenza e non possono essere ignorate né trascurate da tutti coloro che praticano lo sci", ed ugualmente Pretura Langhirano, 16.04.1985, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 58 e, ancora, App. Trento, 22.07.1995, n. 249, inedita. V. anche la sentenza del Trib. Bolzano, 21.05.2007, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 4, 905, con nota di VERNIZZI, nella quale, in proposito alle regole che compongono il Decalogo, si dice che "nonostante l'origine non legislativa ed il loro carattere metagiuridico, hanno acquisito sempre maggiore rilevanza, per lo spontaneo adeguamento alle stesse da parte degli sportivi e per il loro progressivo riconoscimento nelle aule di giustizia".

⁹⁸ AA. VV., *Responsabilità sciistica – analisi giurisprudenziale e prospettive alla comparazione*, a cura di IZZO-PASCUZZI, Torino, 2006, 23.

tenuto aggiornato – e quindi modificato – dalla FIS in relazione all’evoluzione della tecnica e dell’attrezzatura.

Per porre rimedio a tale situazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il D.M. 20 Dicembre 2005, nel cui allegato n. 2 sono contenute le norme del Decalogo FIS⁹⁹, reintroducendo così tali regole e integrandole nella legge n. 363/2003.

Tra le normative più recenti si richiama la L.R. Veneto¹⁰⁰ n. 21/2008, emanata in attuazione della 363/2003, la quale, all’art. 52, istituisce la figura del “preposto alla sicurezza delle piste” – figura analoga a quella del “*Pisteur secouriste*” previsto dalla L.R. n. 2/1997 della Valle d’Aosta¹⁰¹ – il cui compito è quello di essere presente durante tutto l’orario di apertura delle piste e di monitorare costantemente l’agibilità e la sicurezza delle piste, comunicando al gestore eventuali anomalie non immediatamente risolvibili nell’esercizio delle funzioni che gli sono assegnate.

La legge provinciale di Bolzano¹⁰² n. 14/2010 specifica in modo più dettagliato alcuni aspetti della gestione delle aree sciabili. Tale legge, ad esempio, distingue tra i casi in cui è sufficiente delimitare lateralmente le piste in modo visibile e i casi in cui è necessario apprestare particolari misure di protezione, e l’art. 9 dispone: “*Le piste da sci sono delimitate lateralmente in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato ed il confine tra area sciabile attrezzata e non attrezzata, anche in condizioni di scarsa visibilità. Ove la delimitazione delle piste non è resa visibile da elementi naturali, essa è realizzata mediante elementi artificiali quali segnali, nastri colorati o simili. (...) L’area ai bordi della pista è adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del gestore*”.

L’art. 13 della stessa legge prevede che le piste siano protette da pericoli oggettivi ed atipici come valanghe e frane, e inoltre che vengano

⁹⁹ D.M. 20.12.2005, G.U. n. 299 del 24.12.2005, e recante all’art. 2: “*Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci è stato redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui all’allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire danni. Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione agli utenti del suddetto decalogo.*”

¹⁰⁰ L.R. Veneto, 21.11.2008, n. 21, in B.U.R. Veneto, n. 97 del 25.11.2008.

¹⁰¹ L.R. Valle d’Aosta, 15.01.1997, n. 2, B.U.R. Valle d’Aosta, n. 5 del 21.01.1997.

¹⁰² L. Prov. Bolzano, 23.11.2010, n. 14, in B.U. n. 48 del 30/11/2010.

posizionate reti di contenimento in prossimità di curve o tratti fortemente pendenti, al fine di evitare l'uscita fuori pista in caso di caduta dello sciatore.

Si richiama infine, con uno sguardo alla disciplina Europea, la direttiva CE 09/2000¹⁰³ in materia di impianti a fune per il trasporto di persone. La direttiva ha un contenuto tecnico, avendo come scopo quello di *“definire per tutta la comunità requisiti essenziali di salute delle persone, di protezione dell'ambiente e di protezione dei consumatori applicabili agli impianti a fune, ai sottosistemi e ai loro componenti di sicurezza, altrimenti il riconoscimento reciproco delle normative nazionali comporterebbe, dal punto di vista politico e tecnico, difficoltà insormontabili per l'interpretazione e la responsabilità”*¹⁰⁴.

Delineata la disciplina di riferimento, occorre capire come l'operatore del diritto possa ragionare a fronte delle più svariate fattispecie che nella realtà determinano l'infortunio da cui muove l'azione risarcitoria, e ciò anche a seconda dei diversi ruoli precauzionali dei soggetti che possono essere chiamati a risarcire lo sciatore danneggiato: il gestore degli impianti, il maestro di sci e/o la scuola di sci, un altro sciatore, e via dicendo.

La varietà dei fatti e degli avvenimenti spinge l'interprete ad una costante rielaborazione delle norme giuridiche applicate al caso, e a mantenere un sempre vivo spirito critico nei confronti dei più o meno collaudati principi della responsabilità per danni.

2. La responsabilità civile del gestore degli impianti

L'inquadramento della responsabilità civile del gestore è oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale.

Il tema si presta ad essere analizzato da un duplice punto di vista: da una parte può essere studiato attraverso la lente delle norme generali in

¹⁰³ Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.03.2000, in *G.U.*, n. 106, 21, 3.5.2000.

¹⁰⁴ Punto 6 considerando della direttiva CE 9/2000.

materia di responsabilità aquiliana, ma dall'altra ben può essere vagliato anche attraverso la disciplina della responsabilità contrattuale. Ciò perché al medesimo fatto storico possono attribuirsi una pluralità di qualificazioni, e quindi l'evento (l'incidente) può essere preso in considerazione a diversi fini ed essere disciplinato da diverse norme.¹⁰⁵

Tale doppia prospettiva interessa sia l'ipotesi di infortunio occorso durante la risalita a monte per mezzo degli impianti, sia quella di incidente avvenuto nella fase di discesa sci ai piedi lungo le piste. Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione dapprima la fase del trasporto a monte, e studiarne i diversi possibili profili di responsabilità incombenti sul gestore, e in seguito soffermarsi sul nocumento di cui può essere vittima lo sciatore a causa delle cattive condizioni del tracciato o della presenza di pericoli inaspettati non adeguatamente segnalati.

Di primario rilievo è l'art. 4¹⁰⁶ della L. 363/2003, il quale espressamente sancisce che il gestore è "*civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza delle piste*", di modo che risulta chiaro che il gestore può essere chiamato a rispondere dei danni sofferti tanto nella fase di risalita quanto in quella della di discesa; detto ciò, il legislatore lascia aperta la questione sulla natura di tale responsabilità.

Rimane quindi compito della giurisprudenza individuare i criteri di riferimento utili per ricondurre la responsabilità del gestore nell'ambito di quella contrattuale o di quella extracontrattuale, e per scegliere altresì, all'interno di quest'ultima, le norme maggiormente adeguate tra quelle offerte dal codice civile agli artt. 2043 e ss.

Chiarita la complessità del tema della responsabilità del gestore, è bene comprendere chi possa essere definito tale.

¹⁰⁵ D'ANGELO, *Qualche notazione sulla responsabilità del gestore di piste da sci*, nota a sentenza, Trib. Cuneo, 14.01.2009, in *Giur. Merito*, 2009, 2153 s.

¹⁰⁶ L'art. 4 dispone testualmente: "*i gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree*".

La L. 363/2003 pone in capo al gestore diversi obblighi, molti dei quali hanno ad oggetto la manutenzione e la messa in sicurezza delle piste, cosicché oggi non possiamo più relegare semplicemente il gestore nel ruolo di soggetto preposto all'esclusiva gestione degli impianti e totalmente estraneo all'amministrazione dei tracciati.

Le norme introdotte dalla L. 363/2003 presuppongono, al contrario, che il gestore degli impianti e l'amministratore delle piste coincidano in un'unica figura.

Tale coincidenza soggettiva consente di superare talune delle motivazioni che impedivano di configurare quale oggetto di un unico rapporto giuridico la messa a disposizione tanto degli impianti quanto dei tracciati, ed estendere in tal modo il regime della responsabilità contrattuale anche al nocumento sofferto a causa, per esempio, delle cattive condizioni del manto nevoso.

In una sentenza anteriore all'emanazione della L. 363/2003, la Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, non riteneva ravvisabile alcun profilo di responsabilità contrattuale in capo al gestore per gli infortuni avvenuti in pista, poiché tra gestore e utente individuava un contratto avente ad oggetto solamente il servizio di trasporto, senza alcun obbligo per il gestore di mantenere le piste in buono stato e dichiarando, infine, che se *“a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale”*¹⁰⁷.

Tale tesi era confortata da diversi elementi quali, ad esempio, il fatto che le piste fossero percorse dagli utenti con mezzi propri ed in virtù di un'autonoma scelta, dal momento che la discesa con gli sci è solo una delle diverse facoltà che si presentano al turista che usufruisce del servizio di trasporto e, a ciò si aggiungeva, che l'utilizzo dei tracciati non fosse riservato esclusivamente a coloro avessero effettuato la risalita per mezzo degli impianti¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Cass., 15.02.2001, n. 2216, in *Dir. Trasporti*, 2003, 183 con nota di POZZI; in *Danno e resp.*, 2001, 372.

¹⁰⁸ CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, Padova, 2009, 98 ss.

Date queste premesse, risultava assai difficile estendere il rapporto contrattuale alla fase di discesa, sulla quale il gestore dell'impianto sembrava non essere in grado di esercitare alcun controllo.

Se non che, in base ad un'analisi fattuale e delle normative locali, era possibile affermare l'identità soggettiva tra concessionario delle piste ed esercente degli impianti di risalita, già antecedentemente l'introduzione della L. 363/2003.

L'utente e il gestore apparivano, di fatto, ben consapevoli del nesso di funzionalità intercorrente tra impianto e piste, tanto è vero che i gestori, al fine di indurre la clientela ad acquistare lo *skipass*, pubblicizzavano non soltanto le caratteristiche degli impianti ma anche le qualità delle piste ad essi annesse.

Così l'intervento del legislatore del 2003 non si presenta come una novità assoluta, ma piuttosto come la conferma di un indirizzo che già anni prima aveva cominciato ad affermarsi.

Quale espressione del nuovo indirizzo si può richiamare la sentenza della Corte di Cassazione del 2007 n. 2563¹⁰⁹, la quale afferma che la natura della responsabilità in capo al gestore deve essere contrattuale anche in riferimento agli eventi dannosi verificatisi nella fase di discesa, poiché il servizio di trasporto è solo una parte della complessiva attività svolta dal gestore, volta a consentire agli sciatori di salire e scendere per praticare l'attività sportiva su piste sicure.

Del medesimo avviso è pure una più recente sentenza del Tribunale di Napoli¹¹⁰.

Con la predetta pronuncia i giudici statuiscano che *“non può legittimamente sostenersi che la responsabilità per danni sarebbe di natura contrattuale nella fase di risalita e di natura extracontrattuale nella fase di discesa. Al contrario, l'unicità del soggetto, titolare della pista e dell'impianto di risalita, induce a ritenere che,*

¹⁰⁹ Cass., 06.02.2007, n. 2563, in *Obbligazioni e contratti*, 2007, 6, 551, ove si ritiene superata la vecchia concezione che tiene distinti il soggetto esercente il servizio di trasporto e quello amministratore delle piste e si afferma che gli impianti di risalita e le piste appartengono ad un'unica area attrezzata di regola affidata, di fatto o per disposizione normativa, ad un medesimo soggetto.

¹¹⁰ Trib. Napoli, 25.01.2011, in *Guida al diritto*, 2011, 12, 50.

*con l'acquisto dello skipass, si concluda un contratto riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita ma anche all'utilizzo della pista di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è in entrambe le fasi contrattuale e lo obbliga a risarcire il danno subito dallo sciatore*¹¹¹.

2.1. Il trasporto in seggiovia, in funivia, e sullo skilift

Chiarito dunque il ruolo del gestore degli impianti, analizziamo tale figura nella sua duplice veste di soggetto esercente il servizio di trasporto e di soggetto amministratore delle piste.

Come anticipato, il danno subito dallo sportivo durante la fase di risalita, a mezzo degli impianti, può configurare, in capo al gestore, una responsabilità di tipo contrattuale.

Più precisamente, secondo un filone giurisprudenziale ormai consolidato, il rapporto gestore-utente viene inquadrato nella fattispecie descritta dagli artt. 1678 e ss. c.c., ossia nel contratto di trasporto di persone oneroso¹¹². Pertanto, in applicazione dell'art. 1681 c.c., il vettore (che nel caso di specie coincide con il gestore) è ritenuto dall'ordinamento giuridico responsabile dei sinistri occorsi al passeggero (e ai suoi beni) durante il viaggio, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

A questo punto diviene fondamentale definire l'arco di durata del viaggio o, in altre parole, individuare l'intervallo temporale nel quale il passeggero si affida al vettore, al fine di limitare l'ambito di responsabilità incombente sul vettore-gestore.

¹¹¹ Si veda anche, nello stesso senso, Trib. L'Aquila, 21.04.2012, inedita, consultabile in *De Jure*.

¹¹² Si veda per tutti: Cass., 23.05.1997, n. 4607, in *Foro it.* 1997, I, 2470 ss. ed anche in *Arch. giur. circol. e sinistri* 1997, 788 ss., nella quale la Corte afferma che “ogniqualevolta questa Corte si è occupata dei contratti di risalita in seggiovia, ha dato pressoché per scontato il loro inquadramento nel contratto di trasporto di persone (Cass. 13 gennaio 1993 n. 356, Cass. 7 ottobre 1968 n. 3136, Cass. 16 ottobre 1956 n. 3658)”.

E' ormai pacifico, anche per il più comune trasporto su strada, che la durata del viaggio non possa essere circoscritta solamente al tempo in cui il mezzo sia in movimento, dovendo necessariamente comprendere anche le eventuali soste, le attività preparatorie e quelle accessorie al viaggio, come l'obliterazione del biglietto, il carico e scarico dei bagagli o la salita e la discesa dal mezzo¹¹³.

La medesima impostazione opera anche a fronte del trasporto per mezzo degli impianti da sci, come chiaramente spiegato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14812/2004¹¹⁴ ove si afferma che *“i danni subiti dal trasportato “durante il viaggio” devono considerarsi (anche) quelli conseguenti alle operazioni preparatorie e accessorie, quali la salita e la discesa dalla seggiovia, sempre che sussista nesso di causalità”*.

Nel trasporto con gli impianti generalmente presenti nelle aree sciistiche (seggiovia, sciovia, ovovia ecc.) è particolarmente complicata l'individuazione del momento iniziale del trasporto essendo tali mezzi cosiddetti “a fluenza”; mentre la determinazione della fase conclusiva ha sollevato minori dubbi interpretativi.

La giurisprudenza è da anni concorde nell'identificare nell'esaurimento degli effetti residui del moto impresso dal mezzo, il

¹¹³ In tal senso si esprime, ad esempio, la Corte di Cass., 18.01.2012, n. 666, in *Il Civilista*, 2012, 2, 13, nella quale si afferma testualmente che *“per danni subiti dal trasportato “durante il viaggio” ai sensi dell'art. 1681 c.c. devono considerarsi (anche) quelli conseguenti alle operazioni preparatorie e accessorie, quali la salita e la discesa dal mezzo di trasporto”*. Nel caso di specie l'attrice era caduta, infortunandosi, mentre scendeva dall'autobus. Dello stesso avviso Cass., 17.07.2003, n. 11194, in *Danno e resp.*, 2003, 1185 ss., nella quale si riscontra che *“ il momento iniziale di quella speciale responsabilità del vettore non si identifica con quello della partenza e la responsabilità stessa non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione; sicché, si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore (e la perdita o l'avaria delle cose che questi porta con sé) verificatisi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto o durante le fermate”*.

¹¹⁴ Corte di Cass., 03.08.2004, n. 14812, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 2254, e si veda anche sul punto Cass., 13.01.1993, n. 356, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 154 ss. con nota di PUTTI, nella quale si legge che *“nel trasporto di persone in seggiovia il vettore si libera da responsabilità solo provando, ai sensi dell'art. 1681, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale responsabilità permane per tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso, intendendosi tale durata estesa sino al momento in cui vengono meno gli effetti residui del moto impresso al trasportato dal mezzo usato e questi, ormai fermo a terra, non può più risentire dei medesimi”*.

momento oltre il quale la prestazione contrattuale del vettore deve considerarsi esaurita¹¹⁵.

Per quel che concerne l'inizio del contratto di trasporto, invece, la giurisprudenza ha avanzato diverse ipotesi.

In un primo tempo si è ritenuto di poter individuare il momento iniziale del viaggio nel primo contatto del passeggero con il mezzo di risalita¹¹⁶ poiché esso segnerebbe il momento in cui lo sciatore non sarebbe più in grado di decidere del proprio collocamento, non potendo più muoversi in autonomia. Tale tesi è eccessivamente restrittiva, dal momento che essa non ricomprende le fasi preparatorie di accesso all'impianto quali l'obliterazione del biglietto, l'attesa al cancelletto di accesso, la preparazione all'arrivo del seggiolino o del piattello e così via.

Un'altra teoria, invero del tutto isolata, estendeva al massimo l'arco temporale nel quale sarebbe applicabile la disciplina dell'art. 1681 c.c., stabilendo che la durata del contratto di trasporto coincide con la durata della validità dello *skipass*¹¹⁷. Tale impostazione si presta a critiche, poiché una simile estensione del rapporto di viaggio finisce per ricomprendere anche eventi non direttamente connessi con il servizio di trasporto.

Secondo la tesi oggi più accreditata, invece, l'inizio del viaggio deve ravvisarsi nell'istante in cui il passeggero compie le attività propedeutiche alla partenza¹¹⁸.

¹¹⁵ Cfr. Cass., 23.05.1997, n.4607, in *Danno e resp.* 1997, 767 s. ed anche in *Foro it.*, 1997, I, 2470 ss. nella quale si afferma che il trasportato può invocare l'applicazione della presunzione di colpa di cui all'art. 1681 c.c. “*sempreché egli fornisca la prova che la caduta sia avvenuta prima della cessazione degli effetti residui del moto impresso dal mezzo, che costituisce il momento oltre il quale la prestazione contrattuale del vettore deve considerarsi esaurita*”; e si veda anche, nello stesso senso, App. Milano, 15.02.2006, in *Giur. Merito*, 2006, 12, 2669 ss. ove è stabilito che è da considerarsi parte del viaggio il momento, successivo al distacco materiale dal seggiolino, in cui il trasportato risenta ancora degli effetti del moto impresso dall'impianto.

¹¹⁶ Cass., 07.10.1968, n. 3136, in *Resp. civ. prev.*, 1969, 198 s.

¹¹⁷ Trib. Sondrio, 18.04.1962, in *Nuovo dir.*, 1964, 41 ss., con nota di BISEGNA.

¹¹⁸ Si confrontino le già citate sentenze della Cassazione 11194/2003 e 14812/2004, per le quali il contratto di trasporto si deve ritenere operante dal momento in cui il passeggero effettua le attività preparatorie al trasporto e, precisamente, da quando il viaggiatore fa ingresso nella stazione di partenza e si accinge ad obliterare il biglietto.

Ulteriore possibile delimitazione della responsabilità del gestore può derivare anche dalla valutazione della condotta del passeggero¹¹⁹.

Il buon esito del viaggio, infatti, dipende notevolmente – in particolare nelle fasi preparatorie e di abbandono del mezzo – dalla collaborazione dell'utente.

Tale aspetto assume una rilevanza molto significativa in quanto influisce sull'accertamento del concorso di colpa del passeggero e, in applicazione dell'art. 1227 c.c., il comportamento inadeguato ed imperito dello sciatore potrà ridurre od escludere la responsabilità del gestore.

La collaborazione del passeggero è richiesta in misura minore nei mezzi quali l'ovovia, la funivia e la seggiovia, ove la cooperazione dell'utente è richiesta principalmente nelle fasi di accesso e di allontanamento dal mezzo, mentre, per quel che concerne la sciovia, è talmente elevato il grado di collaborazione richiesto al trasportato, che la giurisprudenza maggioritaria¹²⁰ fatica a ricondurre il trasporto a mezzo *skilift* alla fattispecie descritta dagli artt. 1687 c.c. e ss., configurandola piuttosto come un contratto di trasporto atipico, o addirittura come una forma di autotrasporto, al quale le norme citate non sarebbero applicabili,

¹¹⁹ V., ad esempio, Cass., 03.10.2013, n. 22603, inedita, in merito alla richiesta di risarcimento dei danni pretesa dalla passeggera di un autobus caduta a seguito di una brusca frenata del mezzo. I giudici hanno affermato che il trasportato “è tenuto, durante il trasporto stesso, all'osservanza delle comuni norme di prudenza e di diligenza, atteso che la prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all'approntamento di mezzi idonei a salvaguardare l'incolumità del passeggero con normale diligenza, non può escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte di quest'ultimo”. Nello stesso senso, Cass., 01.03.1994, n. 2020, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1994, 362 ss.; Cass., 30.04. 2011, n. 9593, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 677 s., nella quale si specifica che “la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro”.

¹²⁰ Cass., 18.03.2003, n. 3980, in *Dir. Trasp.*, 2005, 233 s., con nota di DAPRETTO, in cui viene affermato il principio di diritto secondo il quale “il contratto di trasporto di persone presuppone che il trasportato non collabori in alcun modo allo spostamento; ne consegue che non può essere qualificato come contratto tipico di trasporto il contratto di utenza di sciovia al quale, pertanto, non è applicabile l'art. 1681 c.c.” e, ugualmente, Cass., 10.05.2000, n. 5953, in *Dir. ed economia dell'assicurazione*, 2000, 1233, e in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 979.

neppure per analogia¹²¹, mancando l'affidamento completo della persona al congegno di traino ed al vettore.

Interessante in merito è la sentenza n. 5953/2000 della Corte di Cassazione, relativa ad un incidente avvenuto a Selva di Val Gardena nel 1965. Uno sciatore era caduto dallo *skilift* lungo il tragitto a causa di una lastra di ghiaccio e lamentava che le lesioni conseguenti la caduta fossero state determinate dal tardivo arresto dell'impianto. Per tale motivo lo sciatore chiedeva alla società gestrice il risarcimento del danno.

La Cassazione, adita su ricorso del danneggiato, il quale denunciava la mancata applicazione dell'art. 1681 c.c. dovendosi, a suo avviso, qualificare il servizio di trasporto tramite sciovia come oggetto di un contratto di trasporto, ha affermato l'infondatezza delle doglianze del danneggiato, sostenendo che *“il contratto di trasporto, regolato dall'art. 1678 c.c. e segg., implica che la persona trasportata sia sorretta (o “portata”) interamente dal mezzo di trasporto e non presti, quindi, alcun ausilio fisico al proprio trasferimento da un luogo all'altro, restando completamente affidata al mezzo”*¹²², al contrario, nel trasporto tramite sciovia lo sciatore viene trascinato dal piattello lungo il pendio dovendosi sostenere autonomamente sugli sci e collaborare fisicamente al suo spostamento. Di conseguenza, essendo fondamentale la sua collaborazione per il buon esito del viaggio, viene meno la *ratio* stessa che comporta l'applicazione della rigida disciplina dettata dall'art. 1681 c.c. la quale trova la propria giustificazione nel completo controllo dell'esecuzione del contratto da parte del vettore e nel totale affidamento in questi riposto dal passeggero.

La giurisprudenza, pertanto, in tali casi, preferisce applicare la disciplina generale dell'inadempimento *ex art.* 1218 ss. c.c.

Diversa è l'impostazione che deve essere adottata quando l'incidente si verifica su altri mezzi, quali la seggiovia, l'ovovia, la cabinovia, la funivia nei quali non è richiesta una particolare cooperazione all'utente.

¹²¹ CAMPIONE, *La responsabilità dei gestori delle aree sciabili*, in AA. VV., *La responsabilità sciistica*, a cura di VALLE-SESTA, Bolzano, 2012, 21.

¹²² Cass., 10.05.2000, n. 5953, in *Dir. ed economia dell'assicurazione*, 2000, 1233; e in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 979.

Il Tribunale di Firenze, in una pronuncia relativa ad un evento dannoso avvenuto durante il trasporto in seggiovia, si è espresso in tali termini: “*Nel caso di impianto di risalita mediante seggiovia, la particolare natura del mezzo meccanico difforme dalla sciovvia (...) comporta che l’utente non deve collaborare in alcun modo, se non salendo e scendendo dal seggiolino, per effettuare il trasporto, e pertanto a tale contratto sono applicabili le norme sul contratto di trasporto ex art. 1681 c.c.*”¹²³.

Medesima interpretazione viene data alle ipotesi di infortunio in cabinovia od ovovia.

In una sentenza del Tribunale di Rovereto¹²⁴, in merito al trasporto mediante cabinovia, si legge che tra sciatore e gestore intercorre un contratto di trasporto in virtù del quale il gestore, tramite i suoi addetti, è tenuto a prestare assistenza ai passeggeri nelle fasi di accesso e risalita, al fine di evitare che gli utenti riportino danni durante il viaggio, pena l’applicazione della rigida disciplina contenuta nell’art. 1681 c.c.¹²⁵

In tutti questi casi, è sempre necessario che vi sia un nesso di causalità tra la condotta inadempiente del gestore ed il nocumento sofferto dallo sciatore, poiché ove si riscontrasse, al contrario, che il danno è frutto della sola condotta imperita dell’utente, il gestore non potrà essere chiamato a rispondere.

In tali termini si è espressa anche la Corte di Appello di Trento¹²⁶ la quale ha stabilito che il contratto di risalita rientra nella fattispecie del

¹²³ Trib. Firenze, 20.12.2004, inedita, consultabile su *De Jure*.

¹²⁴ Trib. Rovereto, 08.01.2002, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit.

¹²⁵ La stessa impostazione è stata adottata anche da Trib. Rovereto, 01.08.2000, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit. (per il trasporto mediante seggiovia); Trib. Trento, sez. distaccata Titone, 22.06.04, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit., (urto con seggiolino della seggiovia); Trib. Trento, 11.01.2005, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit. (sempre in riferimento al trasporto in seggiovia).

¹²⁶ App. Trento, 14.11.2000, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit., nella quale si afferma che “*il gestore di impianti sciistici di risalita non è responsabile del danno subito dal trasportato che sia interamente riconducibile alla sua condotta imperita*”. Del medesimo avviso Trib. Trento, sez. distaccata Cavalese, 15.11.2002, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit.. Nel caso in oggetto, una sciatrice si era

contratto di trasporto e che in capo allo sportivo sussiste un obbligo di collaborazione, in conseguenza del quale egli deve tenere una condotta prudente e responsabile in cui il vettore possa riporre affidamento, e si aggiunge che il gestore non potrà essere ritenuto responsabile del danno che sia interamente causato dalla condotta imperita del passeggero.

Acclarato che il servizio di risalita con l'impianto offerto dal gestore è inquadrabile nel contratto di trasporto, e che sul gestore incombe un obbligo di assistenza e di salvaguardia dei passeggeri, occorre ora analizzare le conseguenze, in termini di disciplina, dell'applicazione dell'art.1681 c.c. in luogo del più generale art.1218 c.c.

Invero entrambe le norme derogano alla regola contenuta nell'art. 2697 c.c., secondo il quale è il creditore-attore a dover dimostrare di aver subito un danno e che tale danno è conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del debitore.

Tanto l'art. 1218 c.c. quanto l'art. 1681 c.c., invece, introducono una presunzione di colpa del debitore e determinano un' inversione dell'onere probatorio.

Secondo l'art. 1218 c.c. è il debitore che, per liberarsi, deve dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile e, allo stesso modo, secondo quanto disposto dell'art. 1681 c.c., è sempre il debitore-vettore che, al fine di evitare di essere ritenuto responsabile, deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per scongiurare il danno.

Nonostante le due norme si basino su una medesima impostazione, la posizione del vettore è notevolmente aggravata rispetto a quella del debitore comune: mentre al secondo si chiede solo di dimostrare genericamente che l'inadempimento non è dipeso da sua colpa, dal vettore si pretende oltre alla prova di un *“fatto causativo di danno autonomo rispetto l'attività esercitata – quale può essere il caso fortuito, il fatto del terzo o la colpa dello*

infortunata cadendo dalla seggiovia essendo scesa tardivamente dal seggiolino. I giudici, rilevando che l'incidente era dipeso esclusivamente dalla disattenzione della passeggera e da uno scorretto posizionamento dei suoi bastoncini, statuirono che la responsabilità non fosse in alcun modo ascrivibile al vettore.

stesso danneggiato – anche la dimostrazione di aver predisposto ogni cautela atta ad impedire che il danno generato da quello specifico evento potesse in concreto verificarsi¹²⁷.

Nel concreto, la diligenza cui è tenuto il gestore comporta che egli debba, da un lato, provare di aver adottato le misure necessarie per rendere l'impianto sicuro e correttamente funzionante, e, dall'altro, dimostrare che sia stata fornita adeguata assistenza ai passeggeri.

Dottrina e giurisprudenza, onde evitare che si configuri di fatto una forma di responsabilità oggettiva e allo scopo di alleggerire l'onere probatorio in capo al vettore, interpretano l'art.1681 c.c. in modo che sia sufficiente richiedere al vettore solamente di provare “*le misure normalmente e ragionevolmente esigibili da chi, in modo diligente, opera nello stesso settore*”¹²⁸.

La responsabilità del gestore degli impianti, nell'ambito dell'utilizzo di tali impianti da parte dello sciatore, si presta ad essere vagliata anche attraverso le norme della responsabilità extracontrattuale.

Secondo un filone che in passato ha avuto un discreto successo in giurisprudenza¹²⁹, se non si configura il rapporto esistente tra gestore e utente nella figura del contratto di trasporto, di fronte ai danni di cui può essere vittima uno sciatore nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, è possibile richiamare il disposto contenuto nell'art. 2050 c.c.

L'applicazione del regime di responsabilità da attività pericolosa è molto interessante in quanto segna un parallelismo con la disciplina dettata dall'art. 1681c.c.

¹²⁷ CAMPIONE, *op. cit.*, 77 s.

¹²⁸ CAMPIONE, *op. cit.*, 79; IANNUZZI, *Del trasporto (art. 1678 – 1702)*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIAJOLA-BRANCA, Bologna-Roma, 1970, 97 s.

¹²⁹ In applicazione dell'art. 2050 c.c., per la responsabilità del gestore a fronte degli incidenti occorsi nella fase di risalita, si vedano: Trib. Savona, 20.12.1965, in *Giur. It.*, 1966, I, 2, 557 s. ; Trib. Massa, 25.02. 1984, in *Foro it. Rep.*, 1984, voce n.13 e Trib. Como, 31.05.1972, in *Dir. prat. assic.*, 1972, 776 s. Nonostante ciò la tesi maggioritaria non ritiene corretto il riferimento all'art. 2050 c.c.. Si vedano in tal senso Cass., 02.05.2000, n. 6113, in *Dir. ed econ. assic.*, 2000, 1224 ss., nella quale si afferma che la pratica dello sci (che può essere considerata attività pericolosa) deve essere tenuta distinta dalla diversa attività di gestione degli impianti da sci. Ugualmente Cass., 10.05.2000, n. 5953, cit., nella quale, in merito alla gestione di una sciovia, la Corte sostiene che l'esercizio di un impianto, qual è lo *skilift*, non può considerarsi attività di per sé pericolosa.

L'art 2050 c.c. prevede, infatti, che chi, nell'esercizio di un'attività pericolosa, abbia cagionato ad altri un danno, sia tenuto a risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

L'espressione utilizzata dal legislatore è del tutto simile a quella che si rinviene nell'art. 1681 c.c., come precedentemente analizzato.

Ciò consente, come notato da alcuni autori¹³⁰, di stabilire una tendenziale corrispondenza tra la tutela contrattuale *ex* art. 1681 c.c. e quella aquiliana *ex* art. 2050 c.c., poiché entrambe le norme richiedono al danneggiante, per liberarsi dalla responsabilità, la dimostrazione di aver preso tutte le misure necessarie al fine di scongiurare l'evento lesivo.

2.2. La discesa su pista

Quando parliamo di infortuni verificatisi in pista, la domanda che sorge spontanea, e alla quale gli operatori del diritto hanno tentato di dare

¹³⁰ In particolare CAMPIONE, *La responsabilità dei gestori delle aree sciabili*, cit., 34 ss., nonché 117 s.; DAGASSO, *La responsabilità del maestro di sci tra onere della prova e contatto sociale*, nota a sentenza Cass., 03.02.2011, n. 2559, cit. *Dir. e fisci. assic.*, 2012, 1, 73.

Il regime probatorio introdotto dall'art. 2050 c.c. è interessante anche sotto un altro profilo. Oggetto della prova liberatoria, infatti, secondo quanto dispone la norma citata, è la dimostrazione positiva dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, e non il caso fortuito (come invece prevedono altre ipotesi di responsabilità come quelle disciplinate agli artt. 2051 e 2052 c.c.). Il fortuito solleva il danneggiante dalla responsabilità poiché si pone come elemento interruttivo del nesso causale e, allo stesso tempo, esterno alla sfera soggettiva del responsabile. Il contenuto della prova richiesta all' esercente di attività pericolose è, invece, molto diverso. Ciò che deve essere dimostrato *ex* art. 2050 appartiene alle modalità di svolgimento dell'attività e, quindi, nel concreto, consiste nell'aver rispettato tutte le norme esistenti in materia, con gli ulteriori accorgimenti non imposti dalle legge, ma consigliati dall'evoluzione del progresso tecnico. Come sottolinea Corsaro, lo scopo dell'art. 2050 c.c. è quello di addossare all' esercente dell'attività pericolosa l'adozione di misure di prevenzione rigorose e adeguate al caso concreto. Di conseguenza, poiché l'oggetto della prova richiesta al danneggiante, *ex* art. 2050 c.c., è costituito da elementi che non sono del tutto esterni alla sua sfera soggettiva di controllo, la responsabilità da attività pericolose non può essere equiparata alle altre ipotesi di responsabilità oggettiva disciplinate dal Codice. Sul punto si confrontino SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 2005, 174 ss. e CORSARO, voce *Responsabilità da attività pericolose*, in *Digesto disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino, 1998, 84 ss.

una risposta univoca, è se esista un legame negoziale tra gestore e utente avente ad oggetto la fruizione delle piste.

In altre parole il problema principale sta nel capire se sia possibile individuare, al pari di quel che avviene nella fase di risalita con gli impianti, la fonte della responsabilità del gestore in un contratto.

La risposta a tale quesito è stata per lungo tempo negativa, poiché, per le molteplici ragioni sopra illustrate, non era concepibile individuare un'unica figura che fungesse da esercente degli impianti e delle piste e che potesse dunque essere ritenuta contrattualmente responsabile tanto dei danni riportati dallo sciatore sull'impianto quanto di quelli sofferti in pista.

Di conseguenza, per diversi anni, la responsabilità del gestore è stata esclusivamente inquadrata nelle fattispecie descritte dal legislatore agli artt. 2043 ss. c.c.

L'art. 4 della L.363/2003 si limita ad affermare che il gestore può essere ritenuto civilmente responsabile per i danni di cui sia vittima lo sciatore. Di conseguenza rimane compito dell'interprete individuare quale delle diverse figure di responsabilità appaia, caso per caso, maggiormente adeguata¹³¹.

Un recente orientamento della Corte di Cassazione¹³² ha accolto l'interpretazione, inizialmente avanzata da alcune isolate pronunce di merito¹³³, secondo la quale la responsabilità del gestore può avere natura contrattuale, anche con riguardo ad eventi dannosi verificatisi nella fase di discesa, e non limitatamente alla fase di trasporto a monte mediante gli impianti di risalita. La causa ravvisabile in tale negozio è non tanto il trasporto, quanto l'attività complessiva che consiste nel poter salire e

¹³¹ Secondo una tesi minoritaria, invece, la generica espressione “civilmente responsabile” sarebbe indice dell'intenzione del legislatore di ritenere ravvisabile in capo al gestore solamente la responsabilità extracontrattuale *ex* art. 2043 c.c.

Tale ricostruzione non appare sostenibile, poiché la genericità della formula scelta dal legislatore non è un dato sufficientemente sicuro per stabilire l'esclusivo ricorso all'art. 2043 c.c.

¹³² Cfr. Cass., 06.02. 2007, n. 2563, cit.

¹³³ Cfr. Trib. Pinerolo, 18.10. 2000, cit.; Trib. Modena, 12.11.1990, consultabile su *De Jure*: si veda anche Cass., 15.02.2001, n. 2216, cit., la quale non trae però le necessarie conseguenze in tema di responsabilità.

scendere, ovvero un trasporto funzionale all'attività sciistica su piste sicure¹³⁴.

Sebbene la fase di discesa sia stata ritenuta per lungo tempo estranea al sinallagma contrattuale, arrestandosi alla soglia di motivo del negozio senza assurgere a causa del contratto, si è successivamente riscontrata l'esistenza di un rapporto di stretta connessione tra la fase di risalita e quella di discesa¹³⁵.

La primissima pronuncia che ha prospettato una responsabilità contrattuale in capo al gestore per i danni sofferti dallo sciatore nella fase di discesa lungo la pista, è quella, già citata, del Tribunale di Pinerolo del 18 ottobre 2000¹³⁶ che è giunta a tali conclusioni attraverso la configurazione del contratto tipico di *skipass*.

Questa nuova soluzione è stata confermata successivamente dalla Cassazione¹³⁷.

Nella sentenza n. 2563/2007 la Suprema Corte afferma, prendendo spunto dalla pronuncia del Tribunale di Pinerolo, che “*il contratto di skipass – che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo*

¹³⁴ Trib Cuneo, 14.01.2009, cit.

¹³⁵ BALLARDINI, *Il regime della prova liberatoria a carico del gestore delle aree sciabili attrezzate*, in AA. VV., *La responsabilità sciistica*, a cura di VALLE-SESTA, Bolzano, 2012, 59 ss. Tale ricostruzione, come anticipato nei precedenti paragrafi (cfr. Cap 2, § 2 e § 2.1), ha trovato conforto normativo nella disciplina della L. 363/2003, che regola unitariamente gli obblighi dei gestori con riferimento all'intera area sciabile attrezzata.

¹³⁶ Trib. Pinerolo, 18.10. 2000, cit. Si segnala che i giudici del Tribunale di Pinerolo sono stati i primi a parlare di “contratto di *skipass*”, ma già nel 1990 il Tribunale di Modena, 12.11.1990, in Dir. Trasp., 579, aveva prospettato, accanto ad una responsabilità extracontrattuale *ex art. 2051 c.c.*, anche una responsabilità da inadempimento per gli infortuni avvenuti in fase di discesa. In particolare, secondo il Tribunale di Modena, sarebbe possibile concepire unitariamente il rapporto contrattuale esistente tra gestore e utente con la conseguenza che lo sciatore ben potrebbe “*ritenere in buona fede la controparte obbligata non solo a garantire l'utilizzazione sicura dell'impianto di risalita, ma anche una pista priva di insidie non segnalate e non fronteggiabile con una particolare prudenza o con una particolare perizia*”.

¹³⁷ Cass., 06.02. 2007, n. 2563, cit., e altre successive: Cass., 10.12.2012, n. 22383, in *Diritto e Giustizia*, 2012, 1165 ss., con nota di VINCENTI; Cass. pen., 11.07.2007, n. 39619, in *Guida al diritto*, 2007, 10, 82 (s.m.); tra le sentenze di merito più recenti si veda Trib. Napoli, 25.01.2011, in *Guida al diritto*, 2011, 12, 50.

convenzionalmente stabilito – presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell’impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto di risalita con derivante obbligo a suo carico della manutenzione della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale?

La Suprema Corte apre le porte alla possibilità di sottrarre anche la fase della discesa al modello della responsabilità aquiliana unificando la natura di responsabilità invocabile dagli sciatori per l’ottenimento dei danni sofferti tanto durante il trasporto quanto nella discesa sci ai piedi¹³⁸.

Nonostante l’utente danneggiato abbia ora la possibilità di invocare in entrambi i casi una responsabilità *ex contractu*, permangono delle significative differenze in ordine alla disciplina in concreto applicabile per il nocumento subito nelle due diverse fasi.

Mentre, infatti, resta applicabile l’art. 1681 c.c. per gli infortuni di cui è vittima l’utente nell’utilizzo dell’impianto, per gli incidenti occorsi nel momento in cui è impegnato nella discesa lungo le piste la norma cui far riferimento è l’art.1218 c.c., con le note conseguenze in termini di prova.

¹³⁸ In accoglimento della figura del contratto atipico di *skipass* si veda T. Aosta, 12.04.2012, consultabile in *Jus Montagna*. I giudici valdostani affermano infatti che “*i più recenti sviluppi dottrinari e giurisprudenziali tendono infatti a configurare il rapporto che s’instaura tra utenti e gestore alla stregua di un contratto atipico cosiddetto di skipass i cui elementi sono rappresentati dalla dazione da parte dell’utente di un corrispettivo commisurato alla durata del contratto; dalla possibilità offerta dal gestore di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci. In tale ottica il gestore viene chiamato a rispondere non solo dei sinistri verificatisi durante la fase di risalita ma anche, ai sensi dell’art. 1218 c.c., di quelli occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento agli obblighi specifici su di lui gravanti in virtù del contratto medesimo (tra cui, a titolo esemplificativo, la segnalazione di fonti di pericolo, l’adozione di misure di protezione e, in generale, la manutenzione delle piste)*”. V. anche la sentenza del T. Aosta, 16.09.2010, consultabile su *Jus Montagna*, nella quale si osserva che rientrano tra gli obblighi gravanti in capo al gestore, in conseguenza del contratto di *skipass*, quelli di manutenzione e di messa in sicurezza degli impianti e delle piste. In senso conforme T. Aosta, 27.02.2011, consultabile in *Jus Montagna*.

Ex art.1218 c.c. il debitore, per evitare di essere ritenuto responsabile, dovrà semplicemente dimostrare che l'inadempimento o il ritardo non sono ad esso imputabili e, al contrario, secondo il disposto dell'art.1681 c.c. il vettore dovrà, per liberarsi, fornire la prova più rigorosa di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Oltre ai vantaggi processuali ora delineati, il contratto di skipass merita particolare attenzione poiché offre un sistema normativo, frutto dell'autonomia negoziale, in grado di disciplinare i rapporti tra utente e gestore antecedentemente alla verifica dell'evento lesivo e di incidere virtuosamente sulle loro condotte¹³⁹.

Spostando ora il discorso nell'ambito della responsabilità delittuale, si riscontra che la norma più frequentemente applicata dai giudici nei casi di incidenti avvenuti sulle piste da sci è quella contenuta nell'art. 2043 c.c.¹⁴⁰, sebbene i procedimenti che si siano conclusi con un accoglimento pieno delle doglianze dei danneggiati siano un numero molto ridotto.

Tale insuccesso è dovuto principalmente al fatto che la disciplina generale della responsabilità aquiliana pone il danneggiato in una posizione

¹³⁹ IZZO, in AA. VV., *La montagna, La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, I, a cura di IZZO, Torino, 2013, 69 s., v. anche W. FLICK, atti del I Forum giuridico europeo della neve, Bormio, 2005, 15, il quale osserva che l'effettiva predisposizione e applicazione del contratto di *skipass* renderebbe anche più facile indurre gli sciatori e i gestori a rispettare le regole in esso convenute.

¹⁴⁰ Ad esempio l'art. 2043 c.c. è stato applicato da Cass., 19.02.2013, n. 4018, in *Danno e resp.*, 2013, 863 ss. con nota di IZZO; nella quale si afferma che "affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo"; Trib. Modena, 14.05.2009, consultabile su *De Jure*, nella quale si esclude l'applicabilità degli artt. 2050 e 2051 c.c., affermando che "eventuali profili di responsabilità del gestore dell'impianto di risalita sono eventualmente riscontrabili dimostrando specificamente, in forza del generale principio del *neminem laedere*, i costituenti dell'illecito" (ex. art. 2043 c.c.); Trib. Sulmona, 23.05.2008, in *PQM*, 2008, 2, 101 (s.m.), con nota di DI LORETO, ove si statuisce: "in caso di caduta sulla pista da sci, l'accertamento dell'eventuale responsabilità del gestore dell'impianto di risalita va ricondotto nell'alveo della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c."; Cass., 26.04.2004, n. 7916, in *Studium juris*, 2004, 1282, e in *Giust. civ.*, 2005, 12, I, 3120 ss., con nota di SCARANO.

più gravosa sul piano probatorio rispetto a quella del danneggiante. Il gestore, secondo il disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., per evitare di essere ritenuto responsabile, può limitarsi a provare di aver tenuto un comportamento mediamente diligente dimostrando di aver apprestato le misure necessarie per proteggere gli utenti dalle insidie e dai pericoli oggettivamente non prevedibili. L'attore-danneggiato, invece, che voglia ottenere un risarcimento *ex art. 2043*, deve fornire la prova “*dell'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni*”¹⁴¹.

Parte della giurisprudenza si è attivata, dunque, per individuare criteri di imputazione differenti rispetto a quello generalmente utilizzato di cui all'art. 2043 c.c., con l'obiettivo di rendere più agevole l'adempimento dell'onere probatorio per i soggetti danneggiati.

Un orientamento che ha avuto un discreto successo in giurisprudenza¹⁴² ha qualificato il gestore quale custode delle piste, consentendo così l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c., in base al quale il custode può liberarsi solamente dimostrando il caso fortuito¹⁴³.

Più precisamente viene richiesta al custode la prova positiva del caso fortuito nel senso che egli, per liberarsi, dovrà dimostrare “*un fatto specifico e indeterminato cui possa, in via esclusiva, essere attribuito l'evento*”, non essendo sufficiente la semplice prova negativa del fortuito volta

¹⁴¹ Cass., 19.02.2013, n. 4018, cit. In tal senso si confronti anche PRADI, voce *Sci alpino*, in *Dig. Disc. priv.*, vol XVIII, Torino, 1998, 162 s., il quale sottolinea che “*le controversie spesso terminano con l'assoluzione del gestore della pista essendo particolarmente difficile per lo sciatore danneggiato dare lui prova ex art. 2043 c.c., non solo dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra la condotta commissiva od omissiva del gestore e detto evento, ma anche l'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo al gestore cioè della sua inosservanza di precise regole di condotta imposte dalle cosiddette fonti formali ovvero dalla comune prudenza e perizia, sicché molto spesso il danno rimane a carico di chi ha la sfortuna di subirlo.*”

¹⁴² Cfr. note 141 e 142.

¹⁴³ La responsabilità *ex art. 2051* è stata anche definita come responsabilità “*oggettiva corretta dal fatto del danneggiato apprezzato solo sul piano causale*”. IZZO, in AA. VV., *La Montagna*, cit., 61.

meramente a dimostrare l'irrelevanza causale del fatto della cosa o della colpa del custode¹⁴⁴.

Con una tale impostazione la prova liberatoria richiesta al custode diviene estremamente difficile poiché l'eventuale causa ignota, invece, rimane a carico del custode.

E' stata fatta applicazione dell'art. 2051 c.c., in luogo del più generale disposto dell'art. 2043 c.c., nella sentenza n. 2563/2007 della Cassazione. La responsabilità da cose in custodia, come affermato nella citata sentenza, ha natura oggettiva ed ai fini della sua configurabilità è sufficiente che *“sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”*¹⁴⁵.

La riconducibilità della fattispecie in esame alla responsabilità da cosa in custodia determina una presunzione *iuris tantum* di colpa in capo al

¹⁴⁴ RIZZO, *Profili di responsabilità da cosa in custodia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 311 s.

¹⁴⁵ Cass., 06.02.2007, n. 2563, in *Giust. civ.*, 2007, 6, I, 1344 nella quale si specifica, sotto il profilo del caso fortuito, che *“la responsabilità del custode, in base all'art. 2051 c.c., è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”*. Nel caso di specie la Corte era stata adita su ricorso del danneggiante il quale lamentava il mancato riconoscimento della responsabilità del gestore e invocava l'applicazione dell'art. 2051 c.c. (che, secondo il ricorrente, non era stato preso in adeguata considerazione dai giudici di merito). La Corte, nel valutare le doglianze del ricorrente, ha riconosciuto al gestore la qualità di custode e ha richiamato la sentenza del Tribunale di Pinerolo al fine di sottolineare l'effettiva esistenza di un legame, tra il gestore e le piste, in grado di giustificare l'esercizio da parte di quest'ultimo di un potere di controllo sulle stesse e la sussistenza degli obblighi di manutenzione e messa in sicurezza. Pertanto la Cassazione ha chiarito che alla fattispecie potevano essere applicate sia le norme in materia di responsabilità contrattuale, sia l'art. 2051 c.c., e che, però, nel caso di specie, era stato dimostrato che la causa dell'incidente era unicamente riconducibile alla condotta imprudente del danneggiato. Di conseguenza, sebbene l'accertamento da parte dei giudici di merito fosse stato condotto solamente sulla base dell'art. 2043 c.c., ciò che era stato dimostrato avrebbe comunque escluso la responsabilità del gestore, anche *ex artt.* 2051 o 1218 c.c.

custode e l'inversione consequenziale dell'onere probatorio, il quale ricade sul custode e ha ad oggetto la dimostrazione positiva del caso fortuito.

Una volta che il custode non sia in grado di provare il caso fortuito, nei rigorosi termini sopra descritti, egli non può che essere ritenuto responsabile e chiamato a rispondere del danno¹⁴⁶.

Questo differente criterio d'imputazione della responsabilità, inizialmente non ha trovato accoglimento da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione¹⁴⁷.

L'inconcepibilità della nuova impostazione risiedeva principalmente nella difficoltà di riconoscere la qualità di custode delle piste da sci in capo al gestore degli impianti.

Tale ostacolo, però, è venuto progressivamente meno soprattutto in seguito all'introduzione della L. 363/2003 la quale, tramite l'inserimento della nozione di area sciabile e l'imposizione di una serie cospicua di espliciti obblighi di manutenzione e di messa in sicurezza delle piste, ha reso più agevole l'individuazione della presenza di un legame effettivo tra il gestore e le piste. Gli obblighi di manutenzione imposti dal legislatore presuppongono che il gestore sia in grado di esercitare un potere di controllo sulla pista e, conseguentemente, che il suo rapporto con la pista

¹⁴⁶ In riferimento ad altre pronunce che applicano l'art 2051 c.c. si vedano: Trib. Sulmona, 08.06.2011, in *PQM*, 2011, 2-3, 121 s., nella quale si statuisce che, in caso di caduta sulla pista da sci, laddove si opti per la ricostruzione secondo cui il gestore è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., affinché tale fattispecie sia integrata, è necessaria la prova del fatto, del danno e del nesso di causalità; Trib. Rovereto, 04.07.2006, consultabile nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, consultabile ove il giudice di merito ha ritenuto pienamente applicabile l'art. 2051 c.c. constatando sussistente, senza alcun dubbio, il rapporto di custodia tra gestore degli impianti di risalita e pista dedicata alla discesa degli sciatori e ciò conformemente alla normativa vigente (artt. 2-4 della L. 363/2003) ed anche Cass., 10.12.2012, n. 22383, cit., nella quale si specifica che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., "*prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva*", necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; e che la stessa può essere "*esclusa solo dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso*". In senso conforme Cass., 07.04.2010, n. 8229, in *Arch. circolaz.*, 2010, 604; Cass., 19.02.2008, n. 4279, in *Danno e resp.*, 2008, 1112 con nota di BENEDETTI. .

¹⁴⁷ Si veda Cass., 15.02.2001, n. 2216, cit., nella quale si esclude che il gestore dell'impianto possa essere qualificato quale custode delle piste.

sia configurabile alla stregua del rapporto esistente tra il custode e la cosa in custodia¹⁴⁸.

In alternativa all'operatività della disciplina dell'art. 2051 c.c., è stata avanzata l'ipotesi di rendere applicabile la norma di cui all'art. 2050 c.c.¹⁴⁹.

Il regime previsto per la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, infatti, pone l'esercente in una posizione sicuramente deteriore rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art. 2043 c.c., posto che, *ex art. 2050 c.c.*, la prova liberatoria è altrettanto irta di difficoltà. Il legislatore, secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata, chiede all'esercente di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, il che determina sostanzialmente un'ipotesi di responsabilità oggettiva¹⁵⁰.

In realtà la giurisprudenza non si è mostrata particolarmente incline ad accogliere questa diversa qualificazione della responsabilità del gestore poiché numerose sono le sentenze che negano l'applicabilità dell'art. 2050 c.c.¹⁵¹.

¹⁴⁸ Trib. Rovereto, 04.07.2006, cit., si veda anche CALABRESI, *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, in *Danno e resp.*, 2005, 8, 840 ss. nel suo commento alla sentenza Cass., 10.02.2005, n. 2706, in *Danno e resp.*, 2005, 8, 837 ss.

¹⁴⁹ Cass., 26.04.2004, n.7916, in *Giust. civ.*, 2005, 12, 3123 s., con nota di SCARANO. La Cassazione osserva che la pericolosità di un'attività va apprezzata "esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata". La Corte contempla la possibilità che l'attività svolta dal gestore possa essere considerata pericolosa ma, nel caso di specie, ha rinviato la decisione al giudice di merito affinché svolgesse le valutazioni in concreto necessarie per l'applicazione dell'art. 2050 c.c.

¹⁵⁰ Cfr. Cap. 1, § 2.2 e 2.3.

¹⁵¹ Tra le sentenze che negano l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. si vedano: Cass., 12.05.2000, n. 6113, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1005 s., nella quale la Corte afferma che "non costituisce attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., la gestione di un impianto sciistico"; Cass., 15.02.2001, n. 2216, cit., nella quale viene affermato il principio secondo cui il danneggiato non può agire nei confronti del gestore a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050 o 2051 c.c., "dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita - non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati - sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto".

Gli argomenti che portano a negare la pericolosità dell'attività di gestione delle piste sono molteplici.

Innanzitutto un'attività è pericolosa quando è definita tale da una specifica previsione legislativa, la quale non sussiste in riferimento all'attività di gestione delle piste. Ciononostante non sono mancate voci contrarie volte a rinvenire nelle norme regionali e provinciali dedicate alla prevenzione dei sinistri sulla neve la prova che di attività pericolosa si tratti: come se fosse sufficiente, per dichiarare pericolosa una determinata attività, un qualunque sistema normativo impositivo di cautele e standard di sicurezza avente il fine di prevenire gli eventuali rischi derivanti dall'esercizio di quel tipo di attività¹⁵².

In secondo luogo la pericolosità può desumersi dalla potenzialità lesiva dell'attività stessa o dei mezzi impiegati per esercitarla, ove l'offensività va valutata *ex ante*, non essendo sufficiente il verificarsi in concreto di un evento lesivo per considerare pericolosa una determinata attività¹⁵³.

Di conseguenza, come sostiene la giurisprudenza maggioritaria¹⁵⁴, e contraria alla qualificazione dell'attività di gestione delle piste come

¹⁵² Come osservato da Izzo, in AA.VV., *La Montagna*, cit., 35 s., in tal modo, infatti, l'art. 2050 c.c. rimpiazzerebbe l'art. 2043 c.c. divenendo clausola generale della responsabilità aquiliana, con le note conseguenze in termini di prova.

¹⁵³ Cass., 27.07.1990, n. 7571, in *Resp. civ. prev.*, 1991, 458, nella quale, in tema di responsabilità del gestore di un parco divertimenti, viene chiarito quali siano le attività che possono essere definite pericolose: *"costituiscono "attività pericolose" ai sensi dell'art. 2050 c.c., non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. In quest'ultimo caso, lo stabilire se una determinata attività sia in concreto da qualificarsi pericolosa costituisce compito del giudice di merito, il quale dovrà apprezzare tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo e decidere anche in base a nozioni di comune esperienza"*.

POZZI, *Osservazioni in tema di contratto di sciovia*, nota a sentenza Cass., 15.02.2216, in *Dir. trasp.*, 2003, 183 ss. Si distingue, infatti, tra attività pericolose tipiche (quelle che sono definite tali dalla legge) e atipiche (quelle la cui pericolosità deve essere accertata in concreto valutando, con giudizio *ex ante*, le potenzialità offensive dell'attività esercitata). Cfr. SALVI, *op. cit.*, 176 s.

¹⁵⁴ Cass., 21.12.1992, n. 13530, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, 1891, nella quale si legge che *"La nozione di attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c. postula che l'attività presenti di per sé una notevole potenzialità di danno a terzi, mentre un'attività normalmente innocua, ove diventi pericolosa per la condotta di chi la esercita, comporta soltanto la responsabilità secondo la regola generale dell'art. 2043"*; Cass., 30.08.1995, n. 9205, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 466

pericolosa, non è per il solo verificarsi dell'incidente che è possibile riscontrare un'intrinseca pericolosità, ma sarà semmai necessario verificare, caso per caso, se le caratteristiche dell'attività, secondo una valutazione non a posteriori, inducano a considerare l'attività pericolosa consentendo l'applicazione dell'art.2050 c.c.

2.3 Pericoli tipici ed atipici: estensione della responsabilità del gestore

Posto che, in materia di responsabilità del gestore per gli incidenti avvenuti lungo le piste, le norme più frequentemente richiamate sono l'art. 2043 c.c., l'art. 2051 c.c. e l'art. 1218 c.c.¹⁵⁵, preliminarmente all'accertamento della sussistenza della responsabilità, secondo i differenti criteri di imputazione ravvisati, è la determinazione dei casi in cui è possibile pretendere l'intervento del gestore allo scopo di prevenire le situazioni di pericolo. Ciò sia sotto il profilo dell'individuazione dei limiti di estensione della "cosa" soggetta al suo potere, sia sotto il profilo del contenuto della sua obbligazione contrattuale.

I comprensori sciistici includono componenti naturali, quali il pendio e la neve, ed artificiali come gli impianti di risalita, le postazioni di innevamento artificiale, i manufatti di servizio o di deposito, ecc., sicuramente soggetti alla manutenzione ed al controllo del gestore, e tutti questi elementi sono, a loro volta, inseriti nell'ambiente naturale. Di conseguenza, all'esterno dei tracciati sciabili, trovano spazio gli elementi tipici dell'ambiente montano (boschi, rocce, pendii, corsi d'acqua), i quali possono subire anche mutamenti repentini causati dalle variabili climatiche (neviccate, vento, nebbia, sbalzi di temperatura).

s. e in *Danno e resp.*, 1996, 255 s.; Cass., 12.05.2000, n. 6113, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1005.

¹⁵⁵ In questi termini si veda Trib. Bolzano, 21.05.07, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 4, 905 (s.m.), con nota di VERNIZZI.

“Il potere di controllo, e quindi la responsabilità del gestore, non può estendersi alle situazioni di rischio naturale "esterno" normalmente esistenti, ossia a quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un'attività sportiva peculiare quale quella sciistica poiché il rischio conseguente alla presenza dell'elemento naturale privo di connotati di atipicità (bosco situato ai lati della pista, senza presenza di alberi isolati all'interno del tracciato, od in posizioni non agevolmente visibili, in corrispondenza di un bivio o di una curva a gomito, assenza di dirupi, precipizi, corsi d'acqua, ecc.), deve ritenersi estraneo al potere fisico di controllo del gestore”¹⁵⁶. Pertanto, in presenza di elementi di pericolo c.d. tipici, non è possibile pretendere dal gestore un intervento finalizzato ad impedire che la cosa produca danni a terzi. In altre parole ciò che si può pretendere dal gestore è di eliminare o segnalare adeguatamente i pericoli atipici, imprevedibili, che uno sciatore mediamente accorto non si aspetterebbe di incontrare¹⁵⁷; non potrà ritenersi esigibile, invece, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell'oggetto del potere di signoria da parte del custode,

¹⁵⁶ Trib. Cuneo, 14.01.2009, cit. Nel caso oggetto della citata sentenza, l'attore era caduto in seguito alla perdita di controllo degli sci e, scivolando per un tratto lungo la pista, aveva terminato la propria caduta fuori dal tracciato contro un albero posto ai margini del piano sciabile. I giudici hanno negato, in questo caso, il risarcimento al danneggiato poiché “la pista in buone condizioni, priva di insidie, l'ottima visibilità, sono elementi tutti che fanno positivamente escludere, sotto il profilo del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2051 c.c.. La presenza del cambio di pendenza, connaturato alla conformazione delle piste, che seguono l'andamento orografico e la difficoltà, adeguatamente segnalata, del tracciato, adatto solamente a sciatori esperti, nonché la circostanza che, del terzetto che stava sciando in quel tratto (l'attore e le testimoni), solo il Cerignola abbia purtroppo incontrato serie difficoltà, fanno ritenere con adeguata verosimiglianza che la caduta si sia verificata per esclusiva imperizia o disattenzione dello sciatore.”

¹⁵⁷ Si confronti sul punto la sentenza della Cass., 06.02.2007, n. 2563, cit., 1346, nella quale si precisa che “quanto più la situazione di pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima nel dinamismo causale del danno”. Si veda anche la sentenza del T. Aosta, 27.02.2011, consultabile in *Jus Montagna*, nella quale si osserva che sia riconducendo le diverse fattispecie di danno occorse sulle piste da sci nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, che in quello della responsabilità contrattuale (per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto atipico di *skipass*), il potere di controllo del gestore non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale normalmente esistenti. In altre parole, secondo i giudici del Tribunale di Aosta, non si può pretendere dal gestore l'eliminazione dei rischi tipici della montagna quali, ad esempio, la mutevolezza del pendio, tratti nevosi di differente consistenza, presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, ecc. In questi casi, infatti, sarebbe necessaria solamente una segnalazione del pericolo, nel caso in cui esso non fosse immediatamente percepibile.

l'eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici¹⁵⁸. Nello sci, infatti, “*la sicurezza totale non è mai raggiungibile e un margine di rischio ci sarà sempre*”¹⁵⁹.

3. Un solo evento lesivo: concorso di entrambe le responsabilità?

Appurato che al medesimo fatto storico (l'incidente di cui rimane vittima uno sciatore) possono attribuirsi una pluralità di qualificazioni e che, di conseguenza, possano applicarsi tanto le norme in materia di responsabilità contrattuale quanto quelle della responsabilità extra contrattuale, occorre verificare quale sia il rapporto tra le due forme di responsabilità, se esse possano concorrere e, in caso di ammissibilità del concorso, quali siano le conseguenze in termini di onere della prova e di prescrizione.

Come analizzato nel precedente capitolo¹⁶⁰, dottrina e giurisprudenza ammettono che vi siano delle ipotesi di concorso nelle quali sono attivabili i rimedi di entrambi i modelli di responsabilità.

Tale evenienza si verifica nel momento in cui viene leso, allo stesso tempo, un diritto di credito e un interesse del creditore esterno alla sua pretesa creditoria e quando il creditore e il debitore coincidono rispettivamente con il danneggiato ed il danneggiante, ed è questo proprio il caso del rapporto tra gestore e utente¹⁶¹.

¹⁵⁸ Tale tesi è supportata dal richiamo alla fattispecie, analoga per gli aspetti che interessano, della responsabilità *ex art.* 2051 c.c. dell'ente proprietario delle strade per l'omessa o insufficiente manutenzione delle stesse, responsabilità che non si ritiene comunemente estesa all'omessa protezione dai rischi tipici, riferibili all'ambiente attraversato (presenza di boschi, alberi, edifici, lampioni, ecc. ai lati della strada: per una fattispecie relativa alla presenza di alberi, cfr. Cass., 04.11.2003, n. 16527, in *Giustizia Civile*, 2004, I, 2680 ss.

¹⁵⁹ HUIJARA, presidente FIS, parole raccolte da W. FLICK, atti del I forum giuridico europeo della neve, Bormio, 2005, 15.

¹⁶⁰ Cfr. cap. 1, § 4.

¹⁶¹ Come analizzato al § 2.1, del presente capitolo, il rapporto tra gestore e utente, ai fini del risarcimento dei danni subiti nella fase di risalita, può essere inquadrato nel contratto di trasporto oneroso. Ciò comporta generalmente l'applicazione del regime dettato dall'art. 1681 c.c. (tranne i casi, quale quello del trasporto tramite sciovia, in cui opera il più generale disposto dell'art. 1218 c.c.). Analogamente,

Il concorso consente all'attore di scegliere, in via alternativa o in via subordinata, quella tra le azioni di responsabilità che ritiene a sé più favorevole.

Per gli incidenti avvenuti durante la fase di risalita può essere invocato dal danneggiato tanto l'art. 1681 c.c. quanto, in ambito di responsabilità delittuale, l'art. 2043 c.c. o l'art. 2050 c.c.¹⁶²; mentre, per i danni occorsi in fase di discesa, le norme che più frequentemente trovano applicazione sono quelle di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. e l'art. 1218 c.c.

Ciò detto è necessario comprendere quali siano le conseguenze dell'applicazione di un regime, piuttosto che l'altro, in termini di onere della prova e di prescrizione.

Per quanto riguarda la fase di risalita, vi è un sostanziale parallelismo tra il regime probatorio della tutela contrattuale *ex* art. 1681 c.c. e quello della tutela aquiliana *ex* art. 2050 c.c., poiché entrambe le norme richiedono al danneggiante, per liberarsi da responsabilità, la dimostrazione di aver preso tutte le misure necessarie al fine di scongiurare l'evento lesivo, mentre per il danneggiato è sufficiente, nel primo caso, fornire la prova dell'intervenuta conclusione del contratto di trasporto ed allegare l'inadempimento del vettore, nel secondo dimostrare l'intrinseca pericolosità dell'attività¹⁶³.

Per quanto concerne la fase della discesa in pista, a fronte di un'azione di responsabilità contrattuale incombe sul gestore l'onere, *ex* art. 1218 c.c., di provare l'impossibilità oggettiva della prestazione, individuandone la causa precisa a lui non imputabile. In termini extracontrattuali, posto che il gestore di aree sciabili è custode delle piste nel momento in cui vi eserciti un potere di controllo, e che anche una pista da sci, benché priva di un proprio dinamismo, può trasformarsi in cosa produttiva di danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato la dimostrazione che tra la cosa ed il danno vi sia un rapporto causa-effetto,

per gli incidenti avvenuti lungo le piste, è configurabile un rapporto contrattuale che lega sciatore e gestore: il contratto di *skipass*, secondo la citata ricostruzione del Tribunale di Pinerolo.

¹⁶² Vedi *supra*, cap. 2, § 2.1.

¹⁶³ App. L'Aquila, 02.03.2012, consultabile in *De Jure*.

mentre grava poi sul custode una prova liberatoria particolarmente onerosa, costituita dal caso fortuito¹⁶⁴.

Non vi è, dunque, alcuna differenza consistente, per l'attore-danneggiato, nella scelta di un regime di responsabilità piuttosto che l'altro, poiché l'utente, sia che agisca per il risarcimento del danno determinato da un fatto illecito, sia che faccia valere l'inadempimento del gestore, è sempre esentato dalla dimostrazione dell'elemento soggettivo del danneggiante¹⁶⁵.

Questa considerazione perde di significato laddove si invochi la tutela generale offerta dall'art. 2043 c.c. In tal caso lo sciatore danneggiato sarà tenuto alla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi il fatto illecito, compresa la colpa dell'impiantista.

La scelta tra l'azione *ex art* 1218, *ex art*. 1681 o in base agli artt. 2043 ss. c.c. determina rilevanti conseguenze sotto il profilo dei tempi di prescrizione.

Per i danni occorsi durante il trasporto sugli impianti, se l'attore opta per il regime dettato dall'art. 1681 c.c., il termine di prescrizione è annuale¹⁶⁶, e decorre dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Se, invece, il

¹⁶⁴ Trib. Bolzano, 21.05.07, in *Resp. civ. e prev.* 2008, 4, 905 s.

¹⁶⁵ Così DAGASSO, *La responsabilità del maestro di sci tra onere della prova e contatto sociale*, nota a sentenza Cass., 03.02.2011, n. 2559, cit., 73, il quale riscontra che i giudici hanno configurato la responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate “sia in termini contrattuali – sulla base del contratto atipico di skipass – sia in termini extracontrattuali – quale custode –, con conseguente onere della prova liberatoria, in entrambi i casi, a carico del gestore: nel primo, *ex art.* 1218 c.c., incombe sul gestore l'onere di provare l'impossibilità oggettiva della prestazione, individuandone la causa precisa a lui non imputabile; nel secondo, *ex art.* 2051 c.c., in ragione del potere di controllo quale custode riconducibile in capo al gestore, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa (la pista) ed il danno, mentre sul gestore grava la prova liberatoria costituita dal caso fortuito (e quindi de facto analoga a quella dell'art. 1218 c.c.)”. Occorre precisare che l'art. 1218 c.c. e l'art. 2051 c.c. fondano due responsabilità di natura molto diversa. La responsabilità del custode è una responsabilità oggettiva il cui criterio di imputazione risiede nella relazione che lega la cosa al custode. Invece la responsabilità per inadempimento rimane una responsabilità per colpa dove, grazie all'inversione dell'onere probatorio, l'elemento soggettivo non deve essere provato dall'attore. V. SALVI, *op. cit.*, 164.

¹⁶⁶ In tal caso, infatti, opera la norma di cui all'art. 2951 c.c., la quale stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto e che, in caso di trasporto avente inizio o fine fuori Europa, la prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi. Il termine

danno si è verificato nella fase di discesa e l'attore voglia comunque agire in via contrattuale (*ex art. 1218 c.c.*), allora il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni *ex art. 2946 c.c.*

In alternativa all'azione contrattuale, il danneggiato può scegliere la tutela aquiliana (offerta dagli artt. 2043 e ss. c.c.) sia per gli incidenti verificatisi nella fase di discesa, sia per quelli avvenuti durante il trasporto a monte. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione è quinquennale¹⁶⁷.

Dando applicazione al concorso di responsabilità, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui una volta estinta l'azione contrattuale, per decorso del termine di prescrizione, secondo il disposto di cui agli artt. 1681 e 2951 c.c., rimane per il danneggiato esperibile l'azione in via extracontrattuale¹⁶⁸.

4. Lo sci fuori pista

Un'attenta analisi dei profili di responsabilità del gestore non può prescindere dal vaglio delle conseguenze derivanti, in termini giuridici, dall'infortunio avvenuto fuori pista.

Il *freeride*, o sci fuori pista, consente agli sciatori più audaci di cimentarsi in pendii posti al di fuori delle aree sciabili e quindi non battuti e ai quali in genere gli sportivi accedono anche tramite l'utilizzo dei normali impianti di risalita che servono le piste.

decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo.

¹⁶⁷ L'art. 2947 c.c. prevede che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito, sia di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato, ma si applica, anche nell'azione civile, l'eventuale termine di prescrizione più lungo, previsto dalla norma penale, se il fatto costituisce anche reato. Questa eventualità non è infrequente negli incidenti sciistici poiché spesso il fatto integra anche la fattispecie prevista dall'art. 582 c.p. (reato di lesione personale). Per tale reato il termine di prescrizione è di sei anni (cfr. 157 c.p.).

¹⁶⁸ Si veda, ad esempio, Cass., 09.01.1979, n. 119, in *Arch. Civ.*, 1979, 330 ss.; Cass., 26.03.1973, n. 835, in *Foro it. Mass*, 1973, 241s.; più recentemente, v. Trib. Pinerolo., 18.10.2000, cit.; Trib. Bolzano, 21.05.2007, cit.; Cass. 20.08.2013, n. 19227, consultabile in *De Jure*; Cass. 10.12.2012, n. 22383, cit.

Il *freerider* che acquista lo *skipass* alla stazione di partenza dell'impianto per raggiungere il fuori pista non può fondatamente, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, pretendere dal gestore il risarcimento dei danni subiti in fuori pista¹⁶⁹.

Ciò perché chi sceglie di praticare lo sci fuori pista si assume autonomamente i rischi connessi a tale attività pericolosa per natura e, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 17 della L. 363/2003, il gestore non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti.

La *ratio* di questa disposizione sta nel fatto che il gestore esercita un potere di controllo, dal quale discendono gli obblighi di manutenzione, di segnalazione e di soccorso, solo all'interno dell'area sciabile, la quale, secondo la definizione contenuta nella L. 363/2003, ricomprende le piste e gli impianti, non estendendosi, invece, ai percorsi fuori pista¹⁷⁰.

In senso conforme all'esclusione della responsabilità del gestore nella causazione del sinistro occorso allo sciatore che percorreva un fuoripista, si è pronunciato il Tribunale di Venezia¹⁷¹ che, sulla scorta dell'art. 17 L. 363/2003 e “*dell'interpretazione, ormai riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. 15.02.2001 n. 2216, Cass. 06.02.2002 n. 2563 e Cass. 28.07.2005 n. 15816), secondo la quale, con il contratto atipico di skipass, il gerente di un impianto di risalita offre non solo la funzione del servizio di risalita, ma altresì quella di servizio di pista, con conseguente obbligo a suo carico di manutenzione in sicurezza della pista medesima, tale obbligo contrattuale, non può estendersi anche al "fuori pista" (così anche nel caso deciso con la sentenza Cass. 01.04.2005 n. 6894), specie ove, come nell'ipotesi specifica in esame, le piste erano ben delimitate dalla battitura della neve e quindi ben riconoscibili?*”.

¹⁶⁹ Trib. Aosta, 16.02.1981, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 342 s., nella quale già si affermava che “*nell'incidente mortale occorso ad uno sciatore per la caduta in un crepaccio apertosi improvvisamente non è ravvisabile una responsabilità del gestore degli impianti allorché risulti che il sinistro è avvenuto al di fuori del tracciato controllato dal gestore medesimo?*”.

¹⁷⁰ Quello che infatti giustifica a carico del gestore un obbligo di controllo è proprio la circostanza che la fonte di pericolo si trova nella sua sfera di signoria e che questi abbia un potere fattuale di dominio su una cosa da cui possono derivare pericoli per i terzi. Cfr. Trib. Avezzano, 23.04.2009, in *Giur. Mer.*, 2009, 9, 2146 ss.

¹⁷¹ Trib. Venezia, 17.10.2008, consultabile in *De Jure*.

Fanno eccezione, ed è quindi ravvisabile una responsabilità del gestore sebbene l'incidente si sia verificato fuori pista, i casi in cui l'evento lesivo sia avvenuto nei pressi del tracciato e in conseguenza dell'inadeguata delimitazione dello stesso¹⁷².

Occorre comunque far presente che il contenzioso in materia di incidenti fuori pista è assai meno abbondante di quello avente ad oggetto gli incidenti occorsi in pista. La principale ragione di questa differenza non sta nel minor numero dei soggetti amanti il *freeride* e lo sci alpinismo rispetto a quelli che affollano le piste battute, ma nella diversa consapevolezza dei rischi comportati dall'attività intrapresa.

“Più alto è il rischio per la propria incolumità fisica connesso al tipo di attività svolta, più ampia e profonda è la sua accettazione”¹⁷³. Le condotte degli alpinisti veri sono governate da un forte senso di responsabilità delle proprie azioni e da una marcata solidarietà, proprio in virtù della più consapevole accettazione dei rischi.

Come osservato da Lenti, è il diverso atteggiamento etico e morale di coloro che sfidano la montagna solcando pendii ancora incontaminati, il fondamento della loro minore litigiosità.

¹⁷² BISANTI, in AA. VV., *La Montagna*, cit., 236 s. In giurisprudenza cfr. Cass., 20.04.04., n. 27861; Cass. 11.07.07., n. 39619 consultabili in *De Jure*. E' stato ritenuto responsabile *ex art.* 2043 c.c. il gestore degli impianti anche in un caso particolare deciso dal Tribunale di Aosta, 15.02.2010, consultabile su *Jus Montagna*. Nel caso in parola, uno sciatore si era infortunato fuori pista a causa dell'impatto contro un manufatto parzialmente interrato utilizzato per l'innervamento artificiale. I giudici di Aosta individuano la responsabilità del gestore nel fatto che egli avrebbe dovuto tener conto della possibile presenza di sciatori in fuori pista e, conseguentemente, avrebbe dovuto segnalare la presenza del manufatto dallo stesso utilizzato per l'innervamento delle piste e sul quale poteva/doveva esercitare un adeguato potere di controllo.

¹⁷³ LENTI, in AA. VV., *La Montagna*, cit., 107 s.

5. Lo scontro tra sciatori

Un cenno merita anche la più frequente ipotesi di incidente sulle piste da sci: lo scontro tra sciatori.

In una tale situazione ciò che viene in rilievo è la natura della responsabilità dei soggetti coinvolti, ossia gli utenti.

Il comportamento degli utenti è regolato dal Decalogo FIS e dalle norme contenute nel capo terzo della L. 363/ 2003, articoli 8-19.

La responsabilità degli utenti, nei casi di scontro, secondo un orientamento consolidato anteriore all'entrata in vigore della L. 363/2003¹⁷⁴, era stata ricondotta nell'alveo della responsabilità aquiliana.

La Corte di Cassazione¹⁷⁵ ha affermato che la tutela delle persone che rimangono danneggiate a seguito di uno scontro in pista resta *“garantita dalle norme generali sulla responsabilità extracontrattuale, per la quale spetta al danneggiato dare la prova anche della colpa di colui che ha cagionato il danno. Ciò in quanto alla circolazione con gli sci non è applicabile la disciplina prevista dal codice stradale per la circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.)”*¹⁷⁶.

L'uso dello sci dà luogo, a detta della stessa Corte, più che ad una circolazione di veicoli in senso proprio, ad una circolazione di persone munite di un attrezzo adeguato alla particolare situazione ambientale.

La responsabilità dei soggetti coinvolti nell'incidente è pertanto una responsabilità per colpa e non presunta, la cui valutazione deve effettuarsi in base alle caratteristiche proprie della circolazione in ambito sciistico¹⁷⁷. Nel determinare la colpa del danneggiante gioca un ruolo fondamentale la violazione dei modelli comportamentali di natura sportiva.

Il parametro preso in considerazione per la valutazione della colpa degli utenti, in assenza di un intervento del legislatore, è stato il decalogo

¹⁷⁴ Si vedano ad esempio: Cass., 30.07.1987, n. 6603, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, 1901 s.; *Arch. giur. circol. e sinistri*, 1988, 25 s., in *Dir. econ. assic.*, 1988, 863 ss.; App. Firenze, 12.10.2012, n. 1309, consultabile su *De Jure*; Trib. Modena, 08.03.2012, consultabile su *De Jure*.

¹⁷⁵ Cass., 30.07.1987, n. 6603, cit.

¹⁷⁶ Cfr. nota n. 93.

¹⁷⁷ Trib. Monza, 02.04.2007, in *Giur. Merito*, 2007, 10, 2633 ss.

dello sciatore¹⁷⁸, sulla base del quale la giurisprudenza ha ritenuto di poter operare le proprie valutazioni, poiché esso si concreta in un insieme di regole che si pongono quale specificazione del comune principio del *neminem laedere*, di cui all'art. 2043 c.c.¹⁷⁹.

Il legislatore, con l'introduzione dell'art. 19 nella L. 363/2003, pare aver voluto modificare il precedente assetto ed avvicinare lo scontro tra sciatori allo scontro tra veicoli, come disciplinato all'art. 2054 c.c.

L'art 19 L. 363/2003 prevede, infatti, che, nel caso di scontro, si presume, fino a prova contraria, che le parti abbiano concorso in uguale misura alla produzione degli eventi lesivi: analogamente, l'art. 2054 c.c., secondo comma, introduce un'ipotesi di presunzione *iuris tantum* di concorso di colpa dei conducenti coinvolti nella causazione dell'incidente¹⁸⁰.

L'assonanza letterale tra le due norme sopra richiamate potrebbe far propendere per l'applicazione dei medesimi esiti interpretativi, nel senso che potrebbe ritenersi applicabile anche all'ipotesi dello scontro tra sciatori l'orientamento della Cassazione, secondo cui *“nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass., 05.05.2000, n. 5671, rv. 536186; cfr. anche da ultimo Cass., 16.05.2008, n. 12444 rv. 603321; Cass., 17.12.2007, n.*

¹⁷⁸ La giurisprudenza ha ritenuto di dover valutare i profili di colpa sulla base di tali regole. Così Pret. Bolzano, 22.12.1983, in *Resp. civ. prev.*, 1984, 244, *“le regole di condanna dello sciatore emanate dalla F.I.S. (Federazione internazionale sci) non sono riconducibili alle discipline richiamate nel comma 3 dell'art. 43 c.p. ma hanno tuttavia valori di norma di comune prudenza, che non possono essere ignorate nè trascurate da tutti coloro che praticano lo sci”* (cfr. App. Genova, 11.2.1981, in *Riv. dir. lav.*, 1982, 186; Pret. Aosta, 26.02.1990, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 200; Pret. Langhirano, 16.04.1985, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 58;.

¹⁷⁹CASALE, *La responsabilità civile nel caso di scontro tra sciatori*, in *La responsabilità sciistica*, AA. VV., a cura di IZZO-PASCUZZI, cit., 177 ss.

¹⁸⁰ L'art. 2054 c.c., II c., prevede che: *“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”*.

L'art. 19 L.363/2003 dispone che: *“nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.”*

26523 rv. 600856 e Cass., 09.01.2007, n. 195 rv. 594183)¹⁸¹. In altre parole, per superare la presunzione e per andare esente da colpa, il danneggiato non solo dovrebbe dimostrare la colpa del danneggiante, come richiesto anche dalla disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c., ma dovrebbe altresì dimostrare di essersi a propria volta comportato diligentemente ed in osservanza delle norme di condotta previste.

Senonché la trasposizione di una soluzione di questo tipo negli scontri tra sciatori mostra tutta la sua opinabilità.

Le due disposizioni sono solamente in apparenza simili, poiché il regime introdotto dall'art. 2054 c.c. è più rigoroso di quello contenuto all'art. 19 della L. 363/2003. La formula "*se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno*" (contenuta all'art. 2054, primo comma c.c.) non è riportata nel testo della L. 363/2003 e, di conseguenza, bisogna ritenere che lo sciatore rimane sottoposto all'ordinario criterio di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.¹⁸².

Da ciò deriva che per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pur in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro¹⁸³.

Occorre a questo punto domandarsi se possa essere chiamato a rispondere degli eventuali danni subiti dagli sciatori a causa dello scontro anche il gestore nella sua veste di garante della sicurezza delle piste.

¹⁸¹ Cfr. Cass., 06.04.2005, n. 7109, Giust. civ. Mass., 2005, 675.

¹⁸² Nel caso di scontro tra veicoli è proprio il collegamento sistematico tra primo e secondo comma dell'art. 2054 c.c. a giustificare e rendere condivisibile l'interpretazione sopra proposta, la quale pertanto non è per nulla estensibile allo scontro tra sciatori. Confronta, per tale interpretazione; Trib. Rovereto, 09.08.2010, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit ed anche Trib. Rovereto, 29.10.2009, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit; Trib. Sulmona, 21.07.2010, consultabile in *De Jure*.

¹⁸³ Trib. Rovereto, 09.08.2010, cit. e si veda anche Trib. Rovereto, 09.08.2012, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*.

A tal proposito la giurisprudenza riconosce, come precedentemente analizzato¹⁸⁴, che sul gestore gravano degli obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste, ma tali obblighi di garanzia si estendono solo a tutti quegli elementi che, presenti sulle piste, possono costituire una fonte di pericolo per gli utenti sulla quale il gestore, esercitando il proprio potere di controllo, può intervenire al fine di neutralizzarla. Tale obbligo di sicurezza, gravante sul gestore, ha carattere preventivo, nel senso che consiste nel rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto. L'intervento del gestore ha come presupposto necessario che la cosa dalla quale ha origine il pericolo rientri nella sfera di appartenenza, di dominio e di controllo del gestore e, conseguentemente, la posizione di garanzia del gestore della pista da sci non può estendersi fino a comprendere l'obbligo di evitare che gli utenti della pista stessa tengano comportamenti scorretti e imprudenti, che possano costituire fonte di pericolo per loro e per le altre persone che accedono all'area sciabile. *“Ne consegue che il gestore della pista non potrà essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi cagionati dagli sciatori, o da altri utenti della pista da sci con la propria condotta colposa. Ciò anche in considerazione del fatto che il gestore della pista da sci non ha il potere di interferire e di inibire il comportamento dei singoli sciatori, che intraprendono l'attività sciistica assumendone la piena responsabilità”*.¹⁸⁵

In applicazione del principio affermato dal Tribunale di Avezzano, nei casi di scontro tra sciatori, la responsabilità sarà più frequentemente imputata ai soli sciatori coinvolti nei sinistri, mentre il gestore potrà essere ritenuto responsabile soltanto laddove risulti che lo scontro è stato determinato dall'inadempimento, da parte del gestore, degli obblighi di

¹⁸⁴Cfr., cap. 1 § 1 e cap. 2, § 2; 2.1; 2.2.

¹⁸⁵Trib. Avezzano, 23.04.2009, in *Giur. merito*, 2009, 9, 2146 (s.m.), con nota di D'ANGELO, e anche, similmente, Cass., 25.05.2007, n. 12240, consultabile su *De Jure*, nella quale i giudici hanno negato qualunque responsabilità in capo al gestore, riconoscendo, al contrario, la causa dello scontro esclusivamente nelle condotte colpose degli sciatori coinvolti.

protezione e di sicurezza di cui egli è titolare in virtù di quanto disposto dalla L. 363/2003¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Si pensi al caso in cui l'incidente sia avvenuto in prossimità di un incrocio non adeguatamente segnalato. In tal caso potrà essere riconosciuta una responsabilità del gestore il quale non ha adempiuto agli obblighi di segnalazione impostigli dalla normativa in materia (artt. 3-7 L.363/2003).

CAPITOLO 3

1. La responsabilità civile del maestro di sci e della scuola di sci

In materia di responsabilità sciistica, accanto alla figura del gestore degli impianti, rileva anche quella del maestro di sci, che riveste una tradizionale posizione di garanzia quale affidatario dell'incolumità dei propri allievi: in caso di nocumento sofferto dall'allievo, o di danno cagionato a terzi da quest'ultimo, nell'arco della lezione, il maestro (nonché la scuola di sci tramite la quale l'istruttore presta la sua attività) potrà essere chiamato a risponderne tanto civilmente quanto penalmente.

Il tema della responsabilità civile del maestro di sci dà vita a una ricca e variegata casistica e, pertanto, merita di essere approfondito con l'obiettivo di individuare gli elementi che ne consentono un corretto inquadramento.

La figura professionale del maestro di sci è attualmente definita dall'art. 2 della legge quadro dell'8 marzo 1991 n. 81: *“è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi attrezzatura, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi”*¹⁸⁷.

Detto ciò, la legge citata non dispone nulla riguardo alla responsabilità civile del maestro di sci, limitandosi a dettare norme relative ai collegi regionali, agli albi professionali, ai corsi di formazione, al collegio nazionale e così via¹⁸⁸.

¹⁸⁷ L. 08.03.1991, n. 81, *Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*, in *G.U.*, n. 64, 16.03.1991.

¹⁸⁸ Si vedano i seguenti articoli della citata Legge: art. 3 Albo professionale; art. 4 Condizioni di iscrizione all'albo professionale; art. 11 Validità di iscrizione e aggiornamento professionale.

Ciononostante, gli articoli contenuti nella L. 81/1991 impongono che per esercitare la professione, il maestro di sci, dopo aver superato gli esami tecnici-didattici, deve essere iscritto nell'apposito albo professionale tenuto dal relativo collegio regionale di appartenenza e deve altresì frequentare i prescritti corsi di aggiornamento.

Da ciò si evince che l'attività del maestro di sci presenta i profili della prestazione d'opera intellettuale, con la conseguenza che il regime di responsabilità applicabile sarà quello delineato dagli artt. 2229 ss. c.c. e la prestazione cui il maestro è tenuto può essere ricondotta alla tipica e tradizionale obbligazione di mezzi, dovendo l'insegnante impegnarsi a trasmettere all'allievo il proprio sapere tecnico e a svolgere la funzione didattica nel rispetto dei livelli di diligenza richiesti nell'ambito dell'attività professionale, e non, al contrario, garantire il raggiungimento dello scopo, vale a dire l'apprendimento¹⁸⁹.

In tal senso, e cioè che l'attività del maestro di sci si sostanziasse in un'obbligazione di mezzi, si era pure espressa la Cassazione¹⁹⁰.

Orbene, se l'obbligazione dell'insegnante fosse un'obbligazione di mezzi come tipicamente intesa, ne deriverebbe che la valutazione della diligenza nell'adempimento da parte del maestro/debitore sarebbe di fondamentale importanza. E ove, durante la lezione di sci, l'allievo subisse un danno, l'oggetto della prova che l'allievo/creditore/attore dovrebbe fornire si sostanzierebbe nella dimostrazione della negligenza del maestro e della sussistenza di un nesso causale tra l'inadempimento negligente dell'insegnante ed il danno.

¹⁸⁹ Per completezza è doveroso chiarire questo punto. Va da sé che l'apprendimento della tecnica sciistica è un fatto assolutamente personale, essendo strettamente legato all'età, alla predisposizione sportiva dell'allievo, alla sua determinazione nel voler imparare a sciare, ecc. Non solo, ma come sottolineato dal codice deontologico dei maestri di sci non sempre una persona sceglie di affidarsi ad un maestro per migliorare il suo modo di sciare, ma lo fa perché vuole essere semplicemente accompagnata su piste che non conosce, perché vuole una compagnia, perché vuole affrontare itinerari difficili in sicurezza. Per tali motivi non consta che qualcuno abbia mai sottoposto al vaglio del giudice l'operato di un maestro di sci che non sia stato capace di migliorare la tecnica dell'allievo.

¹⁹⁰ Cass., 30.05.01, n. 7387, in *Studium iuris*, 2001, 1377 s.

La Suprema Corte¹⁹¹, nell'affermare che l'attività del maestro di sci rientrava tra le prestazioni d'opera intellettuale, e che dunque l'obbligazione cui l'insegnante era tenuto doveva qualificarsi come obbligazione di mezzi, chiariva che, in caso di danno occorso all'allievo, gravava sempre su quest'ultimo, che volesse agire a titolo di responsabilità contrattuale, l'onere di allegare e provare, in applicazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., la negligenza dell'istruttore, oltre al nesso causale tra fatto colposo e danno, non sussistendo pertanto differenza alcuna, sotto il profilo dell'onere probatorio a carico dell'attore, tra azione di responsabilità a titolo contrattuale o extracontrattuale, poiché in entrambi i casi l'attore-allievo doveva dimostrare l'elemento soggettivo, dolo o colpa, del convenuto.

Come si è in precedenza spiegato, però, la giurisprudenza¹⁹², accogliendo le critiche della dottrina, ha progressivamente superato la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato sotto il profilo dell'onere della prova della responsabilità, con la conseguenza che viene ora richiesto al creditore di provare sempre la fonte dell'obbligazione e la relativa scadenza, e di allegare la circostanza dell'inadempimento, a prescindere dal tipo di obbligazione dedotta nel contratto, di modo che l'onere probatorio assume una veste unitaria per le due tipologie di obbligazioni, poiché opera, per entrambe, la presunzione di colpa introdotta dall'art. 1218 c.c.¹⁹³.

¹⁹¹ Cass., 30.05.01, n. 7387, cit., 1378 “*l'attività di maestro di sci rientra tra le prestazioni di opera intellettuale e, dunque, l'obbligazione deve qualificarsi come obbligazione di mezzi, con la conseguenza che grava pur sempre sull'allievo, che voglia agire a titolo di responsabilità contrattuale, l'onere di allegare e provare, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., la negligenza dell'istruttore, oltre, naturalmente, il nesso causale tra colpa e danno, salva la possibilità del prestatore d'opera di fornire a sua volta la prova della non imputabilità della violazione dell'obbligo di diligenza. Non sussiste pertanto, in tal caso, differenza alcuna, sotto il profilo probatorio, tra azione di responsabilità a titolo contrattuale o extracontrattuale*”.

¹⁹² Si vedano in particolare le pronunce della Corte di Cassazione: Cass., 28.07.2005, n.15781, in *Europa e dir. priv.*, 2006, 2, 781 ss., e in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, 1588, e in materia di responsabilità del progettista; Cass., 13.04.2007, n. 8826, in *Riv. med. leg.*, 2008, 3, 849 ss., con nota di FIORI, e in *Il Civilista*, 2010, 2, 86 s., con nota di VILLA, in materia di responsabilità medica; Cass., 11.01.2008, n. 577, in *Giust. civ.*, 2009, 2532 s., sempre in materia di responsabilità medica.

¹⁹³ Cfr. *supra*, cap. 1, § 2. 2.

Il mutamento di orientamento rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale non può che spiegare i propri effetti anche in ordine all'obbligazione cui è tenuto il maestro di sci, per il quale non ha quindi più alcun interesse la circostanza se esso sia obbligato ad adempiere ad un'obbligazione di mezzi piuttosto che di risultato, in quanto l'allievo è tenuto, in tutti i casi, a provare semplicemente l'esistenza del contratto, e non anche l'inadempimento; mentre il maestro dovrà dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa rappresentato da un evento che abbia reso impossibile la prestazione e che non sia dipeso da una sua condotta colposa, non essendo, invece, più sufficiente dare prova di aver tenuto una condotta genericamente "diligente".

Sotto un altro profilo, occorre preliminarmente chiarire che, oltre al maestro, anche la scuola di sci, presso la quale il maestro presta la propria attività lavorativa, può essere ritenuta responsabile dei sinistri di cui è rimasto vittima l'allievo durante la lezione. Il maestro, infatti, può svolgere la propria attività quale libero professionista, e in tal caso sussiste un vincolo contrattuale che lega direttamente l'allievo al maestro, o tramite una scuola di sci. Tale distinzione non è di scarso rilievo poiché, in quest'ultimo caso, non sussiste un vincolo contrattuale tra maestro ed allievo, bensì esclusivamente tra scuola e allievo, con le conseguenze in termini di responsabilità che si illustreranno in seguito.

Un altro elemento da tenere in considerazione è che due sono le principali ipotesi di danno dalle quali può scaturire una responsabilità dell'insegnante (e/o della scuola): in primo luogo il maestro può essere ritenuto responsabile per le lesioni che l'allievo stesso riporti nell'arco della lezione e, in secondo luogo, per i danni che l'allievo cagioni a terzi nel periodo in cui è sotto la sorveglianza del maestro.

Dal quadro così delineato emerge che l'approccio alla materia oggetto di trattazione dovrà procedere dapprima analizzando il profilo della responsabilità contrattuale del maestro di sci (sia quando lavora come libero professionista sia quando presta la propria opera per mezzo di una scuola) in relazione ai casi di autolesione dell'allievo e a quelli di danni cagionati da terzi, poi la stessa analisi sarà condotta avendo invece come

punto di riferimento il regime della responsabilità extracontrattuale. Il medesimo studio verrà effettuato avendo come punto di riferimento anche la scuola di sci.

2. La responsabilità contrattuale del maestro di sci libero professionista per il danno da autolesione dell'allievo

Un numero molto elevato di incidenti verificatisi sulle piste ha come vittime sciatori inesperti che, proprio in ragione delle loro scarse capacità tecniche, decidono di affidarsi alla guida di un maestro di sci, al fine di apprendere e migliorare le proprie abilità sciistiche.

L'insegnante, come detto, può svolgere la propria attività o come libero professionista o tramite una scuola di sci: soltanto nella prima ipotesi il maestro stipula direttamente con l'allievo un contratto d'opera professionale, ciò diversamente da ciò che accade quando l'insegnante presta il proprio lavoro alle dipendenze di una scuola.

In tale ultima ipotesi, infatti, le parti del contratto sono la scuola e l'allievo, mentre l'insegnante è il soggetto di cui la scuola si avvale per adempiere la propria prestazione.

Fatta questa doverosa premessa, e procedendo con ordine, è opportuno definire l'oggetto del contratto d'insegnamento sciistico.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il contenuto della prestazione dovuta dal maestro (o dalla scuola per il tramite del maestro) non sia riducibile alla sola attività di insegnamento, ma che ricomprenda anche un obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità del discente¹⁹⁴.

L'obbligazione principale (l'insegnamento) si arricchisce, così, di obblighi ulteriori volti a tutelare interessi di parte (salute e integrità fisica)

¹⁹⁴ LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro di sci*, in AA.VV., *La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive alla comparazione*, a cura di IZZO-PASCUZZI, Torino, 2006, 160 s.

messi a repentaglio dall'esecuzione del rapporto stesso¹⁹⁵. Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2559/2011, “*il vincolo contrattuale diviene fonte di un complessivo obbligo di istruire ed educare a carico della scuola e dell'insegnante, nel cui ambito deve ritenersi ricompreso anche un obbligo di protezione e di vigilanza*”¹⁹⁶ e pertanto l'allievo – che abbia riportato un danno in ragione di un sinistro avvenuto nell'arco della lezione di sci – può ottenere il risarcimento del danno *ex art.* 1218 c.c.

Superato, come abbiamo visto, l'orientamento che distingueva tra obbligazioni di mezzi e di risultato¹⁹⁷, si deve ritenere che, anche in tema di

¹⁹⁵Questa eventualità si verifica quando si produce una lesione ad un diritto soggettivo assoluto in conseguenza dell'esecuzione della prestazione principale. Secondo autorevole dottrina (cfr. MENGONI, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, cit., 20 s.) tali obblighi di protezione trovano la loro fonte nella legge, e in particolare nell'art. 1175 c.c., inteso come norma volta alla tutela dell'affidamento di un soggetto nella correttezza di un altro soggetto, con cui il primo è entrato in relazioni di affari. Trattandosi di obblighi, la loro violazione non può che condurre ad una responsabilità contrattuale, allo stesso modo del mancato adempimento di un obbligo di prestazione fondato su un contratto o su una promessa unilaterale. L'intento sottostante la teoria degli obblighi di protezione è, evidentemente, quello di consentire al danneggiato-contraente di poter agire nei confronti del danneggiante-debitore usufruendo del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. V. *supra*, cap. 1, § 3.

¹⁹⁶ Cass., 03.02.2011, n. 2559, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 175 s. e in *Dir. e fisc. assic.*, 2012, 1, 73, nella quale la Corte statuisce, in specifico riferimento all'insegnamento dello sci, che “*dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume quindi uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona*”. In senso conforme, Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 03.10.2003, n. 88, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit., nella quale il giudice riscontra che “*dal contratto atipico d'insegnamento della disciplina sportiva, scaturisce, come obbligo accessorio a carico della scuola di sci, l'obbligo di protezione della salute dell'allievo il quale si specifica nel dovere di non esporre quest'ultimo ad un rischio superiore a quello normalmente inerente alla pratica dell'attività sciistica e deve ritenersi adempiuto qualora il maestro, di cui la scuola si avvale, non richieda all'allievo una prestazione fisico-tecnica superiore alle specifiche e soggettive qualità del cliente*”. Sul generale tema dei danni da autolesione dell'allievo, si vedano [Cass., 03.03.2010 n. 5067](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 311s. e in *Giust. Civ.*, 2011, 771 ss.; ed anche [Cass., 18.11.2005, n. 24456](#), in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 11 s.

¹⁹⁷ Si veda, sul superamento della classica distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in dottrina, RESCIGNO, voce *Obbligazioni*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 190 ss. L'autore già nel 1979 aveva affrontato criticamente la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato ritenendo che l'art. 1176 c.c., riguardante la diligenza nell'adempimento, e l'art. 1218 c.c., sulla

responsabilità del maestro di sci, il regime probatorio applicabile sia quello di cui all'art. 1218 c.c., e che spetti dunque al convenuto-insegnante dimostrare, oltre che di aver tenuto un comportamento diligente, l'impossibilità oggettiva dell'adempimento, e precisamente il fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Tale fatto potrà, a seconda dei casi, coincidere con il comportamento tenuto dell'allievo (c.d. fatto del creditore)¹⁹⁸ o con il fatto di un soggetto terzo, quale, ad esempio, l'investimento dell'allievo da parte di un altro sciatore¹⁹⁹ o la caduta dell'allievo determinata da una cattiva manutenzione del tracciato da parte del gestore²⁰⁰.

responsabilità del debitore per l'inadempimento, fossero norme poste a regolamentare tutte le obbligazioni, senza distinzione alcuna, e che fosse tuttalpiù ravvisabile una tipologia di obbligazioni nelle quali la diligenza, "oltre che la misura per valutare l'esattezza dell'adempimento, costituisce ed esaurisce l'oggetto stesso dell'obbligazione": secondo il pensiero di Rescigno, in altri termini, il comportamento negligente integrerebbe sempre, di per sé stesso, gli estremi dell'inadempimento, senza doversi attendere il proseguimento della prestazione. Cfr. altresì LONGOBUCCO, *L'onere della prova nella malpractice medica*, cit., 1391; NICOLUSSI, *Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico*, nota a Cass. sez. un., 11.01.2008, n. 577, in *Danno e resp.*, 2008, 871 ss.; BRECCIA, *Le obbligazioni* in *Trattato di diritto privato*, cit., 137 ss.; e v. *supra*, cap. 1, § 2. 2.

Si vedano, inoltre: Cass., sez. un., 28.07.2005, n. 15781, cit., nella quale i giudici, in tema di responsabilità del progettista, affermano che si deve prescindere dalla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, in quanto tutte le obbligazioni implicano un risultato, e la responsabilità del debitore, professionista o meno, deve ritenersi unica poiché in ogni obbligazione si richiede al debitore sia il risultato sia un determinato comportamento nell'adempimento; Cass., 13.04.2007, n. 8826, cit., nella quale, in materia di inadempimento della prestazione sanitaria, si chiarisce che la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime della responsabilità del medico poiché, comunque, "nella cosiddetta obbligazione di mezzi lo sforzo diligente del debitore è in ogni caso rivolto al perseguimento del risultato dovuto" e che, di conseguenza, "l'onere probatorio va ripartito nel senso che il paziente deve provare la sussistenza ed il contenuto del contratto, mentre il medico (...), se non è stato raggiunto il risultato conseguibile, deve dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza". Nello stesso senso si veda anche Cass., sez. un., 11.01.2008, n. 577, cit.

¹⁹⁸ Ad esempio non si può imputare al maestro il danno subito dall'allievo e determinato dall'inottemperanza dello stesso alle prescrizioni impartite dall'insegnante, v. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 22 s. In giurisprudenza cfr. Trib. Bolzano, 07.02.1984 e Trib. Trieste, 01.04.2011, consultabili in *Low of tourism sports – blog*, www.lawtech.jus.unitn.it.

¹⁹⁹ In tal senso Cass., 25.05.2000, n. 6866, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1109, che ha escluso la responsabilità del maestro per il danno cagionato all'allievo dal terzo investitore, dal momento che era stato provato che l'istruttore stava svolgendo la lezione con tutte le cautele necessarie e che si trovava nella materiale impossibilità

Secondo un orientamento, in verità del tutto minoritario, l'obbligazione in capo al maestro avrebbe un duplice contenuto: da una parte egli sarebbe tenuto a trasmettere all'allievo l'insegnamento delle tecniche sciistiche – e questa prestazione sarebbe qualificabile come obbligazione di mezzi – e, dall'altra, l'insegnante dovrebbe vigilare sull'incolumità e sulla sicurezza dell'allievo, configurandosi questa seconda prestazione quale obbligazione di risultato. Da tale ricostruzione deriverebbe quindi che, mentre per l'obbligazione di mezzi (l'insegnamento), l'allievo, che intenda agire a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del maestro di sci, dovrebbe provare sia la negligenza dell'istruttore che il nesso di causalità secondo il disposto di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., per l'obbligazione di risultato (salvaguardia dell'incolumità), l'allievo debba solo fornire la prova della sussistenza del rapporto contrattuale, in applicazione del generale regime probatorio *ex* art. 1218 c.c.²⁰¹.

Questa impostazione, per quanto suggestiva, si espone a critiche poiché ancora basata sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato: differenziazione ormai superata e alla quale non può conseguire un diverso atteggiarsi della ripartizione dell'onere probatorio, in quanto il regime della prova è unico ed è quello disciplinato dall'art. 1218 c.c. che, quale regola generale, deve applicarsi a tutte le obbligazioni, ivi comprese quelle professionali²⁰².

Acclarato che, per l'allievo, sia sufficiente dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, e che invece il maestro, per andare esente da responsabilità, debba fornire la prova della diligenza e dell'impossibilità dell'adempimento, assume importanza fondamentale cogliere i parametri in base ai quali valutare la corrispondenza della diligenza nel

di evitare l'evento dannoso, non potendo estendersi la sfera di controllo dell'istruttore ai movimenti di soggetti estranei ai propri allievi.

²⁰⁰ CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 258. In giurisprudenza cfr. T. Bolzano, 11.04.2008, in *Low of tourism sports – blog*, www.lawtech.jus.unitn.it.

²⁰¹ In tal senso, DESAPIA, *Profili critici in tema di responsabilità del maestro di sci*, atti del *Forum giuridico europeo della neve*, Bormio, 2006, 7.

²⁰² NICOLUSSI, *Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico*, cit., 872.

comportamento tenuto dal debitore-maestro in rapporto alla natura dell'attività esercitata, così come richiesto dall'art. 1176, secondo comma, c.c.

La diligenza imposta al debitore dall'art. 1176 c.c. si identifica in un complesso di cure e di cautele che qualunque debitore deve prestare nell'adempimento dell'obbligazione. Se, *ex art.* 1218 c.c., l'adempimento deve essere esatto, e se l'esattezza dell'adempimento deve essere valutata alla luce di vari elementi (tempi, modalità, luogo, adeguatezza dei mezzi di esecuzione e diligenza, perizia, prudenza della condotta)²⁰³, l'esecuzione non diligente della prestazione equivale a inadempimento. “*La prestazione dovuta dal debitore, infatti, non è qualcosa che possa concepirsi a prescindere dalla diligenza*”²⁰⁴.

Quanto detto vale per tutti i tipi di obbligazioni, senza distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Ciò che muta è il modello di riferimento in base al quale verificare la diligenza: non è unico e indifferenziato poiché assume contenuti diversi in relazione²⁰⁵ alla competenza del debitore e alle caratteristiche dell'attività che gli viene richiesta. Conseguentemente, l'insieme dei doveri che costituiscono la diligenza del maestro di sci saranno differenti da quelli che verranno presi in considerazione per valutare la diligenza del medico, dell'avvocato o, ancora, di chi esegue una prestazione gratuitamente.

La giurisprudenza, dall'analisi dei casi concreti e sulla base delle indicazioni fornite dalla L. n. 363/2003, dalle normative regionali e provinciali in materia di gestione delle aree sciabili e professione del maestro di sci, dalle norme di deontologia professionale²⁰⁶, ha via via

²⁰³ TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2007, 398.

²⁰⁴ D'AMICO, voce *Negligenza*, in *Dig. Discipl. Priv.*, sez. civ., XII, Torino, 2006, 24-47, e GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 2010, 205 ss.

²⁰⁵ TORRENTE-SCHLESINGER, *op. cit.*, 400 ss.

²⁰⁶ Il codice di deontologia professionale è un insieme di doveri e di principi rivolto ai maestri iscritti al collegio professionale e codificato dal Collegio Nazionale per espressa disposizione dell'art. 16, primo comma, L. 81/1991. Tra i doveri ivi contenuti si menzionano, a titolo esemplificativo, l'art. 4, che impone ai maestri di ispirare la propria condotta a doveri di probità, dignità e decoro e di adempiere alle obbligazioni professionali con diligenza; l'art. 6, che richiede a tutti gli insegnanti di tenersi aggiornati alle innovazioni tecniche-didattiche; l'art. 9, che

ricavato una serie di regole di diligenza che il maestro di sci è tenuto ad osservare²⁰⁷: essere in possesso delle precise cognizioni tecniche che gli sono richieste per l'esercizio della sua attività; agire con prudenza; essere in grado di valutare la preparazione, la capacità e la resistenza fisica dei suoi allievi ad affrontare una determinata discesa e, in particolari situazioni, essere disposto ad astenersi dalla lezione²⁰⁸; e ancora: condurre gli allievi su piste proporzionate al loro livello tecnico²⁰⁹; accompagnare gli allievi, anche in caso di corso di sci "fuori pista", su percorsi che non presentino rischio di valanghe²¹⁰.

Occorre precisare che lo standard di diligenza richiesto al maestro dipende dalle circostanze del caso concreto, pertanto, a seconda degli elementi caratterizzanti le svariate fattispecie prese in considerazione, esso varia di intensità e di contenuti.

Si pensi al caso in cui il maestro debba impartire una lezione collettiva a bambini in tenera età, oppure su percorsi fuori pista, e la differente ipotesi in cui la lezione si svolga con un adulto non principiante con condizioni nivo-meteorologiche ottimali. E' evidente che la diligenza

pretende dai maestri una condotta sempre consona alla dignità professionale e al decoro della categoria. La violazione di questi precetti non solo determina l'apertura di un procedimento disciplinare di fronte al Consiglio direttivo del Collegio regionale (o provinciale) di appartenenza, ma anche – e soprattutto – può essere presa in considerazione dai giudici in sede di valutazione dell'eventuale responsabilità del maestro di sci per gli incidenti occorsi durante la lezione.

²⁰⁷ DAGASSO, *La responsabilità del maestro di sci tra onere della prova e contatto sociale*, nota a sentenza Cass., 03.02.2011, n. 2559, cit.

²⁰⁸ Così Trib. Torino, 28.05.1994, in *Danno e resp.*, 2000, 905 ss.

²⁰⁹ In tal senso T. Bolzano, sez. Bressanone, 20.07.2007; T. Trento, 21.05.2013, ove i giudici hanno rigettato la domanda di risarcimento presentata dai genitori di una bambina infortunata durante la lezione sostenendo che ove emerga che il maestro di sci abbia condotto il gruppo di allievi "su un tracciato estremamente facile e adeguato alle loro capacità e li abbia fatti scendere uno alla volta, per un breve tratto, controllando la loro discesa dal punto di arrivo. La caduta autonoma di uno di essi, in presenza delle condizioni sopra enunciate, deve essere considerata evento improvviso e non evitabile, rientrando nell'alveo del normale rischio dell'attività sportiva sciistica", consultabile su *Law of tourism sport – blog*, www.lawtech.jus.unitn.it. In senso contrario si veda T. Trento, 05.03.1991, consultabile su *Law of tourism sport – blog*, www.lawtech.jus.unitn.it. In questo caso il maestro è stato ritenuto civilmente responsabile per i danni occorsi all'allievo per non essere stato in grado di valutare correttamente la preparazione tecnica-atletica del minore.

²¹⁰ Cass. pen., 19.02.1991, in *Mass. Cass. pen.*, 1992, 82.

verrà valutata con maggior rigore nei primi casi, in cui maggiori sono i rischi ai quali il maestro dovrà far fronte, e in maniera più elastica quando la situazione potenzialmente non presenta gravi fonti di pericolo.

In tema di doveri di diligenza e di fonti di pericolo assume rilievo anche la teoria dell'accettazione del rischio.

Nella pratica dello sci, alcune cadute fanno parte del percorso di apprendimento e, rientrando nell'alea normale del rischio, devono considerarsi accettate dallo sciatore il quale, una volta che il maestro sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per non accrescere l'alea normale del rischio connaturato e prevedibile, dovrà sopportarne le conseguenze dannose²¹¹.

L'obiettivo dell'applicazione della teoria del rischio accettato è quello di non far ricadere sull'istruttore eventi lesivi scaturenti da fonti di rischio considerate ineliminabili. Occorre, però, fare attenzione ai confini dell'alea normale di rischio, i quali devono ritenersi mobili in relazione al

²¹¹ Si veda in tal senso Cass., 03.02.2011, n. 2559, cit., nella quale i giudici riconoscono che, nonostante il maestro adotti le massime cautele, è pur sempre possibile che l'allievo, durante la lezione, cada poiché *“costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute”*. E' perciò sbagliato sia configurare una responsabilità in capo all'insegnante per il solo fatto della caduta, sia ritenere che una responsabilità del maestro (o della scuola) non debba mai essere ravvisata solamente perché la caduta è una fatto altamente probabile e rientrante nel rischio accettato. E' necessario, invece, caso per caso, verificare se il maestro abbia adempiuto diligentemente alle obbligazioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dell'allievo, per quanto possibile.

In senso conforme si vedano anche: Trib. Trento, 13.03.2001, consultabile sul CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit., nella quale si riscontra che la pratica dello sci comporta necessariamente l'assunzione dei rischi ad essa connaturati e che il maestro non può sempre essere automaticamente considerato responsabile per i danni conseguenti alle cadute degli allievi; App. Trento, 20.07.2004, consultabile sul CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit.; Trib. Trento, 12.02.2002, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit.; così pure Trib. Trento, 15.06.2004, consultabile sul CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit., ove chiaramente il giudice esclude che il maestro possa essere ritenuto responsabile per gli infortuni legati alla normale soglia di rischio caratterizzante lo sport praticato: *“l'istruttore di sci non risponde dei danni subiti dai propri allievi a seguito di cadute che possono ritenersi, per le condizioni in cui si sono verificate, connaturate al normale rischio insito nella pratica dell'attività sciistica e non invece riconducibili ad un difetto di vigilanza ovvero ad un'imprudente modalità di insegnamento adottata dal maestro, il quale abbia, invece, fatto uso di tutte le cautele necessarie ad evitare un simile evento”*; Cfr. anche C. App. Milano, 04.09.2012, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2013, 3, 103 ss.

differente livello tecnico, alle abilità, e all'età dell'allievo. Il coefficiente di rischio accettato da uno sciatore principiante e in tenera età è sicuramente inferiore a quello tollerato dallo sciatore agonista²¹².

Ulteriore elemento che può operare a favore del maestro è il disposto contenuto nell'art. 2236 c.c. il quale limita la responsabilità alle sole ipotesi di dolo e colpa grave allorché il professionista sia chiamato a risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà.

Tale disposizione, però, di fatto, ha trovato scarsa applicazione nel settore dell'insegnamento sciistico, comportando che il maestro generalmente risponde anche per colpa lieve²¹³.

Il Tribunale di Torino ha, ad esempio, escluso l'applicazione dell'art. 2236 c.c., in un caso in cui il gruppo di allievi era stato travolto da una valanga, avendo il maestro scelto di svolgere la lezione fuori pista. Nonostante il fuori pista presenti delle maggiori difficoltà rispetto allo sci in pista, la fattispecie non è stata ritenuta dai giudici di tale speciale complessità da giustificare l'operatività dell'art. 2236 c.c.

3. Segue: la responsabilità da contatto sociale del maestro non libero professionista

²¹² In riferimento al differente atteggiarsi del contenuto "dell'alea normale" del rischio in relazione alle circostanze del caso concreto si vedano: Trib. Napoli, 12.05.1993, in *Riv. dir. Sport.*, 1994, 434, nella quale si esclude la responsabilità dell'insegnante qualora il danno subito da un allievo (nel caso di specie occorso durante una gara dei Giochi della Gioventù) sia riconducibile al "rischio sportivo" inerente al tipo di gara e siano state adottate le cautele necessarie, in relazione all'età ed alla maturità degli allievi; Cass. 20.02.1997, n. 1564, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 229, ove, in tema di responsabilità dell'organizzatore di una gara, si specifica che "*l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi*".

²¹³ In favore dell'applicazione dell'art. 2236 c.c. v. Pret. Cavalese, 07.05.1981, in *Riv. Giur. Scuola*, 1985, 373 ss.; mentre contro l'applicazione di detta norma è Trib. Torino, 28.05.1994, cit.

Prendiamo ora in esame la seconda delle ipotesi prospettate in apertura del precedente paragrafo: l'allievo prenota una lezione presso una scuola di sci, lezione che gli verrà poi impartita da uno dei maestri della scuola. In questo caso tra il maestro e l'allievo non sussiste alcun vincolo contrattuale essendo stato, invece, il contratto stipulato dalla scuola con l'allievo e dalla scuola con il maestro di sci.

Si riproduce in tal modo lo schema già incontrato in tema di responsabilità del medico operante presso una struttura sanitaria e dell'insegnante dipendente dell'istituto scolastico.

Ci si deve quindi domandare se, anche in materia di responsabilità sciistica, vi siano gli elementi necessari per consentire al discente, a fronte dei danni subiti durante la lezione, di agire, oltre che in via contrattuale nei confronti della scuola (con la quale un contratto è stato concluso), anche – e in che modo – contro il maestro di cui la scuola si è avvalsa per adempiere alla propria prestazione.

In particolare, occorre verificare se sia ravvisabile tra maestro e allievo, in assenza di un diretto rapporto contrattuale, un rapporto che sia nondimeno giuridicamente rilevante e fonte di obbligazioni, le quali, se violate, consentano al discente di invocare la tutela *ex art.* 1218 c.c.

I requisiti, in base ai quali è possibile individuare un rapporto giuridico tra due soggetti, che non siano tra loro legati dal vincolo contrattuale, e che non possano essere qualificati come creditore e debitore, si sostanziano nella presenza di un contatto sociale tra due soggetti, in un settore nel quale possa verificarsi la lesione di diritti meritevoli di tutela per l'ordinamento; nell'esercizio, da parte di uno dei due soggetti, di un'attività professionale; nell'affidamento nell'altrui professionalità (intesa più che altro come perizia)²¹⁴. Dall'affidamento nell'altrui professionalità, e in applicazione del generale principio di buona fede, deriverebbero, secondo la teoria del contatto sociale, una serie di obblighi di protezione la cui inosservanza consente al danneggiato di

²¹⁴ FORZIATI, nota a Cass., 22.01.1999, n. 589, cit., 652 ss.; cfr. anche CASTRONOVO, voce *Obblighi di protezione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1991, 3.

invocare il più favorevole regime della responsabilità per inadempimento, in luogo di quello *ex art.* 2043 c.c.²¹⁵

Il rapporto maestro (dipendente della scuola) e allievo presenta indubbiamente numerose somiglianze con le sopra richiamate ipotesi della responsabilità del medico e dell'insegnante e la teoria del contatto sociale ha trovato espresso e specifico accoglimento nell'ambito della responsabilità scistica del maestro di sci con la sentenza Cass. n. 2259/2011²¹⁶, nella quale i giudici hanno riconosciuto innanzitutto sussistente, tra allievo e scuola di sci, un vincolo negoziale, dal quale ha origine, a carico della scuola, una duplice obbligazione, quella di insegnamento e quella di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo; parallelamente è ravvisabile un rapporto giuridicamente rilevante anche tra allievo e maestro, nell'ambito del quale il maestro assume, nel quadro complessivo degli obblighi di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, sorto per contatto sociale.

Evidenti sono i vantaggi per l'allievo infortunato derivanti dall'applicazione della teoria del contatto sociale. Egli, infatti, non solo può beneficiare del più lungo termine di prescrizione dell'azione, ma, in ragione del regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., maggiormente favorevole rispetto a quello dell'art. 2043 c.c., egli potrà limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza del contatto sociale e allegare l'inadempimento (restando a carico del convenuto la prova dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità non imputabile dell'esatto adempimento).

Inoltre la limitazione della risarcibilità dei danni a quelli prevedibili, di cui all'art. 1225 c.c., è destinata a trovare scarsa applicazione nel settore della responsabilità del maestro di sci, di modo che quello che potrebbe configurarsi come uno svantaggio per l'attore in via contrattuale, rispetto a chi invoca le norme della responsabilità aquiliana, viene di fatto neutralizzato nella responsabilità da contatto sociale del maestro. E' facile,

²¹⁵ V. *supra*, cap. 1, § 3.

²¹⁶ Cass., 03.02.2011, n. 2559, cit., con nota di DAGASSO e, in senso conforme, v. anche Cass., 11.06. 2012, n. 9437, in *Resp. civ. prev.*, 2012, 4, 1377.

infatti, immaginare che da una condotta negligente del maestro possa derivare una lesione all'allievo, e ciò in quanto la prevedibilità del danno è un giudizio di probabile accadimento futuro secondo l'apprezzamento dell'uomo di normale diligenza circa le concrete circostanze che erano conosciute al creditore²¹⁷.

La necessità di verificare la possibilità per l'allievo-danneggiato di agire in via contrattuale sulla scorta del contatto sociale, si affianca al dibattito riguardante l'applicabilità dell'art. 2048, secondo comma, c.c., in tema di responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte, questa volta in via aquiliana, come correttivo al più rigoroso regime probatorio dell'art. 2043 c.c.

La norma citata introduce una presunzione di colpa a carico degli insegnanti, in virtù della quale i precettori sono ritenuti responsabili “*per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*”, se non dimostrano di essersi trovati nell'impossibilità di impedire il fatto.

La facoltà di invocare l'art. 2048 c.c., in luogo dell'art. 2043 c.c., consentirebbe all'allievo danneggiato di giovare della presunzione di colpa e di un più favorevole regime probatorio.

In un primo tempo la giurisprudenza aveva ammesso che si potesse far riferimento all'art. 2048 c.c. anche in tema di danni subiti dall'allievo (anziché per i soli danni da quest'ultimo cagionati a terzi), poiché individuava la *ratio* della norma nella necessità che l'obbligo di vigilanza del precettore fosse volto ad evitare qualunque tipo di danno, compreso quello che l'allievo avesse procurato a se stesso²¹⁸.

²¹⁷ BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218 – 1229 c.c.)*, in *Comm. cod. civ.*, IV, a cura di SCIALOJA-BRANCA, Bologna-Roma, 1967, 397 ss.

²¹⁸ Cass., 26.06.1998, n. 6331, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 1401 s., nella quale i giudici sostengono che il fatto che il minore abbia subito un danno nel periodo di tempo in cui era stato affidato all'insegnante, pone a carico di quest'ultimo una presunzione di omesso rispetto dell'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c. Pertanto, il danneggiato, che agisca per il risarcimento del danno subito, non ha l'onere di provare la causa del danno, poiché è onere dell'insegnante – o dell'amministrazione dalla quale questi dipenda – per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. In senso conforme Cass., 01.08.1995, n. 8390, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 1458 s., ove si afferma, secondo quanto previsto

A questo orientamento se ne era opposto un altro che escludeva l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. ai casi di autolesione del discente, in base ad una interpretazione letterale della norma. L'art. 2048, secondo comma, c.c., infatti, dispone espressamente che il precettore è responsabile per il danno causato dal fatto illecito commesso dall'allievo, con ciò presupponendo necessariamente un comportamento antiggiuridico lesivo dell'interesse meritevole di tutela di un soggetto terzo.

Questa tesi è stata sostenuta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9346/2002²¹⁹) le quali, in un caso relativo alle lesioni procuratesi da una bambina a scuola durante la lezione di educazione fisica, sono intervenute al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto circa l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. La Corte ha affermato, infatti,

dall'art. 2048, secondo comma, c.c.: *“la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi. Essa, quindi, è responsabilità a titolo personale per colpa propria presunta e per fatto altrui. L'insegnante risponde per avere violato il suo dovere di vigilanza in relazione al fatto commesso dall'allievo. (...) Quando si tratta di allievo minore questa colpa può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, ferma restando sempre la dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto. In questo senso si è già pronunziata questa Corte, che ha precisato che la sorveglianza dell'insegnante è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che essi restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone”*. V. inoltre Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 23.03.2001, n. 12, consultabile sul CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità scivistica*, cit., nella quale si parte dal presupposto che il maestro di sci risponde, ex art. 2048 c.c., sia dei danni arrecati che dei danni subiti dai minori lui affidati; Pret. Malè, 09.11.1983, *Riv. giur. scuola*, 1985, 375, nella quale si stabilisce che *“il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, quale precettore, ai sensi dell'art. 2048 comma 2 c.c., nonché, penalmente, per imprudenza, negligenza ed imperizia ai sensi dell'art. 43 c.p.”*.

²¹⁹ Cass., sez. un., 27.06.2002, n. 9346, cit., e per la giurisprudenza conforme alla tesi accolta dalle sez. un. si vedano: Cass., 12.07.1974, n. 2110, in *Foro. it.*, 1974, I, 2625; Cass., 13.05.1995, n. 5268, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 996; Cass., 15.01.2003, n. 482, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 94 s., dove si legge: *“Anzitutto è esatto che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, c. 2, c.c., a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia con la sua condotta cagionato a se stesso (Cass. S.U. 27.6.2002, n. 9346)”*. Si veda anche Trib. Trento, 15.06.2004, cit., nella quale si afferma che *“la responsabilità del maestro di sci per gli infortuni subiti dai propri allievi non rinviene la propria disciplina nella norma di cui all'art. 2048, comma 2, c.c., trovando, quest'ultima, applicazione limitatamente ai casi in cui l'allievo cagioni ad altri un danno ingiusto, ma non anche nel caso in cui quest'ultimo procuri una lesione a se stesso”*.

che non è invocabile l'art. 2048, secondo comma, c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso, e ciò in quanto l'assunto contrario postulerebbe un'alterazione della struttura stessa della norma la quale *“delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando, laddove nel caso di autolesione il precettore sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva.”* La Corte ha proseguito precisando che sarebbe, invece, più corretto ricondurre le fattispecie di danno da autolesione dell'allievo non già nell'ambito dell'art. 2043 c.c., ma in quello dell'art. 1218 c.c., poiché l'iscrizione dello scolaro all'istituto scolastico determina l'instaurazione di un vincolo negoziale il cui oggetto include, senza dubbio, anche l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che lo studente procuri danno a se stesso.

La Cassazione ha sostenuto che *“osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona”*.

Ecco quindi che proprio dal dibattito giurisprudenziale sull'applicabilità dell'art. 2048, secondo comma, c.c., ai danni per autolesione dell'allievo, ha preso le mosse il sopra descritto orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente tra maestro (operante presso una scuola) ed allievo un contatto sociale, in virtù del quale anche lo sciatore danneggiato avrà la possibilità di fruire del più favorevole regime di cui all'art. 1218 c.c.

4. La responsabilità contrattuale della scuola sci

Considerato che l'oggetto del contratto di insegnamento – intervenuto tra la scuola di sci e l'allievo – consiste nell'obbligo di impartire il sapere e le conoscenze tecniche, e di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dell'allievo, la scuola di sci potrà essere chiamata a rispondere in via contrattuale²²⁰ dei danni sofferti dall'allievo nel corso della lezione e, in particolare, *ex art. 1228 c.c.* risponderà del fatto doloso o colposo dei maestri suoi dipendenti, ferma restando la facoltà per la scuola di agire in rivalsa nei confronti del proprio maestro²²¹.

La scuola sarà perciò tenuta a rifondere all'allievo i danni subiti, allorché sia stato accertato che l'evento lesivo sia stato causato da una condotta negligente o dolosa del maestro.

Se, invece, dalle circostanze del caso concreto, non possa essere rimproverato all'insegnante alcun comportamento negligente (o doloso), e dunque non possa essere riconosciuta una responsabilità del maestro in relazione all'infortunio dell'allievo, nemmeno la scuola potrà essere chiamata a rispondere dei danni sofferti da quest'ultimo²²².

Nella pratica, però, le scuole di sci sono molto restie ad accollarsi tali responsabilità: è sufficiente una breve ricerca in internet, sui siti delle scuole, per accorgersi di quante e quali scuole pubblicizzino i loro servizi

²²⁰ Si confrontino, proprio in riferimento all'oggetto del contratto di insegnamento sciistico, Cass., 03.02.2011, n. 2559, cit.; Cass., 11.06.2012, n. 9437, cit.; e in dottrina CROCE, *Profili comparativi sulla responsabilità dei maestri, delle guide e delle scuole di sci*, in AA. VV., *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Varese, 1976, 75.

²²¹ Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 03.10.2003, cit., e in dottrina v. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola*, cit., 169.

²²² Cass., 25.05.2000, n. 6866, cit., nella quale la Corte ha riscontrato che, correttamente, il giudice di merito aveva escluso la responsabilità contrattuale della scuola di sci per le lesioni subite dall'allievo nel corso della lezione ad opera di un terzo, che lo aveva investito su una pista aperta a tutti, dal momento che il maestro, del quale la scuola si era avvalsa, si trovava nella materiale impossibilità di evitare l'evento dannoso e dal suo comportamento esulavano profili di colpa. In senso conforme si veda anche Trib. Trani, 11.04.2008, inedita, consultabile in *De Jure*, nella quale non essendo stato possibile individuare alcuna responsabilità del maestro “né dal percorso prescelto, né dalle modalità della caduta o da altre circostanze (...) va conseguentemente esclusa anche una corresponsabilità della scuola di sci”.

avendo cura di specificare che “*la scuola declina ogni responsabilità per eventuali infortuni agli allievi*” oppure che per “*eventuali incidenti prima, durante, dopo le lezioni, la scuola di sci non assume alcuna responsabilità*”.

Bisogna allora domandarsi se tali clausole di esonero dalla responsabilità civile siano legittime o no²²³.

L’art. 1229 c.c. stabilisce la nullità delle clausole volte a limitare o a escludere la responsabilità del debitore. La norma affonda le proprie radici nel diritto romano classico, nel *pactum de dolo non praestando*, ed era nota alla dottrina precedente l’entrata in vigore dell’attuale codice²²⁴ che aveva avuto modo di esprimere il proprio sfavore nei confronti delle clausole che sollevano il debitore dalla responsabilità per inadempimento doloso, nonostante il codice del 1865 non contenesse una disposizione analoga al 1229 c.c.

Questa dottrina aveva sottolineato “l’immoralità” di dette clausole in quanto espressione di un abuso del contraente più forte e, dall’altro, in quanto incompatibili con la contestuale assunzione di un obbligo²²⁵.

Il legislatore del 1942, con l’introduzione dell’art. 1229 c.c., ha recepito gli orientamenti dottrinali che si erano precedentemente diffusi optando per una linea di maggior rigore, estendendo la nullità anche a tutte quelle clausole che limitano o escludono la responsabilità del debitore per colpa grave; ciò con l’intento di salvaguardare la serietà del vincolo

²²³ Nulla osta, infatti, alla possibilità di rinvenire delle vere e proprie clausole di esonero dalla responsabilità civile in tutte quelle ipotesi in cui il cliente acquista la lezione nonostante la dichiarazione di irresponsabilità preventivamente fatta dalla scuola essendo sufficiente, per poter parlare di clausole di esonero della responsabilità, una dichiarazione, espressa o tacita, di volontà, di due o più soggetti, volta a escludere completamente o a limitare le conseguenze risarcitorie ricollegabili alla nascita di una responsabilità civile in capo ad una delle parti. Cfr. PONZANELLI, *Le clausole di esonero dalla responsabilità civile*, Milano, 1984, 14 s.

²²⁴ GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, II, Firenze, 1885, 67 s.; POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, Roma, 1915, 459 ss.; D’ALITALIA, *Validità ed effetti delle clausole esonerative da responsabilità*, Napoli, 1937, 40 ss.

²²⁵ Per un’analisi più approfondita dei motivi che portarono la dottrina antecedente al codice del 1942 a formulare un giudizio di sfavore nei confronti delle clausole esonerative della responsabilità del debitore per inadempimento doloso, si vedano D’ADDA, *Artt. 1218 – 1276, Delle obbligazioni*, in *Commentario al codice civile*, a cura di CUFFARO, Torino, 2013, 346 ss.; ADRIANO, *Clausole di esonero e di limitazione della responsabilità civile*, Roma, 2009, 9 ss.; BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità civile*, Milano, 1997, 65.

contrattuale, evitando che l'adempimento sia lasciato al mero arbitrio del debitore²²⁶.

L'art. 1229 c.c. introduce, con il secondo comma, un ulteriore divieto in relazione alle clausole di esonero dalla responsabilità derivante dall'inadempimento (in questo caso anche lievemente colposo) di obblighi di ordine pubblico. Devono considerarsi contrarie all'ordine pubblico, e quindi nulle, per far degli esempi, quelle clausole che escludono o limitano la responsabilità del debitore a fronte dell'inadempimento di obblighi posti a tutela della salute, dell'integrità fisica, dei rapporti familiari, e di quelli sanzionati da norme penali²²⁷. Il secondo comma dell'art. 1229 c.c. inoltre non si riferisce solamente all'inadempimento del debitore, ma anche a quello degli ausiliari e prevede espressamente che “è nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”.

A sua volta, l'art. 1228 c.c. dispone che sul debitore grava la responsabilità per il fatto doloso o colposo degli ausiliari, salvo patto contrario. Applicando, però, l'art. 1229 c.c. sembrerebbe che il legislatore abbia inteso limitare la portata del patto contrario al solo caso in cui le clausole non siano contrarie all'ordine pubblico. Il dubbio interpretativo, scaturente dal coordinamento dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 1229 c.c., deve essere superato tenendo in considerazione che “l'inadempimento dell'ausiliario è inadempimento del debitore”²²⁸ e che, di conseguenza, la clausola che esonera il debitore principale dalla responsabilità per inadempimento degli ausiliari deve considerarsi nulla anche nelle ipotesi menzionate dal primo comma dell'art. 1229 c.c., altrimenti si priverebbe il creditore di una minima tutela

²²⁶ TORRENTE-SCHLESINGER, *op. cit.*, 378; BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni: artt. 1218 – 1229*, in *Comm. Cod. civ.*, Bologna-Roma, 1967, 397, secondo il quale “la ratio della norma si erge sull'incompatibilità del patto con la natura giuridica (e quindi coercibile) dell'impegno debitorio, poiché tale patto, in definitiva, attribuirebbe al debitore la facoltà di adempiere o non adempiere”. V. anche ADRIANO, *Clausole di esonero e di limitazione della responsabilità civile*, Roma, 2009, 15. L'Autrice sottolinea che un ulteriore fondamento va rinvenuto nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede nella contrattazione.

²²⁷ ADRIANO, *op. cit.*, 25 s.; BIANCA, *La responsabilità civile*, cit., 70 s.

²²⁸ BIANCA, *La responsabilità civile*, cit., 69.

contro l'inadempimento di coloro ai quali è affidata l'esecuzione della prestazione²²⁹.

Ciò premesso, per quanto riguarda le citate dichiarazioni (solitamente contenute nelle "condizioni generali") con le quali le scuole sembrano sollevarsi da qualunque responsabilità in caso di infortuni degli allievi, se ne deve trarre l'invalidità (e conseguentemente l'inutilità) in quanto, in primo luogo, le scuole escludono la loro responsabilità per i danni che possono occorrere agli allievi a causa di incidenti avvenuti nell'arco delle lezioni e quindi l'oggetto di queste clausole è contrario all'ordine pubblico essendo relativo all'inadempimento di obblighi posti a tutela della salute e dell'integrità fisica. In secondo luogo, anche ammettendo che la scuola intenda sollevarsi da responsabilità derivante dall'inadempimento di obblighi non posti a tutela di diritti fondamentali della persona (si pensi, per fare un esempio, al maestro che non si presenta a far lezione), la clausola deve non di meno ritenersi invalida se riguarda un inadempimento doloso o con colpa grave, per quanto è stato spiegato in merito all'inconcepibilità di un esonero da responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari anche nel caso, previsto dall'art. 1229, primo comma, c.c. in cui la clausola non sia contraria all'ordine pubblico, ma voglia comunque escludere la responsabilità per dolo o colpa grave.

5. Segue: le clausole di esonero della responsabilità civile alla luce della disciplina del codice del consumo

Si era già fatto cenno, all'inizio di questo lavoro, alla rilevanza che ha avuto, nel tema di cui ci si sta occupando, l'introduzione del c.d. "Codice del consumo", inserito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206²³⁰, ma ora, parlando di clausole di esonero della responsabilità, a tale codice dobbiamo fare un riferimento più preciso.

²²⁹ BIANCA, *La responsabilità civile*, cit., 69; ADRIANO, *op. cit.*, 16.

²³⁰ D.Lgs. 06.09.2005, n.206, in *G.U.*, n. 235, 08.10.05, Suppl. ordinario n. 162. V. *supra*, cap. 1, § 1.

Si premette che, in ambito di sci, giurisprudenza e dottrina richiamano il codice del consumo nelle sole ipotesi in cui lo sciatore abbia addebitato l'infortunio subito al gestore degli impianti²³¹, mentre non si sono trovati precedenti specifici di applicazione del Codice del consumo nel rapporto tra maestro (o scuola di sci) e allievo. L'unica sentenza che potrebbe essere estesa anche al nostro caso è una sentenza del Tribunale di Rovereto²³², perché tratta proprio dell'analogo rapporto istruttore sportivo/allievo. Probabilmente questa mancanza di materiale trova la sua ragione nel fatto che gli incidenti avvengono, nella maggior parte dei casi, per scontro tra sciatori che non rispettano il decalogo dello sciatore o per le insidie delle piste che non sono state eliminate o segnalate dal gestore degli impianti. E se anche talvolta succede che un allievo si procuri un danno durante la lezione di sci, raramente ciò è conseguenza di una negligenza del maestro.

Malgrado l'assenza di precedenti specifici²³³, a parere di chi scrive, ben si potrebbe applicare il Codice del consumo anche tra maestro (o scuola di sci) e allievo.

²³¹ Trib. Napoli, 25.01.2011, in *Guida al diritto*, 2011, 12, 50. L'attrice, rimasta vittima di un incidente sulle piste, aveva citato in giudizio presso il Tribunale di Napoli la società di gestione degli impianti di risalita, avendo a Napoli la propria residenza. La parte convenuta aveva eccepito innanzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, poiché - a suo dire - si sarebbe dovuta applicare la regola generale del foro del convenuto, quindi sarebbe stato competente il Tribunale del luogo ove aveva sede la società degli impianti e non quello di residenza dell'attrice. Il Tribunale partenopeo ha invece ritenuto applicabile la disciplina del consumatore e quindi ha affermato che il foro competente deve essere individuato nel luogo di residenza del consumatore. AA. VV., *La montagna, La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, I, a cura di IZZO, Torino, 2013, 70 ss. Nello stesso v. anche W. FLICK, *Atti del I forum giuridico europeo della neve*, Bormio, 2005, 13.

²³² Trib. Rovereto 24.11.2003, in *Foro It.*, 2004, I, 2580, nella quale, in merito ad un caso di infortunio subito dall'allievo di una scuola di windsurf, il Tribunale ha affermato che "l'allievo di una disciplina sportiva va qualificato, alla stregua dell'art. 2 della L. 281/98 (oggi abrogata perché confluita interamente nel codice del consumo n.d.r.), come "consumatore" perché si tratta di persona fisica che acquista ed utilizza un servizio per scopo non riferibile alla sua attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta".

²³³ Fatta eccezione, in dottrina, per IZZO, AA. VV., *La Montagna*, cit., 72 il quale specifica che l'allievo e il maestro (o la scuola di sci) rientrano, senza dubbio, rispettivamente nelle definizioni di consumatore e di professionista fornite dall'art. 3 del Cod. cons.

L'art. 3 del Codice del consumo, infatti, indica le parti del rapporto contrattuale e, per ciò che qui interessa, al punto a), delinea il consumatore o utente quale *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*, e, al punto c), descrive il professionista come la *“persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”*.

Il consumatore, destinatario della tutela offerta dal Codice del consumo, è la persona fisica considerata al di fuori della sua attività professionale, che acquista un prodotto o un servizio per soddisfare un bisogno della sua sfera privata e personale. Non c'è dubbio che chi prende una lezione di sci agisce soltanto per una propria personalissima esigenza di svago o di sport e, dunque, ben può essere annoverato nella figura del consumatore proposta dal codice del consumo.

L'altra parte contrattuale, il professionista, può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica che vende prodotti o servizi, non per assecondare una sua speciale inclinazione, ma perché tale attività è la sua specifica attività lavorativa, imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale che sia. Egli si pone, nell'ambito del contratto, per l'esperienza e per le sue conoscenze, nella veste del c.d. *“contraente forte”*.

Dal dettato dell'art. 3 del Codice del consumo nulla osta, quindi, a ricomprendere nella figura del professionista il maestro di sci e, a maggior ragione, la scuola di sci. Abbiamo infatti detto in precedenza che *“è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche...”*, che l'attività svolta dal maestro rientra tra le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 c.c., che, oltretutto, l'art. 29 della l. 3 giugno 1975, n. 160, esplicitamente ricomprende la categoria dei maestri di sci tra quelle iscrivibili, ai fini della previdenza, alla *“gestione commercianti”*: tutto ciò ci induce a credere che il maestro sia considerato professionista ai sensi del Codice del consumo.

Il medesimo ragionamento si può estendere alle scuole di sci che, in forma di associazione professionale o di società, svolgono imprenditorialmente l'attività di insegnamento.

Se allora al rapporto intercorrente tra maestro o scuola di sci, da una parte, e allievo, dall'altra, si può applicare il Codice del consumo, è necessario precisare che non si potrà più fare riferimento a tale codice allorquando il contratto sarà stipulato tra un'agenzia turistica o un albergo e la scuola sci o il maestro perché, in questi casi, la controparte contrattuale non avrà più le caratteristiche delineate dall'art. 3 e non potrà più essere considerato il "contraente debole".

Una volta trovato il riscontro della figura del consumatore in quella dell'allievo e del professionista in quella del maestro, è bene porre mente all'art. 2 del Codice del consumo che recita: "*Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà'...*".

L'art. 2 colloca alla base dell'intera legge il bene primario della salute, ritenendo che la tutela della salute si possa perseguire anche attraverso la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi. Avendo fatto più volte riferimento, nel corso di questo lavoro, all'esatta consistenza dell'obbligazione del maestro di sci, che non si esaurisce nella trasmissione di nozioni dello sci, ma che si sostanzia anche nella vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità del discente, non possiamo esimerci dal notare, una volta di più, il parallelismo e l'affinità tra la condotta del maestro e quanto richiesto dall'art. 2 del Codice del consumo.

Poiché il codice del consumo, proprio con l'ottica di salvaguardare il consumatore, tratta in maniera analitica anche le prassi di pubblicità e della contrattazione, all'art. 2 specifica in che modo debbano essere condotte le pratiche commerciali e le contrattazioni. Ed è proprio seguendo l'insegnamento di tale articolo, e con l'intento dichiarato di "*impedire l'uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie perché comportano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore*" (art. 33,

primo comma, Cod. cons.) che la Camera di Commercio di Sondrio, con deliberazione n. 141 del 17 dicembre 2012, ha approvato il “Contratto tipo per la definizione di standard di qualità per le scuole di sci, di *snowboard* e maestri di sci nell'ambito del territorio della Lombardia”, elaborato nell'ambito di un tavolo tecnico costituito da Regione Lombardia - DG Sport e Giovani, Sistema camerale lombardo, Collegio Regionale dei maestri di sci della Lombardia, LAMSI (Libera Associazione tra maestri di sci della Lombardia) e rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori.

Il divieto contenuto nell'art. 1229 c.c. necessita, pertanto, di essere coordinato con la disciplina dettata a tutela del consumatore e, in particolare, con gli artt. 33 e 36 del Codice del consumo.

L'art. 33 espone un lungo elenco di clausole che si presumono vessatorie poiché “*malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e di obblighi*”. Il professionista che intenda avvalersi di queste clausole dovrà dimostrare la loro “non vessatorietà” provando o che sono clausole che riproducono disposizioni di legge (art. 34, terzo comma), o che non si tratta di clausole imposte unilateralmente (art. 34, quarto e quinto comma), o che non determinano un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, primo comma).

L'art. 36, invece, elenca le clausole rientranti in quella che è comunemente conosciuta come *black list*, enumera cioè le clausole che l'ordinamento considera sempre vessatorie, e quindi nulle, anche quando sono state oggetto di trattativa individuale, senza possibilità di fornire prova contraria.

Per quanto riguarda nello specifico la disciplina delle clausole di irresponsabilità introdotta dal Codice del consumo, occorre prendere in esame l'art. 33, secondo comma, lett. *a*) e l'art. 36, secondo comma, lett. *a*).

La prima delle due disposizioni stabilisce la presunta vessatorietà delle clausole volte a escludere o a limitare la responsabilità del professionista per la morte o per i danni alla persona del consumatore derivanti da un fatto o da un'omissione del professionista. Del pari, l'art. 36, secondo comma, lett. *a*), dispone la nullità della clausola avente il

medesimo contenuto di quella cui fa riferimento l'art. 33, secondo comma, lett. a). Questa ripetizione evidenzia un atteggiamento di estremo sfavore del legislatore a fronte di clausole così insidiose²³⁴ e la conseguente esigenza di offrire al consumatore una “*tutela potenziata in considerazione del bene posto a fondamento della norma: la vita e l'integrità fisica [...]*”²³⁵.

Il doppio inserimento di queste clausole – nell'elenco esteso dell'art. 33 e in quello più ristretto dell'art. 36 – è frutto di una precisa scelta del legislatore, e non di una sua svista, determinata dalla particolarità del bene tutelato²³⁶.

Tra la declaratoria di nullità contenuta nell'art. 1229 c.c. e quella sancita dagli artt. 33 e 36 del D. lgs. n. 206/2005 intercorre un rapporto tra genere e specie, dove le disposizioni del Codice del consumo fungono da applicazione della disciplina codicistica nel particolare settore dei contratti con il consumatore.

Il contenuto delle norme speciali riprende (anche se non testualmente) quello dell'art. 1229 c.c., il quale, al secondo comma, dispone la nullità delle clausole di limitazione e di esonero della responsabilità nel caso in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, e la lesione dell'integrità fisica del consumatore (cosa che si verifica con la morte o con un danno alla persona del consumatore, come recitano gli artt. 33 e 36 del Codice del consumo) è, senza alcun dubbio, norma di ordine pubblico inderogabile dalle parti²³⁷. In conclusione, le due disposizioni del Codice del consumo possono considerarsi mere ripetizioni dell'art. 1229 c.c. e, in ultima analisi, superflue²³⁸.

²³⁴ ADRIANO, *op. cit.*, 40 s.

²³⁵ GRAZIUSO, *La tutela del consumatore contro le clausole abusive*, Torino, 2010, 280.

²³⁶ GRAZIUSO, *op. cit.*, 281. L'autore spiega che grazie a questa ripetizione il legislatore ha evitato che il professionista potesse scongiurare la declaratoria di nullità tramite la prova della trattativa individuale: prova che esclude la presunzione di vessatorietà per le clausole inserite nell'elenco dell'art. 33, secondo comma, Codice del consumo.

²³⁷ MENICCHINO, *Clausole di irresponsabilità contrattuale*, Milano, 2008, 40 ss.

²³⁸ GORGONI, *Art. 33 comma 2 lett a), Codice del consumo, Commentario*, a cura di VETTORI, Padova, 2007, 235 ss.

Occorre ora spostare l'attenzione sulle clausole contenute nell'art. 33, secondo comma, lett. *b)* e nell'art. 36, secondo comma, lett. *b)*, del Codice del Consumo e il loro coordinamento con l'art. 1229 c.c.

La lett. *b)* del secondo comma dell'art. 36 dispone, ancora una volta con formulazione analoga a quella utilizzata nella stessa lettera dell'art. 33, la nullità delle clausole volte a “*escludere o limitare le azioni nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista*”. La norma, così strutturata, accorda al consumatore una tutela amplissima poiché dichiara l'invalidità di qualunque clausola che abbia l'effetto di privare il consumatore dalla facoltà di esercizio delle più adeguate azioni nei confronti del professionista, in tutti i casi di difformità della prestazione ricevuta da quella pattuita.

Questa disposizione, pertanto, estende notevolmente la protezione già offerta al creditore dall'art. 1229, primo comma, c.c., che prevede la nullità solo in riferimento alle ipotesi di inadempimento doloso o gravemente colposo, laddove, invece, l'art. 36, secondo comma, lett. *b)*, del Codice del consumo, nella sua ampia formulazione, ricomprende anche tutti i casi di inadempimento colposo²³⁹. Se, al contrario, è concordata una clausola di irresponsabilità limitata all'inadempimento doloso o gravemente colposo, allora questa sarà già nulla *ex art.* 1229 c.c. e la presenza delle disposizioni speciali appare sovrabbondante²⁴⁰.

L'estrema forza protettiva degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento a favore del consumatore si pone in totale armonia con l'obiettivo della politica legislativa della Comunità Europea di offrire al contraente debole la tutela necessaria al fine di eliminare gli ostacoli che limitino il suo accesso alla giustizia²⁴¹.

²³⁹ GRAZIUSO, *op. cit.*, 284 e MENICCHINO, *op. cit.*, 44.

²⁴⁰ DE NOVA, *Le clausole vessatorie*, Milano, 1996, 19.

²⁴¹ GRAZIUSO, *op. cit.*, 284.

6. La responsabilità extracontrattuale del maestro e della scuola

Il comportamento inadempiente del maestro e/o della scuola alle obbligazioni oggetto del contratto di insegnamento sciistico può presentare tutti i caratteri tipici del fatto illecito. Se, infatti, l'oggetto del contratto (riferentesi ad una lezione) ricomprende anche un obbligo di salvaguardia dell'incolumità dell'allievo, qualora quest'ultimo riportasse un danno nell'arco della lezione, l'evento lesivo potrà essere configurato sia come inadempimento del maestro agli obblighi contrattuali, sia come violazione del generale principio del *neminem laedere*.

Ciò comporta, innanzitutto, che il danneggiato, a fronte del medesimo fatto lesivo, potrà scegliere se agire o in via contrattuale (costituendo la condotta dell'insegnante e della scuola inadempimento), oppure in via aquiliana²⁴².

In particolare, la giurisprudenza maggioritaria, in tema di responsabilità sciistica della del maestro, ha ritenuto applicabile la disposizione generale di cui all'art. 2043 c.c.²⁴³, e ciò in ragione del fatto

²⁴² V. *supra*, cap. 1, § 4, circa: problemi del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

²⁴³ Si vedano, ad esempio, Trib. Bolzano, 21.03.1992, n. 207, in *Nuovo dir.*, 1993, I, 149, nella quale è stata riconosciuta la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'istruttore che aveva omesso di assicurarsi che gli allievi, al termine dell'esercizio, si disponessero a distanza sufficiente gli uni dagli altri al fine di evitare collisioni; Trib. Trento, 05.03.1991, consultabile sul CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit., in cui si è deciso che “*il maestro di sci risponde, ex art. 2043 c.c., dei danni occorsi al proprio allievo, a seguito di una caduta riportata su una pista il cui fondo si presentava insidioso a causa dello scarso innevamento, per non aver impedito che quest'ultimo incorresse in una situazione di pericolo che non era in grado di affrontare in considerazione della sua limitata preparazione tecnica*”; Trib. Rovereto, 29.10.2009, inedita, consultabile in *De Jure*, nella quale il giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 2048, secondo comma, c.c. nei confronti dell'allenatore per i danni riportati da un suo allievo rimasto investito da un terzo sciatore, perché la presunzione di colpa introdotta dall'art. 2048 c.c., si applica, dice la Corte, “*esclusivamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non già al danno, subito dall'allievo. L'interpretazione si impone sia alla luce della lettera della norma, che non lascia spazio a diverse letture, sia della ratio di garanzia verso il terzo danneggiato, comune alla fattispecie prevista dall'art. 2047 c.c. Ne deriva che sul piano extracontrattuale unica norma invocabile per il danno subito dall'allievo è l'art. 2043 c.c., con la conseguente necessità di prova in positivo della colpa dell'insegnante [...] Ciò non toglie la possibilità per l'allievo danneggiato di invocare la responsabilità contrattuale, a norma dell'art. 1218 c.c., con particolare*

che, all'esito di un lungo dibattito giurisprudenziale, è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 2048, secondo comma, c.c. per le ipotesi di incidenti che coinvolgono la sola persona dell'allievo e non anche soggetti terzi²⁴⁴.

La scuola di sci, invece, da parte sua, potrà essere chiamata a rispondere anche *ex art.* 2049 c.c.²⁴⁵. Tale disposizione prevede, infatti, che i committenti siano responsabili dei danni determinati dal fatto illecito compiuto dai loro commessi nell'esercizio delle mansioni affidate.

Il danneggiato che intenda lamentare la violazione del precetto del *neminem laedere*, dovrà, tanto in applicazione dell'art. 2043 c.c., quanto dell'art. 2049 c.c., dimostrare il dolo o la colpa del maestro. Tale elemento soggettivo si riterrà provato se, a seconda delle circostanze del caso concreto, risulterà che il maestro non ha adottato tutte le cautele necessarie al fine di prevenire i danni ai propri allievi. Le precauzioni e la diligenza mutano ovviamente a seconda del diverso atteggiarsi di una serie di variabili, tra le quali l'età degli allievi, le condizioni del manto nevoso e del tempo, il livello tecnico già posseduto dallo sciatore, e così via²⁴⁶.

Soltanto due isolate pronunce dei giudici di merito²⁴⁷ hanno considerato l'insegnamento dello sci un'attività pericolosa ed hanno applicato, in luogo della regola generale di cui all'art. 2043 c.c., l'art. 2050 c.c.

Il caso oggetto delle citate sentenze presentava, però, delle caratteristiche tali da indurre i giudici a qualificare, in quel particolare frangente, pericolosa l'attività di insegnamento: le lezioni si erano svolte in

riferimento agli obblighi di protezione e vigilanza che sicuramente incombono a carico dell'insegnante e con tutte le conseguenti facilitazioni in punto di onere probatorio, proprie della responsabilità contrattuale".

²⁴⁴ V. *supra*, n. 3 di questo capitolo.

²⁴⁵ In materia di responsabilità della scuola *ex art.* 2049 c.c. si veda App. Trento, 12.05.1993, n. 109, riportata nel CD-ROM allegato a IZZO-PASCUZZI, *La responsabilità sciistica*, cit., nella quale il giudice ha stabilito che "in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale che lega l'insegnante e l'associazione sportiva, la scuola di sci risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dell'evento lesivo procurato con colpa dall'istruttore dipendente all'allievo durante lo svolgimento di una lezione (nella specie, dalle testimonianze in atti risultava che la caduta dell'allieva era stata determinata dal maestro, il quale, a sua volta, aveva perso l'equilibrio)".

²⁴⁶ CAMPIONE, *op. cit.*, 282 s.

²⁴⁷ Trib. Pavia, 30.03.1974, in *Processi civ.*, 1975, 368 ss., confermata da App. Milano, 10.06.1975, in *Processi civ.*, 1975, 384 ss., con nota di MORENI.

un ghiacciaio disseminato di crepacci accanto ai quali gli allievi avevano dovuto svolgere gli esercizi.

Un'attività può essere considerata pericolosa, ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 c.c., se è definita tale da una disposizione normativa o se la pericolosità può desumersi dalla potenzialità lesiva dell'attività stessa o dei mezzi impiegati per esercitarla.

In particolare, potrà dirsi pericolosa l'attività sciistica nell'ipotesi in cui da una valutazione, *ex ante* e svolta caso per caso, sia individuabile un'intrinseca offensività dell'attività, non essendo sufficiente il verificarsi in concreto di un evento lesivo per considerare pericolosa una determinata attività²⁴⁸.

In conclusione all'indagine concernente i profili di responsabilità extracontrattuale del maestro e della scuola di sci, possiamo affermare che l'inadempimento dell'obbligo di tutelare la sicurezza e l'integrità degli allievi comporta anche, una volta che il danno si è verificato, la violazione del generale precetto del *neminem laedere* e, perciò, il danneggiato ha la facoltà di scegliere di agire, in via alternativa (o in via subordinata), *ex art.1218 c.c.* o *ex art. 2043 c.c.*, a seconda del regime che ritiene più favorevole. Si rinvencono, infatti, tutti i presupposti che danno luogo all'operatività del concorso di responsabilità e, precisamente, sotto il profilo soggettivo, il danneggiato e il danneggiante coincidono rispettivamente con il creditore e il debitore del rapporto obbligatorio, mentre, sotto il profilo oggettivo, il danno è conseguenza diretta dell'inadempimento²⁴⁹. Ciò in quanto l'allievo è legato da un vincolo negoziale con la scuola di sci e per contatto sociale con il maestro²⁵⁰.

Occorre a questo punto riprendere il discorso relativo all'art. 1229 c.c., introdotto nel paragrafo dedicato alla responsabilità contrattuale della scuola di sci, e chiedersi se si possano ritenere ammissibili le clausole di

²⁴⁸ Cass., 27.07.1990, n. 7571, in *Resp. civ. prev.*, 1991, 458 e vedi *supra*, cap. 2, § 2. 2.

²⁴⁹ ROSSELLO, *op. cit.*, 318; FRENDA, *op. cit.*, 5, vedi *supra*, cap. 1, § 4.

²⁵⁰ Cass. 11.06.2012, n. 9437, in *Giur. resp. civ.*, 2013, 2, 169 ss., con nota di TRIPODI, dove si afferma che, essendo possibile individuare un contatto sociale tra allievo e maestro, si dovrà fare applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c. e degli artt. 2043 e 2049 c.c. quando si ravvisi un concorso delle due responsabilità.

esonero dalla responsabilità extracontrattuale e se, conseguentemente, possa estendersi l'applicazione dell'art. 1229 c.c. a tale responsabilità. La risposta a questa domanda è stata per lungo tempo negativa²⁵¹ e fondata principalmente sulla circostanza che la disciplina della responsabilità aquiliana presuppone che le parti, danneggiante e danneggiato, siano tra loro estranee prima del verificarsi dell'illecito, laddove, invece, l'art. 1229 c.c. pretende che le parti abbiano instaurato tra loro un rapporto giuridico all'interno del quale si inserisce la convenzione limitativa o esonerativa della responsabilità²⁵². A ciò si aggiungeva che la disciplina delle clausole di esonero è contenuta nel Capo III del Libro IV del codice dedicato all'inadempimento delle obbligazioni, e che l'art.1229 c.c. non è richiamato espressamente dall'art. 2056 c.c. tra quelle norme che, seppure dettate in materia di responsabilità contrattuale, possono trovare applicazione anche in ambito extracontrattuale. Ulteriore elemento che impediva di ritenere ammissibili delle clausole di esonero della responsabilità extracontrattuale è il carattere inderogabile generalmente riconosciuto alle norme della responsabilità aquiliana.

Questa opinione deve ritenersi superata poiché, da un lato, si è riscontrato che nulla vieta a due soggetti di pattuire una preventiva limitazione o esclusione del risarcimento che sarebbe dovuto in caso di commissione di un fatto illecito²⁵³ e, dall'altro, si deve ritenere che non tutte le norme della disciplina della responsabilità extracontrattuale abbiano carattere inderogabile²⁵⁴.

Secondo autorevole dottrina è necessario distinguere in base all'interesse o al bene tutelato dalla norma che s'intende derogare tramite

²⁵¹ Una delle prime pronunce che dichiarano la validità delle clausole di esonero della responsabilità extracontrattuale risale al 1954. Cfr. Cass., 18.05.1954, n. 1580, in *Foro it.*, 1955, I, 1701.

²⁵² ADRIANO, *op. cit.*, 70; D'ADDA, *op. cit.*, 377; PONZANELLI, *op. ult. cit.*, 204.

²⁵³ ADRIANO, *op. cit.*, 70; PONZANELLI, *op. ult. cit.*, 211 s. E della stessa opinione è, richiamato da Ponzanelli, FERRINI, voce *Azione di danni*, in *Enc. giur. it.*, Milano, 1911, 38, il quale afferma "Come non si trova immorale che le parti modificano in un contratto il relativo grado di colpa, perché si dovrà trovare immorale che Tizio, che vuole giocare liberamente al pallone in piazza tutte le sere, ottenga da me la promessa che non lo terrò responsabile dei vetri rotti?"

²⁵⁴ D'ADDA, *op. cit.*, 378.

la pattuizione di una clausola di esonero della responsabilità extracontrattuale. Se infatti la clausola deve operare al fine di escludere o limitare la responsabilità di un soggetto a fronte di danni alla persona, allora la clausola deve essere considerata invalida in quanto contraria all'ordine pubblico²⁵⁵; se invece la clausola coinvolge solamente diritti patrimoniali, nulla vieta di ritenerla ammissibile ed operante²⁵⁶.

Si è giunti, quindi, ad ammettere l'ammissibilità di queste clausole in ambito extracontrattuale, applicando, beninteso, le limitazioni previste dall'art. 1229 c.c., in quanto sarebbe la stessa *ratio* sottesa all'art. 1229 c.c. a renderlo estensibile al campo della responsabilità extracontrattuale, “*escludendo che possa essere convenzionalmente e preventivamente stabilito l'esonero di responsabilità del danneggiante per dolo o colpa grave*”²⁵⁷. Si precisa che, poiché molte delle situazioni nelle quali possono concretamente operare le clausole di esonero della responsabilità extracontrattuale sono ipotesi dove la lesione di un obbligo accessorio di protezione si sovrappone alla lesione del principio dell' *alterum non laedere*, è conseguenza necessaria evitare una disarmonia tra la due discipline (quella contrattuale e quella aquiliana) concorrentemente applicabili²⁵⁸.

Concludendo: le clausole di esonero possono essere ammesse anche in ambito extracontrattuale, ma, in entrambi i settori, si deve sempre

²⁵⁵ PONZANELLI, *op. cit.*, 282. Quando, infatti, le norme della responsabilità aquiliana operano allo scopo di tutelare interessi che riguardano la persona, le clausole di esonero devono essere ritenute illegittime: “*le parti, mediante il potere di autonomia negoziale, non possono toccare valori ritenuti superiori e, quindi, inalienabili*”.

²⁵⁶ D'ADDA, *op. cit.*, 379. Inoltre l'Autore osserva che il limite dell'ordine pubblico opererà soventemente per le clausole di esonero della responsabilità extracontrattuale, poiché esse troveranno spazio soprattutto in quelle ipotesi in cui spesso sono coinvolti valori indisponibili come la salute, la vita, l'ambiente e così via. Stando agli esempi riportati da PONZANELLI, *op. ult. cit.*, 212 ss, pare che il settore nel quale sia stato per primo affrontato il problema dell'ammissibilità di clausole di esonero della responsabilità extracontrattuale sia quello del danno derivante da prodotti difettosi.

²⁵⁷ BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218 – 1229 c.c.)*, in *Comm. cod. civ.*, IV, a cura di SCIALOJA-BRANCA, Bologna-Roma, 1967, 401.

²⁵⁸ PONZANELLI, *op. ult. cit.*, 220 s. L'Autore aggiunge, a conclusione della sua dissertazione, che la regola contenuta nell'art. 1229 c.c. deve necessariamente riguardare la responsabilità extracontrattuale perché il fondamento dell'art. 1229 c.c. è quello di garantire un soglia minima di tutela non superabile dall'autonomia privata e, per essere davvero efficace, deve poter trovare applicazione anche in ambito extracontrattuale.

prestare attenzione alla natura (personale o patrimoniale) dell'interesse tutelato dalla norma che viene derogata del patto di esonero.

Per quanto riguarda le clausole di esonero in ambito sciistico, nel momento in cui sono volte ad esonerare o limitare la responsabilità, dolosa o colposa, del maestro o della scuola per i danni sofferti dall'allievo, sia che si faccia riferimento alla disciplina della responsabilità per inadempimento, sia che si richiami quella degli art. 2043 c.c. e ss., devono per lo più considerarsi invalide, in quanto contrarie all'ordine pubblico, avendo ad oggetto diritti indisponibili quali la vita e l'integrità fisica.

7. La responsabilità del maestro di sci per danni cagionati a terzi dall'allievo: art. 2048 o art. 2043 c.c.?

Quando l'incidente, occorso durante la lezione, coinvolge oltre che l'allievo anche un soggetto terzo, vengono in rilievo, per ciò che concerne la responsabilità del maestro, due distinte disposizioni: l'art. 2048, secondo comma, c.c. e l'art. 2043 c.c.

La prima delle due norme richiamate, come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, dispone che i precettori sono responsabili dei danni derivanti dal fatto illecito commesso dal discente, per il tempo in cui questo è rimasto sotto la loro vigilanza.

La norma pone alcuni problemi interpretativi ai fini della sua applicazione.

Il primo, già analizzato²⁵⁹, è relativo all'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 2048 c.c., e risolto, al termine di un lungo dibattito giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite²⁶⁰ con l'accoglimento della tesi secondo cui tale norma ha lo scopo di tutelare gli interessi di terzi lesi dal comportamento degli allievi e che, pertanto, deve ritenersi applicabile

²⁵⁹ V. *supra* § 3 in questo capitolo.

²⁶⁰ Cass., sez. un., 27.06.2002, n. 9346, cit.

solo alle ipotesi di danni cagionati a terzi dal fatto degli allievi e non, invece, anche alle ipotesi di autolesione.

Il secondo problema interpretativo riguarda il significato del termine “precettore”, per capire chi sia la persona chiamata a rispondere *ex art. 2048*, secondo comma, c.c.

In particolare si discute se per precettore si deve intendere colui che insegna o colui che educa, oltre che insegnare. Accogliendo la prima delle due ipotesi prospettate, l’operatività della norma subirebbe un netto ridimensionamento, poiché si dovrebbero escludere, dal novero dei precettori, quei soggetti che svolgono un’attività di insegnamento non avendo l’obbligo di educare²⁶¹.

La questione può essere risolta prendendo le mosse dalla *ratio* sottesa all’art. 2048 c.c., cioè quella di offrire una tutela ai terzi danneggiati dalla condotta degli allievi.

Ai terzi non interessa che il precettore svolga una funzione didattica e/o educativa, ma soltanto che il precettore eserciti un potere di vigilanza sull’allievo in modo tale da impedire che questi ponga in essere eventi dannosi. Di conseguenza, si deve ritenere che il tipo di funzioni svolte dal precettore non rilevi ai fini della responsabilità in esame, e che è precettore colui che esercita un potere di vigilanza sull’allievo e un potere di controllo sui suoi atti²⁶².

Si può quindi affermare che l’art. 2048, secondo comma, c.c., si riferisce ai precettori su scala generale, dovendosi ricomprendere tutti i soggetti che svolgono funzioni di socializzazione del minore (su questo punto si tratterà tra breve), indipendentemente dall’oggetto

²⁶¹ CORSARO, *Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore*, *Riv. Dir. Comm.*, 1967, I, 39. L’autore riporta l’esempio del professore universitario al quale sarebbe demandato solo di trasmettere un sapere e non anche un’educazione. Tra coloro che propendono per ritenere il precettore colui che insegna ed educa si vedano MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1958, 572; STOLFI, *Diritto civile, le obbligazioni in generale*, Torino, 1932, 259. Per un approfondimento su chi, invece, sostiene che il precettore debba svolgere puramente una funzione didattica, si confronti ROVELLI, *La responsabilità civile per fatto illecito*, Torino, 1964, 273 ss.

²⁶² CORSARO, *op. cit.*, 41.

dell'insegnamento e dalla natura pubblica o privata del rapporto che lega l'istruttore al discente²⁶³.

Data questa premessa si può ritenere che precettore sia qualunque insegnante e, dunque, anche l'animatore dei campi estivi²⁶⁴, l'istruttore sportivo²⁶⁵ e il maestro di sci²⁶⁶.

Chiarito che il secondo comma dell'art. 2048 c.c. trova applicazione solo per i danni cagionati a terzi, e che tra i soggetti definiti come "precettori" ben può rientrare anche il maestro di sci, occorre ora stabilire se la norma operi solo per il fatto illecito commesso dall'allievo minore di età o anche per quello maggiorenne.

Il testo del secondo comma non specifica questo aspetto e si limita a stabilire una presunzione di responsabilità dei precettori per i fatti illeciti commessi dai loro "allievi e apprendisti", a differenza del primo comma che quando parla dei genitori dispone espressamente che essi rispondono "del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla loro tutela".

²⁶³ BESSONE, *Fatto illecito del minore e regime della responsabilità per mancata sorveglianza*, *Dir. fam. pers.*, 1982, 1013. E, in giurisprudenza, Cass., 03.02.1972, n. 260, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, 1310 ss.; Cass., 04.03.1977, n. 894, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 1660 ss.; Cass., 07.06.1977, n. 2342, in *Arch. resp. civ.*, 1977, 961; Cass., 20.09.1979, n. 4835, in *Resp. civ. prev.*, 1980, 534 ss.

²⁶⁴ Cass. pen., 27.06.1989, *Riv. pen.*, 1990, 683. Il caso riguardava, in particolare, l'accertamento della responsabilità degli animatori di un grest estivo per la morte per annegamento di uno dei bambini ospiti della colonia marina.

²⁶⁵ Cass., 27.03.1984, n. 2027, in *Giust. civ. Mass.*, 1984, 662; Cass., 25.05.2000, n. 6866, cit., ove la Corte spiega che "per quanto concerne l'art. 2048 c.c. va rilevato che nella prospettiva dell'adattamento della norma alla mutata realtà sociale questa Corte ne ha da tempo esteso l'applicazione agli istruttori sportivi".

²⁶⁶ App. Firenze, 29.10.1996, in *Tosc. lav. e giur.*, 1997, 29 la quale, richiamando la sentenza Cass., 27.03.1984, n. 2027 che aveva riconosciuto la veste di precettore all'istruttore di nuoto, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 2048 c.c. ben poteva essere applicata al maestro di sci inteso quale soggetto al quale l'allievo si affida per apprendere gli insegnamenti necessari al fine di migliorare la tecnica di un'attività che intende svolgere. Si veda anche, in senso conforme, Pret. Malè, 09.11.1985, cit.; Cass., 25.05.2000, n. 6866, cit. L'art. 2048 c.c. è stato applicato nei confronti del maestro di sci anche dai giudici del Tribunale di Bolzano. L'allievo, nel caso di specie, aveva investito un terzo sciatore e di conseguenza, dei danni subiti dal terzo, è stato ritenuto responsabile il maestro ex art. 2048 c.c. in solido con la scuola sci la quale è stata tenuta a rispondere ex art. 2049 c.c. T. Bolzano, sez. Brunico, 26.09.2008, in *Law of tourism sports – blog*, www.lawtech.jusunitn.it.

Se si dovesse accettare che il precettore risponde per i danni cagionati dall'allievo maggiorenne, si avrebbe un'estensione considerevole della cerchia dei soggetti dalle cui condotte illecite può derivare, *ex art.* 2048 c.c., la responsabilità dell'insegnante. Al contrario, escludendo la responsabilità del precettore per i danni cagionati anche dall'allievo maggiorenne, l'unica strada percorribile per colui che è stato danneggiato dall'allievo sarebbe quella tracciata dall'art. 2043 c.c. nei confronti dell'allievo stesso.

L'indirizzo maggioritario, accolto dalla Cassazione, propende per applicabilità dell'art. 2048 c.c. solo nelle ipotesi in cui il danneggiante sia un soggetto minore di età, tanto per il primo comma, quanto per il secondo. Con la sentenza n.7387/2001²⁶⁷ la Suprema Corte ha affermato che *“la presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. non può ritenersi applicabile nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore d'età, dovendosi presumere che, all'interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al primo*

²⁶⁷ Cass., 30.05.2001, n. 7387, cit., e conformemente Cass., 25.05.2000, n. 6866, cit. la quale, muovendo dalla considerazione che il secondo comma dell'art. 2048 c.c., a differenza del primo, non contiene alcun riferimento all'età, ricorda che *“una corrente dottrinale ha distinto gli illeciti a seconda che abbiano diretto riferimento all'attività didattica o siano ad essa collegati da un rapporto di mera occasionalità e ha ritenuto che con riferimento ai primi si applica l'art. 2048 anche se l'allievo è maggiorenne. Secondo la prevalente dottrina, invece, la norma non può ricevere applicazione in nessun caso, ove l'allievo sia maggiorenne, in quanto fondamento di essa è la violazione di quei doveri di vigilanza e di educazione che presuppongono la minore età dell'allievo”*.

La differenziazione in parola appare ancor più ingiustificata se si fa riferimento alle origini della responsabilità dei precettori. Nell'art. 1384 del *Code Napoléon* (poi recepito nei vari codici degli Stati italiani ed in quello del regno d'Italia), il quale già disciplinava congiuntamente, all'interno della medesima disposizione, la responsabilità dei genitori e quella dei precettori, il precettore veniva considerato come il “continuatore” della potestà genitoriale sull'allievo e come colui che era in grado di esercitare sul discente i poteri di vigilanza tipici dell'autorità paterna in virtù di una delega *ex lege* dei poteri del genitore e in conseguenza del particolare rapporto che s'instaura tra l'insegnante e il discente, quasi del tutto identico a quello intercorrente tra il figlio e il genitore. Pertanto, avuto riguardo all'origine derivata della responsabilità del precettore rispetto a quella genitoriale e alla similitudine di contenuti e funzioni, appare del tutto ingiustificato immaginare che il legislatore abbia voluto dettare un trattamento diverso e deteriore ai precettori. Sul punto si confrontino SALVI, *op. cit.*, 188, e CORSARO, *Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore*, cit., 38 s.

comma, dilatando la loro responsabilità oltre il limite temporale della minore età del danneggiante”.

Ulteriore elemento a sostegno della tesi in forza della quale il secondo comma dell'art. 2048 c.c. andrebbe riferito solamente ai minori, è dato dal contrasto con il generale scopo del legislatore di promuovere l'assunzione di comportamenti responsabili da parte di coloro che abbiano raggiunto la maggiore età. Consentire che, dei danni cagionati dall'allievo maggiorenne, sia solamente il precettore a rispondere, significherebbe andare proprio nella direzione opposta²⁶⁸.

Spostando l'attenzione sul terzo comma dell'art. 2048 c.c., si apprende che gli insegnanti “*sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*”: si tratta dunque di una presunzione di responsabilità²⁶⁹ in capo al precettore, superabile solamente fornendo la prova della inevitabilità dell'evento dannoso²⁷⁰.

Più precisamente, l'insegnante, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di un evento (repentino, imprevedibile ed inevitabile) interruttivo del nesso di causalità tra la condotta dell'allievo, posto sotto la sua vigilanza, e l'evento lesivo verificatosi²⁷¹. Inoltre il precettore deve dare dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella

²⁶⁸ MONATERI, *Illecito e responsabilità civile*, in *Tratt. Dir., priv.*, a cura di BESSONE, Torino, 2002, 31 e CAMPIONE, *op. cit.*, 288.

²⁶⁹ Cass., 16.06.2005, n. 12966, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 1370 s., nella quale la Corte riconosce che l'art. 2048, terzo comma, c.c. introduce una presunzione di responsabilità a carico dei precettori. In senso conforme v. Cass., 29.04.2006, n. 10030, *Giust. civ. Mass.*, 2006, 1142 s.

²⁷⁰ Cass., 22.07.2010, n. 17215, consultabile su *De Jure*. Si veda anche CHINDEMI, *La responsabilità dell'insegnante per i danni subiti dall'allievo*, in *Resp. civ. e prev.*, 10, 2011, 2137. In particolare, il terzo comma dell'art. 2048 c.c. fonda una responsabilità aggravata basata su una colpa presunta o, meglio, sulla presunzione di una *culpa in vigilando*. In tal senso v. BIANCA, *Diritto Civile*, 5, *La responsabilità*, cit., 686.

²⁷¹ Cass., 26.06.2001, n. 8740, in *Foro it.*, I, 2001, 3098 ss. nella quale si specifica che se, dalla valutazione delle dinamiche dell'incidente, risulta che il precettore non aveva predisposto le più elementari misure organizzative atte a mantenere la disciplina ed evitare l'accadimento di eventi dannosi, non può essere invocata l'imprevedibilità del fatto.; Cass., 18.04.2001, n. 5668, in *Foro it.*, 3099 ss., con nota di DI CIOMMO; Cass., 21.08.1997, n.7821, *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1467.

produzione del danno²⁷² e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale²⁷³.

Mentre, quindi, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato dal minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico (il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza) spetta al maestro dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto²⁷⁴.

Al contrario, quando il discente è maggiorenne, e si applica la disposizione generale di cui all'art. 2043 c.c., la prova che deve essere fornita dal terzo danneggiato è ben più gravosa. La vittima, infatti, affinché il maestro possa essere considerato corresponsabile dell'allievo-danneggiante, dovrà dimostrare tutti gli elementi del fatto illecito, compresa la colpa del maestro, e ciò diversamente da quel che accade *ex* art. 2048 c.c., ove la colpa è presunta.

²⁷² Cass., 16.05.2005, 12966, cit.; Cass., 22.01.1990, n. 318, in *Arch. civ.*, 1990, 365: in particolare la Corte ha affermato che l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità a carico dei precettori che può essere superata solamente provando di aver esercitato la sorveglianza con un livello di diligenza che sia proporzionato alla prevedibilità di quello che sarebbe potuto accadere; Cass., 27.03.1984, n. 2027, cit.

²⁷³ Così Cass., 21.02.2003, n. 2657, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 378. Cfr. anche Cass., 22.04.2009, n. 9542, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 549, la quale, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta l'attribuzione di responsabilità ad un insegnante di educazione musicale, e, quindi, all'amministrazione scolastica, in relazione ai danni patiti da un allievo che, mentre teneva tra le labbra un flauto, era stato colpito da altro allievo con una gomitata, riportando la rottura dei denti incisivi.

²⁷⁴ Cass., 10.10.2008, n. 24997, in *Giust. civ., Mass.*, 2008, 1469, e, in relazione alla diversa intensità del grado di diligenza e di vigilanza demandato al maestro, affinché tale diligenza possa definirsi idonea si veda Cass., 22.01.1980, n. 516, in *Mass. Giur. it.*, 1980, 132, nella quale si statuisce che “*il dovere di sorveglianza deve raggiungere il massimo grado di efficienza e continuità in relazione agli alunni delle classi inferiori*”; si confronti ALPA, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, Milano, 1999, 671, il quale afferma che l'obbligo di vigilanza è “*inversamente proporzionale al grado di maturità degli allievi*”, e CAMPIONE, *op. cit.*, 293.

Si noti che presupposto essenziale per l'applicazione dell'art. 2048 c.c. è la capacità di intendere e di volere del minore, autore del fatto materiale, vale a dire l'allievo²⁷⁵.

Pertanto, nel caso in cui l'allievo sia un soggetto incapace naturale deve essere presa in considerazione la fattispecie contemplata dall'art. 2047 c.c.²⁷⁶, ed il precettore potrà essere chiamato a rispondere in qualità di sorvegliante²⁷⁷.

La riconducibilità del caso concreto all'una o all'altra delle due fattispecie comporta che, operando l'art. 2047 c.c., il sorvegliante, in conseguenza dell'incapacità dell'autore materiale, risponderà in via esclusiva senza diritto di regresso; laddove viceversa si applichi l'art. 2048 c.c., il danneggiante, in quanto imputabile, sarà tenuto al risarcimento del danno in solido con il precettore. Da ciò discende che il maestro, condannato a risarcire il danno ex art. 2048, secondo comma, c.c., potrà, secondo quanto previsto dall'art. 2055 c.c., agire in via di regresso nei confronti del minore, e ottenere non l'intero danno risarcito al terzo, ma la parte di esso commisurata alla gravità della colpa dell'allievo nella causazione dell'evento²⁷⁸.

²⁷⁵ Si vedano in dottrina BARBERO, *Criterio di nascita e criteri di propagazione della responsabilità per fatto illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, I, 581; ZACCARIA, *Sulla responsabilità civile del personale scolastico per i danni sofferti dal minore*, in *Nuova giur. it. comm.*, 1996, 241; in giurisprudenza, Cass., 31.03.1967, n. 734, in *Resp. civ. e prev.*, 1967, 562 ss.; Cass., 15.01.1980, n. 369, in *Arch. resp. civ.*, 1980, I, 632.

²⁷⁶ L'art. 2047, primo comma, c.c. dispone: "In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

²⁷⁷ Si veda, in luogo di molti, SETTESOLDI, *La responsabilità civile dei precettori e dei maestri d'arte: i consolidati orientamenti giurisprudenziali e quelli in via d'emersione*, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, 958 e anche SALVI, *op. cit.*

²⁷⁸ Cass., 22.10.1965, n. 2202, in *Gist. civ.*, 1966, 1, 297, nella quale i giudici hanno stabilito che "in tema di responsabilità del precettore per il fatto commesso dal minore, l'evento dannoso è conseguenza tanto dell'azione del minore che ha materialmente commesso il fatto, quanto dell'omissione del precettore che quel fatto aveva l'obbligo di impedire e non ha impedito; è cioè la risultante di due violazioni che hanno concorso a determinarlo. Ed il precettore, così come fu partecipe nella produzione dell'evento, deve essere partecipe all'onere del risarcimento del danno. E' quindi inammissibile una sua azione di rivalsa totale che lo mandi indenne da ogni onere di risarcimento, mentre può ammettersi l'azione di rivalsa per quella parte che deve fare carico esclusivamente al minore, ritenuto capace di intendere e di volere, e quindi tenuto anche esso a rispondere, per la sua parte, delle conseguenze del fatto dannoso che ha commesso. La ripartizione va fatta in ragione della gravità delle colpe rispettive a norma dell'art. 2055 c.c.".

Spetta quindi al giudice accertare di volta in volta se l'allievo, al momento della commissione del fatto, fosse capace d'intendere e di volere, potendo a tal fine avvalersi anche di presunzioni quali il riferimento all'età del minore e al tipo di studi frequentati.

8. Conclusioni

Indubbiamente la figura del maestro di sci ha subito, negli ultimi trent'anni, un profondo mutamento. Il maestro di sci non è più il vecchio burbero montanaro di poche parole che aveva intrapreso quella professione perché era una delle poche opportunità che gli offriva il suo paese! Il maestro, oggi, è spesso un ragazzo giovane, è spesso donna, proviene dalla città, ha un ragguardevole grado di cultura, parla correntemente una o due lingue straniere, è un atleta, avendo alle spalle un lungo periodo di sci praticato a livello agonistico (indispensabile per potere accedere agli esami di selezione che ammettono, se superati, al corso di formazione maestri).

E sono cambiate anche le scuole di sci, che non si limitano più ad offrire ai clienti una lezione di sci ma, rivolgendosi soprattutto allo "zoccolo duro" della loro clientela, i bambini, propongono corsi in cui gli allievi trascorrono tutta la giornata coi maestri, corsi nei quali il maestro va a prendere direttamente il bambino a casa e poi lo riporta a fine lezione, comprensivi dell'intrattenimento dei più piccoli dopo la giornata di sci, e tutto ciò anche nei mesi estivi.

C'è poi, attorno alle scuole, un giro d'affari economico di una certa importanza determinato dalle varie sponsorizzazioni. I più noti produttori di occhiali da sole sportivi e i grandi stilisti italiani fanno a gara per offrire alle scuole, per i loro maestri, gli ultimi modelli di maschere e occhiali e le divise da sci, sulle quali verranno poi applicati i marchi delle più disparate

società, siano esse finanziarie, produttrici di biscotti o di orologi o di speck.

Sono anche cambiati gli impianti, molto più veloci e confortevoli rispetto al passato, e sono cambiate le piste: ormai è difficile trovare una pista che non sia stata battuta dal gatto delle nevi durante la notte.

Ciò che emerge è il notevole salto di qualità e di professionalità cui sono tenuti ora tutti gli addetti al mondo dello sci. Professionalità dalla quale oggi non si può prescindere, considerato l'enorme numero di sciatori sulle piste e il ritorno economico, per uno svariato numero di soggetti, derivante dall'attività sciistica.

Attraverso l'*excursus* giurisprudenziale analizzato, si è visto come i nostri giudici, con l'ausilio di un'attenta dottrina, abbiano immediatamente percepito i mutamenti avvenuti nella pratica. Il gestore degli impianti non è più solo colui che mette in funzione la seggiovia al mattino e la ferma alla sera, ma è colui cui che ha l'obbligo di mantenere le piste in modo tale che non presentino alcuna insidia e che, pertanto, in caso di infortunio di uno sciatore, è chiamato a risponderne, se ne ricorrono gli estremi, sia in sede civile che in sede penale.

E il maestro viene investito di una grande responsabilità nei confronti dei suoi allievi in quanto la diligenza richiestagli non può e non deve fermarsi ad un semplice buon livello di insegnamento, ma deve anche esplicitarsi nella protezione e vigilanza costanti affinché i suoi allievi non si facciano male o arrechino danni a terzi.

L'affermarsi della teoria del "contatto sociale", attraverso la quale, anche in assenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, si ammette comunque una responsabilità contrattuale del debitore, ha avuto il merito di offrire una tutela più favorevole e immediata allo sciatore infortunatosi sulle piste da sci, inducendo a pensare che non sia più il danno che fa sorgere il rapporto obbligatorio, ma che l'obbligazione preesista al danno.

Lo stesso Codice del consumo ha sottolineato l'importanza fondamentale della tutela della salute del fruitore dei servizi offerti da coloro che operano nel mondo dello sci, e ha cercato di mettere il consumatore al riparo da qualsiasi possibile pratica commerciale ingannevole o disonesta, facilitandolo anche nell'affermazione dei suoi

diritti, con l'istituzione del "foro del consumatore".

In una tal ottica, a fianco di scuole di sci che sono ben consapevoli del carico di responsabilità che hanno esse stesse e i loro maestri e che addirittura, nelle loro pubblicità, ricordano che *"la figura del maestro di sci ha la responsabilità di essere anche un educatore"*, sembra impossibile che ve ne siano tante altre che, ancor oggi, malgrado i numerosi convegni che vengono tenuti in tema di responsabilità sciistica, malgrado l'ormai non più recente entrata in vigore del Codice del consumo, malgrado la consapevolezza che la legge impone l'obbligo per il maestro e per la scuola di stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile, e malgrado l'argomento della responsabilità del maestro sia oggetto di studio e di esame al termine del corso di formazione dei maestri, si arroccano su di un passato che non esiste più, e perseverano nello scrivere, nei mezzi pubblicitari, che non assumono alcuna responsabilità per eventuali infortuni agli allievi.

E' evidente, per tutto quanto detto in precedenza, tanto in ordine alla responsabilità della scuola di sci quanto in ordine alle ipotesi di esonero dalla responsabilità, che il comportamento di queste scuole è inaccettabile, sia sotto un profilo strettamente giuridico – perché non basta dirsi non responsabile per non essere chiamati, nella realtà, a risponderne – sia sotto un profilo sociale di correttezza nei rapporti contrattuali – perché la persona meno provveduta, in caso di infortunio, potrebbe davvero credere di non poter mai agire contro la scuola anche di fronte alla condotta più imprudente, imperita e negligente di un maestro.

E' sicuramente un comportamento non improntato al principio di correttezza, cui fa riferimento l'art. 1175 c.c., ma forse ispirato, per cercarvi un'attenuante, al correlativo scorretto comportamento di chi ritiene che, per ogni caduta sulla neve, debbano sempre essere chiamati in causa gestore delle piste, scuola di sci e maestro.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *La montagna, La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, I, a cura di IZZO, Torino, 2013.

AA. VV., *Responsabilità sciistica – analisi giurisprudenziale e prospettive alla comparazione*, a cura di IZZO-PASCUZZI, Torino, 2006.

ADRIANO, *Clausole di esonero e di limitazione della responsabilità civile*, Roma, 2009.

ALPA e ZENO-ZENCOVICH, *L'ingiustizia del danno. Tipicità e atipicità dell'illecito*, in AA.VV., *Casi e questioni di diritto privato*, a cura di BESSONE, Milano, 1993, 333 ss.

ALPA e ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità oggettiva. La responsabilità di padroni e committenti*, in *Casi e questioni di diritto privato*, a cura di BESSONE, Milano, 1993, 360 ss.

ALPA, *La responsabilità civile. Principi*, Torino, 2010.

ALPA, *La responsabilità civile, Trattato di diritto civile*, Milano, 1999.

ASQUINI, *La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1919, II, 350 ss.

AZZARITI, *In tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1959, II, 469 ss.

BALLARDINI, *Il regime della prova liberatoria a carico del gestore delle aree sciabili attrezzate*, in AA. VV., *La responsabilità sciistica*, a cura di VALLE - SESTA, Bolzano, 2012, 49 ss.

BARBERO, *Criterio di nascita e criteri di propagazione della responsabilità per fatto illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, I, 573 ss.

BESSONE, *Fatto illecito del minore e regime della responsabilità per mancata sorveglianza*, *Dir. fam. pers.*, 1982, 1013 ss.

BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218 – 1229 c.c.)*, in *Comm. cod. civ.*, IV, a cura di SCIALOJA-BRANCA, Bologna-Roma, 1967, 397 ss.

BIANCA, *Diritto Civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 1997.

BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICAZATTI, Milano, 1991.

- BUSNELLI, *Verso un possibile riavvicinamento tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale*, in *Resp. civ. prev.*, 1977, 748 ss.
- CALABRESI, *Costo degli incidenti e responsabilità civile: analisi economico – giuridica*, Milano, 1975.
- CALABRESI, *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, in *Danno e resp.*, 2005, 8, 840 ss., nel suo commento alla sentenza Cass., 10.02.2005, n. 2706.
- CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, Padova, 2009.
- CAMPIONE, *La responsabilità dei gestori delle aree sciabili*, in AA. VV., *La responsabilità sciistica*, a cura di VALLE - SESTA, Bolzano, 2012, 11 ss.
- CASALE, *La responsabilità civile nel caso di scontro tra sciatori*, in *La responsabilità sciistica*, AA.VV., a cura di IZZO-PASCUZZI, cit., 177 ss.
- CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006.
- CASTRONOVO, *Le frontiere nobili della responsabilità civile*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1989, 586 ss.
- CASTRONOVO, *Obbligazione senza prestazione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano, 1995, 150 ss.
- CASTRONOVO, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, 1979.
- CASTRONOVO, voce *Obblighi di protezione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1991, 1 ss.
- CHINDEMI, *La responsabilità dell'insegnante per i danni subiti dall'alunno*, in *Resp. civ. e prev.*, 10, 2011, 2136 ss.
- CIMBALI, *La responsabilità da contatto sociale*, Milano, 2010.
- CORSARO, *Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore*, *Riv. Dir. Comm.*, 1967, I, 38 ss.
- CORSARO, voce *Responsabilità da attività pericolose*, in *Digesto disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino, 1998, 84 ss.
- CROCE, *Profili comparativi sulla responsabilità dei maestri, delle guide e delle scuole di sci*, in AA. VV., *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Varese, 1976, 75.
- D'ADDA, *Artt. 1218 – 1276, Delle obbligazioni, Commentario al codice civile*, a cura di CUFFARO, Torino, 2013, 345 ss.

- D'ALITALIA, *Validità ed effetti delle clausole esonerative da responsabilità*, Napoli, 1937.
- D'AMICO, voce *Negligenza*, *Dig. Discipl. Priv.*, sez. civ., XII, Torino, 2006, 24 ss.
- D'ANGELO, *Qualche notazione sulla responsabilità del gestore di piste da sci*, nota a sentenza, Trib. Cuneo, 14.01.2009, in *Giur. Merito*, 2009, 2153 s.
- DAGASSO, *La responsabilità del maestro di sci tra onere della prova e contatto sociale*, nota a sentenza Cass., 03.02.2011, n. 2559, cit. *Dir. e fisc. assic.*, 2012, 1, 73.
- DE NOVA, *Le clausole vessatorie*, Milano, 1996.
- DESAPIA, *Profili critici in tema di responsabilità del maestro di sci*, atti del *Forum giuridico europeo della neve.*, Bormio, 2006.
- DI MAJO, voce *Responsabilità contrattuale*, in *Digesto disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino, 1998, 25 ss.
- FACCI, *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, 1012, in nota a Cass., sez. un., 27.06.2002, n. 9346.
- FERRINI, voce *Azione di danni*, in *Enc. giur. it.*, Milano, 1911, 35 ss.
- FORZIATI, nota a Cass., 22.01.1999, n. 589, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, 652 ss.
- FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984.
- FRENDI, *Il concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana*, Padova, 2012.
- GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 1999.
- GIANNA, *La tutela del viaggiatore*, Milano, 2013.
- GIARDINA, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: significato attuale di una distinzione tradizionale*, Milano, 1993.
- GORGONI, *Art. 33 comma 2 lett a), Codice del consumo, Commentario*, a cura di VETTORI, Padova, 2007.
- GRAZIUSO, *La tutela del consumatore contro le clausole abusive*, Torino, 2010.
- IANNARELLI, *La responsabilità civile*, in AA.VV., *Casi e questioni di diritto privato*, a cura di BESSONE, 342 ss.

IANNUZZI, *Del trasporto (art. 1678 – 1702)*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIAJOLA - BRANCA, Bologna-Roma, 1970.

JHERING, *Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen*, in *Jebrings Jahrbucher 4*, 1861, rist. a cura di SCHMID, Bad Homburg-Berlin-Zurich, 1969.

LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, Munchen, 1982, I, 13, 101.

LONGOBUCCO, *L'onere della prova nella malpractice medica*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 04, 1391.

LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro di sci*, in AA.VV., *La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive alla comparazione*, a cura di IZZO-PASCUZZI, Torino, 2006.

MENGONI, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Riv. dir. Comm.*, 1956, I, 20 ss.

MENICHINO, *Clausole di irresponsabilità contrattuale*, Milano, 2008.

MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1958, 572.

MONATERI, *Illecito e responsabilità civile*, in *Tratt. Dir., priv.*, a cura di BESSONE, Torino, 2002.

NICOLUSSI, *Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico*, in *Danno e resp.*, 2008, 871 ss., commento a sentenza Cass. sez. un., 11.01.2008, n. 567.

PACCHIONI, *Diritto civile italiano, 2) Diritto delle obbligazioni, IV, Dei delitti e dei quasi delitti*, Padova, 1940, 159 ss.

POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, Roma, 1915.

PONZANELLI, *Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto*, in *Resp. civ. e prev.*, 1984, 36 ss.

PONZANELLI, *Le clausole di esonero dalla responsabilità civile*, Milano, 1984.

POZZI, *Osservazioni in tema di contratto di sciovia*, nota a sentenza Cass., 15.02.2216, in *Dir. trasp.*, 2003, 183 ss.

PRADI, voce *Sci alpino*, in *Dig. Disc. priv.*, vol XVIII, Torino, 1998, 162 ss.

R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale*, in *Nss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, 670 ss.

RIZZO, *Profili di responsabilità da cosa in custodia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 307 ss.

ROPPO, *Il contatto sociale e i rapporti contrattuali di fatto*, in AA.VV., *Casi e questioni di diritto privato*, cit., 203 ss.

ROSSELLO, *Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, 317 ss.

ROSSI, voce *Contatto sociale (fonte di obbligazione)*, in *Digesto disc. priv.*, sez. civ., Agg. V, Torino, 2010, 346 ss.

ROVELLI, *La responsabilità civile per fatto illecito*, Torino, 1964, 273 ss.

SACCO, *Colpa contrattuale ed aquiliana. Concorso o incompatibilità*, in *Mon. Trib.*, 1926, 801 ss.

SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 2005.

SANTORO, *La responsabilità da contatto sociale*, Milano, 2012.

SETTESOLDI, *La responsabilità civile dei precettori e dei maestri d'arte: i consolidati orientamenti giurisprudenziali e quelli in via d'emersione*, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, 958.

STOLFI, *Diritto civile, le obbligazioni in generale*, Torino, 1932.

TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2007.

TOSCANO, *Responsabilità civile. Rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1956, 246 ss.

TURCO, *Brevi considerazioni sul principio di prevedibilità del danno come profilo distintivo fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 1987, 93 ss.

ZACCARIA, *Sulla responsabilità civile del personale scolastico per i danni sofferti dal minore*, in *Nuova giur. it. comm.*, 1996.

The Student Paper Series of the Trento Lawtech Research Group is published since Fall 2010

<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-series?start=1>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento : Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento : Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISA, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)